501/16

99
102
100

I

501
10

II

Tavola de Capitoli delli presenti Statuti del Monte, e di Lippiano.

Del Modo di far petitioni, ò Agitare — Cap.° p.mo a 1.
In che modo si proceda contro Contumaci Cap.° 2. a 2.
Come si proceda se il Reo Comparisce Cap.° 3. a 3. t.°
Delli Auuocati a darsi, e di non li dà Cap.° 4. a 4. t.°
Delle Ferie dell'Estate, e della Vendemmia Cap.° 5. a 5.
Delle Tenute da darsi spedite — Cap.° 6. a 5.
Che gl'Auuocati non Instruischino le Parti — Cap.° 7. a 5. t.°
Del rendere Ragione nel Castello del M.te Cap.° 8. a 6.
Del Salario spettante alla Corte — Cap.° 9. a 6.
Del Salario del Not.° del Comune del M.te Cap.° 10. a 6. t.°
Del Salario del Balio — — — Cap.° 11. a 7.
Di quali Cose non si dia Tenuta a Forastieri. — Cap.° 12. a 7. t.°
Del Precetto della Quarantigia — Cap.° 13. a 7. t.°
Che li Debiti vecchi di venticinq: Anni non si riscuotino — Cap.° 14. a 10
Delli Instrumenti de Debiti che si restituischino — Cap.° 15. a 10. t.°
Di chi domanda il debito pagato — Cap.° 16. a 11.
Che li Principali, e Fideiussori siano conseruati senza Danno Cap.° 17. a 11. t.°

della

Delle Questioni da dieci soldi fino a quaranta	Capº 18.	a 12 t.º
Delle Terre Comuni non possedute	Capº 19.	a 13.
Della Prescrittione della Possessione	Capº 20.	a 13.
Delle Confessioni fatte fuora di Giudizio	Capº 21.	a 13 t.º
Della Cosa prestata, e depositata	Capº 22.	a 13 t.º
Delli Pegni da riscuotere	Capº 23.	a 14.
Delli Alimenti da dare	Capº 24.	a 14 t.º
Delli Arbitri, e Laudi	Capº 25.	a 14 t.º
Delle Donationi, e Vendite ricercate	Capº 26.	a 15.
Delle Carte Comuni	Capº 27.	a 15 t.º
Che la prescrittione di Cose Comuni non debba nascere	Capº 28.	a 15 t.º
Del Muro Comune	Capº 29.	a 15 t.º
Delli Edifitii Comuni	Capº 30.	a 16.
Delli Edifitii Comuni	Capº 31.	a 16 t.º
Delli Arbori pendenti da levarsi	Capº 32.	a 16 t.º
Di quali Cose si paghi il Censo	Capº 33.	a 17.
Delli Debiti, Legati e Donationi	Capº 34.	a 17.
Delle Donne Dotate, e Morendo senza figlioli	Capº 35.	a 17 t.º
Della Donna Dotata, e della successione ab Intestato	Capº 36.	a 17 t.º

Delli Pastori, e Garzoni obligatisi a
stare con altri — Cap.° 37. a 10.
Delle Conventioni fatte da Lauorat.ri — Cap.° 38. a 19.
Delle Doti d'alg.e Vie — Cap.° 39. a 19.
Delle Vendite fatte da Tutori — Cap.° 40. a 19. t.°
Delli Frutti pendenti, et esistenti,
nelle Terre, e possessioni nel tempo
della Mossa Lite — Cap.° 41. a 19. t.°
De[illegible] Sequestri — Cap.° 42. a 20.
Delle Capite, Legati, e Donationi Cap.° 43. a 20. t.°
Che nessuno, il quale non sia del Cas:
tello del Monte possa esser forzato
a pagare i debiti non contratti
nel Monte, ò sua Corte — Cap.° 44. a 20. t.°

VII

Tavola de Statuti Criminali

Dell'Arbitrio delli Vicarij del Monte, e di Lispiano nelle Cause Criminali — Cap.° p.mo — a 22.

In fra quanto tempo si possa procedere contro li Delinquenti — Cap.° II. — a 23.

In fra quanto tempo si debbino spedire le Cause Criminali — Cap.° III. — a 23. t.°

Delle Persone che possono Accusare, e in fra quanto tempo — Cap.° [illegible] — a 24.

Che l'Accusante sia tenuto proseguire l'Accusa, sotto certa pena — Cap.° V. — a 25.

Che non si faccia, ò conceda l'Abolitione d'alcun Processo, ò Accusa — Cap.° VI. — a 25. t.°

Che il Vic.° sia tenuto a ricercare la Persona offesa se vole Accusare — Cap.° VII. — a 26.

Che si possa renuntiare all'Accusa fra certo tempo — Cap.° VIII. — a 26. t.°

Che il Vic.° saputa la questione debba levare l'offese fra li Rissanti, e stringerli a far Pace, ò Tregua — Cap.° VIV. — a 26. t.°

Dell'Arbitrio del Vic.° contro li Desobbidienti — Cap.° X. — a 27. t.°

Dell'Inventario da farsi de Beni de Delinquenti — Cap.° XI. — a 28. t.°

Del modo di procedere nelle Cause Criminali — Cap.° XII. — a 29.

Che li Malefitij dove non è la Contumacia si debbino provare per due Testimonij degni di fede ò la Tortura — Cap.° XIII. — a 33.

Del

VIII

Del Modo d'esaminare, e ritenere i Testi:
monij in Cause Criminali — Cap.° XIV. a 34.

Della Duplicatione delle Pene, e della
Vendetta Trasuersale — Cap.° XV. a 34. t°

Che ne Maleficij, e Pene di quelli si
proceda da simile, a simile Cap.° XVI. a 35. t°

Dell'Applicatione delle Pene — Cap.° XVIII. a 36.

Che il Genere Mascolino, ne Maleficij
concepisca il Feminino — Cap.° XVII. a 35. t°

Qualsia Causa Graue, ò leggiera Cap.° XVIIII. a 36. t°

Che l'Inst.° della Pace priui il Delitto, e
il Benef.° della Pace, della Confessione Cap.° XX. a 37.

Della Pena de Bestemmiatori il Nome
di Dio. — Cap.° XXI. a 37. t°

Della Pena di chi spregia, ò guasta le
Figure di Dio, ò de Santi — Cap.° XXII. a 39.

Della Pena di chi offende il Padre,
ò la Madre — Cap.° XXIII. a 40.

Della Pena dell'offendenti li Vicarij di
Monte, e Lippiano. — Cap.° XXIV. a 41.

Della Pena di chi Impedisce la Corte
nell'Esecutioni tanto Civili come
Criminali — Cap.° XXV. a 42.

Della Pena di chi dice il Segreto, ò lo Teneva	Cap.o XXVI.	a 42.t.o
Delli Machinanti contro la Persona del Sig.r Marchese, et altri Sig.ri del Marchesato	Cap.o XXVII.	a 43.
Della Pena delle Parole Ingiuriose, ò Minatorie —	Cap.o XXVIII.	a 43.t.o
Del Modo di ributtare l'Ingiurie, et Offese	Cap.o XXIX.	a 44.t.o
Della Pena dell'Insulto —	Cap.o XXX.	a 44.t.o
Della Pena delli Commettenti qualche Maleficio, per il quale fosse rumore, e si corresse all'Arme —	Cap.o XXXI.	a 45.t.o
Della Pena delle percussioni con mano, ò con Piedi, e denti delle menationi —	Cap.o XXXII.	a 45.t.o
Della Pena di chi attacca Corni, ò Libelli famosi, ò altre cose brutte alla casa d'altri —	Cap.o XXXIII.	a 47.t.o
Della Pena delli Menanti, e percutienti, con Arme, et altre Cose —	Cap.o XXXIIII.	a 48.t.o
Della Pena di chi offende con Archibuso	Cap.o XXXV.	a 50.
Della Pena di chi stroppia, ò mozza Membri ad alcuno —	Cap.o XXXVI.	a 50.t.o
Dell'Homicidio, e sua Pena —	Cap.o XXXVII.	a 52.
Dell'Assassinio, e sua Pena —	Cap.o XXXVIII.	a 53.

Di

IX

Di chi Ammazza altri con veleno, ò lo dà ad Alcuno — Cap.° XXXIV 54.

Che il Padre sia tenuto per il Figlio, e l'Avo per il Nepote in Cause Capitali. E quanto Importa la Legittima Cap.° XXXX 55.

Della Pena di chi ricetta Banditi, e che li Banditi si possino offendere senza pena — Cap.° XXXXI 55.

De Furti, Latrocinij, e loro Pene — Cap.° XXXXII 55 t.°

Del Carcere Privato, e sua Pena — Cap.° XXXXIII 58 t.°

Della Sodomia, e sua Pena — Cap.° XXXXIV 59.

Dell'Adulterio, e sua Pena — Cap.° XXXXV 60 t.°

Della Pena de Falsificanti la Moneta, e Commettenti altra Falsità — Cap.° XXXXVI 63.

Dell'Incendio, e sua Pena — Cap.° XXXXVII 64 t.°

Della Pena di chi giuoca, a Giochi proibiti di Carte, e Dadi — Cap.° XXXXVIII 65

Di chi tiene, e porta Archibusetti a rota minori di tre Palmi e sua Pena Cap.° XXXXVIIII 65

Del modo di restituire le Cose rubbate e vendute ad altri — Cap.° L 66 t.°

Delle Turbative, e loro Pene ——— Cap.° L.I. a 67.

Della Pena di Chi impedisce li Lavora-
tori d'Altri, che non lavorino Cap.° L.II. a 67. t°

Della Pena di Chi rompe li Luoghi Re-
ligiosi, et entra per forza — Cap.° L.III. a 67. t°

Della Pena dell'Andanti alle Case d'Altri
a darvi forza, ò con fuoco, ò con
far violenza alle Donne Cap.° L.IV. a 68.

Delle Conventicole, e loro Pene — Cap.° L.V. a 69.

Della Pena di Chi rompe Tetti, Usci, ò Mu-
ri delle Case d'Altri, ò di tira con
Sassi ——— Cap.° L.VI. a 69. t°

Della Pena di Chi scende per le Mura delli
Castelli del Marchesato ——— Cap.° L.VII. a 69. t°

Della Pena di Chi rompe la Pace — Cap.° L.VIII. a 70.

Della Pena di Chi guasta le Mura de
Castelli ——— Cap.° L.VIIII. a 79. t°

Della Pena delle Donne Committenti
qualche Delitto ——— Cap.° L.X. a 70. t°

Della Pena di Chi Corrompe l'Offitiali Cap.° L.XI. a 71.

Della Pena dell'Usurarij ——— Cap.° L.XII. a 71.

Della Pena de' piglianti, ò Ammazzanti
le Colombe domestiche, ò de Colombarij Cap.° L.XIII. a 71. t°

Della Pena di chi rompe le Prigioni, e ne fugge —— Cap.° L.XIV. a 72. t.

Che nessuno per causa Criminale afflittiva del Corpo sia dato fuori di Carcere —— Cap.° L.XV. a 73.

Della Pena dell'Ausilianti in genere Cap.° L.XVI. a 73. t.

Delle Pene de Minori commettenti qualche Delitto —— Cap.° L.XVII. a 73. t.

Della Pena dei Cavanti li Termini d'altrui Possessioni, e Strade publiche Cap.° L.XVIII. a 74.

Della Pena delli Deviatori l'Acque dal Corso solito, mandandole per Terre d'Altri Cap.° L.XVIV. a 74. t.

Della Pena dell'Uccidenti gl'Animali d'Altri —— Cap.° L.XX. a 74. t.

Della Pena di chi uccide Cani, Gatti, e Colombi Polli —— Cap.° L.XXI. a 75. t.

Della Pena di chi domanda il Debito pagato, ò innanzi il tempo —— Cap.° L.XXII. a 76.

Della Pena di chi chiama, ò Accusa alcun Sud.to del Marchesato ad altro Tribunale, che del Monte, e di Seppiano Cap.° L.XXIII. a 76.

Della Pena di chi Compra robbe da Servitori, ò Serve —— Cap.° L.XXIV. a 76. t.

Che il Vicario di ciascheduni Luogo discacci i Leprosi dalla sua Iurisdizione Cap.° LXXV. — — — — 33

Della pena di chi smela, o toglie Cuppi di Ape Cap.° LXXVI — — 33:

Che li manescalchi non possino cauare sangue ad alcuna Bestia nelle strade publiche Cap.° LXXVII — — — — — — 33:t

Della pena di chi caua fuori del Marchesato Grano Biade, ò Prascie Cap.° LXXVIII — — 33:t

Della pena di chi non pagha i Darij à debiti tempi Cap.° LXXVIIII — — 34:

Che ciascheduni Vicario discacci le Donne di mala fama dalla sua Iurisdizione Cap.° LXXX — 39:

Che i Lauoratori non mietino, ò battino senza licenza del Prone Cap.° LXXXI — — — — — 39:t

Delle misure, e passetti giusti Cap.° LXXXII — — — — — 40

Della pena de gl'Osti, et altri, che uendono il uino con misure non giusto Cap.° LXXXIII — — — — — 40:t

Che nessuno lavori i giorni coman=
dati dalla S.ta Madre Chiesa … 11:
LXXXIX. — — — a

Chi tiene l'Animali Calcitrosi, ò
che danno di Corno Cap.º LXX
XV — — — — — a … 11

Della pena delle Donne, che sti
lano in luoghi prohibiti, ò
che incigliano Cap.º LXXXVI a … 11 b.

Della pena chi butta Bestie mor=
te nelle strade, ò ne fossi
del Castello Cap.º LXXXVII a … 12

Della pena di chi butta acqua
ò sporchitie dalle Finestre … 12
Cap.º LXXXVIII — — a

Che ogniuno spazzi il sabbato
innanzi la sua Casa Cap.º … 12: b
LXXXVIIII — — — — a

Che ogniuno tenga li Necessarij,
e Chioche Coperte, e serraz
te Cap.º LXXXX — — a … 12: b

Delli Orticelli, e Testi da non te=
nersi in luoghi da nocere ad
altri Cap.º LXXXXI — — a … 12: b

De Porci Panicati Cap.º LXXXXII a … 13

Che nessuno possa uendere Carne di Bestie Canicate ò Ama-marbate Cap. LXXXXIII a 83:

Della pena di chi uendemmia innan-zi al tempo di uendemmiare Cap. LXXXXIV a 83:t

Della pena di chi butta Cose brutte in Fonti Pozzi, e Ciserne Cap.o LXXXXV a 84 —

Che li Mugniai debbano pigliare la molenda con misure giuste, e sigillate Cap. LXXXXVI a 84 t.

Delli Cani da tenersi legati a' certi tempi Cap. LXXXXVII a 84 t

Della pena di chi guasta li Tagliari Cap. LXXXXVIII a 85 —

Che ogniuno del Marchesato faccia l'Orto Cap. LXXXXVIIII a 85:t.

Che nessuno uccelli col Bucino, ò Reti a' Starne Cap. C. a 85.t

Che nessuno faccia Capanna, ò Case tetto con paglia dentro a Castelli Cap. CI. a 86

Della pena di chi occupa le vie publiche Cap. CII a 86

Delle vie guaste da rassettarsi da' vicini Cap.o CIII a 86.t

Delle riparate da non farsi a' fiumi a danno de' Mulini Cap. CIV. a 87.

Che nessuno scavi il fossato d'altri ò commune, senza licenza Cap. CV. a 87.t

Che chi butta bruttura ò sassi per Mura, e fossi de Castelli sia tenuto levarli Cap. CVI. a 87

Che nessuno di Cascio, ò d'Aglio metta il fuoco in Siepi ò Secce Cap. CVII a 87.t

Che nessuno scavi il fonte ò pozzo d'altri senza licenza Cap. CVIII a 87.t

Che nessuno del Marchesato, contro l'altro cerca Leggi, ò opinione a' Giustizia Cap. CIX a 88.

Della Gabella del passo Cap. CX. a 88.

Delle Monete Cap. CXI. a 88 t.

Che si prouede che li Sentenze de Arbitri [illegible] a 89

In Nomine Iesu Xpsti Amen, et ad honorem, et reverentiam omnipotentis Dei, et Gloriose semper Virginis Matris Marie, et omnium Sanctorum, et Sanctarum, et ad honorem, et reverentiam sacre sancte Romane Ecclesie, et ad honorem et Magnificentiam Dominorum Marchionum Castri Montis S.te Marie, et aliorum Dominorum, et ad bonum, et Pacificum statum, et tranquillum, et incommutabilem Comunis d.i Castri Montis S.te Marie, et eius Curie, et omnium habitantium in d.o Castro, et eius districtu.

Del Modo di Fare Petitioni, ò Agitare Cap.o p.mo

Statuimo, et ordiniamo, che qualunq. persona, che vorrà fare petitioni, ò Agitare con qualche persona, vada avanti li SS.ri Marsi, ò veram.te avanti uno di essi, ò loro vicari, ò domandi licenza, che il Balio del Comune citi quello che vorrà avanti dd.i SS.ri Marsi, ò avanti alcuno di essi, ò vero vicep.i, et havutasi licenza d.o Balio citi quella persona, ò persone personalm.te, ò a Casa fedelm.te a Comparire nel termine, che dirà la Citatione avanti dd.i SS.ri ò alcp.i d'essi, ò loro vicp.i, con nominare il Nome di quello che l'hà fatto Citare sotto quel giorno, ò Termine che deve Comparire, ò sotto quel giorno, che cade la Citatione, il Balio riferisca

scrive al Notaro del Comune del Monte, e d.ta referenda si scriva nel Quinterno per d.o Notaro confor=
me alla referenda di d.o Balio, al quale si deb=
ba credere, conforme il Nost.o Lauda à scritto.
Item che per Mandato di dd.i SS.ri Massi, ò alcuno di essi, ò
Vicep.e si debbino fare le Citazioni per il Balio del Comu=
ne, contra i minori, et Eredi nella Piazza del
Comune del Monte d.o Massi, et alle Case di dd.i
Eredi, ò Minori, e doppo dd.e Citazioni si scrivino
nel Quinterno per d.o Notaro, et il termine assegnia=
to per la Corte, a d.i Minori, et Eredi; il qual termi=
ne debba essere almeno di tre giorni, e si creda
alla relazione di d.o Balio, come sarà scritto per d.o
Notaro. Item che d.o Balio, che havrà Citato debba
fare la sua referenda fra tre giorni alla pe=
na di dieci soldi de denari; Item che il Notaro del
Comune possi dare licenza di Citare li Debitori, di
alcuno, ò altra persona che vorrà fare Citare, e d.a li=
cenza vaglia, e tenga, come che fosse data da dd.i
SS.ri Massi, ò da loro Vicep.e, ò d'alcuno altro di loro.
Item che le persone che sono del Monte, e sua Corte
si possino Citare per il Balio del Comune nella Piazza
del Monte a comparire fra termine di tre giorni, e
se non verranno a rispondere se li debba fare sape=
re per lui, ò per il Balio del Comune ne luoghi doue
stanno nel Territorio del Monte, e sua Corte, come si con=
tiene di sopra, e d.o Modo si osservi a richiesta
per via di quarantigia, pur che se richiedino con=
forme altro noce, et termine conosce et Capitolo de
quarantigia

In che modo si proceda contra Contumaci Cap.° N.° C.°

Statuimo, et ordiniamo, che se il Reo, ò Rei non compari-
ranno nel termine della Citatione d.ti SS.ri
Marchesi, ò loro Vic.rj, ò uno d'essi proceda se-
condo la domanda dell'Attore contra il Reo,
ò Rei, come contra Contumaci alla pronun-
zia nelli Beni di tale citato per Causa di debi-
to dichiarato, ò per Instrum.to, ò per Giuram.to de nuo-
uo da darsi contra li d.ti Rei pr.ma ne Mobili
2.do nell'Immobili tanto sopra tutte ragioni, et
attioni, la quale Tenuta, ò Esecutione se sarà
stata sopra Mobili sia tenuto il Creditore per
dieci giorni, e se di Cosa Immobile per venti gior-
ni da correre dal giorno della esecutione, ò tenu-
ta fatta, ò pigliata per denuntia che sarà fatta
dal Balio in persona, ò a Casa nella quale sole
habitare, e che la d.ta Tenuta che ha dato per
ordine di tal persona, tra qual termine di die-
ci, ò di venti, ò pure ogni tempo innanti alla
giudicatione, ò vendita da farsi di d.ta Tenuta
sia lecito al Reo la Tenuta sua recuperare
volendo all'Attore rifare le spese, e dare legit-
tima sicurtà di stare a ragione, e pagare
il Giudicato, e se malam.te s'opponesse, che non
fusse Idonea la securtà, rimanghi in promes-
sione della Corte se d.ta sicurtà sia Idonea, ò nò,
e parendoli Idonea l'accetti, et ammetti, non ostante

sante la Contradittione dell'Avversario, e facto questo se li faccia restituire la Tenuta, e questo hab= bia loco nelli Debiti dichiarati per Testimoni, Insg.to o Giuram.to, sopra il quale Istrum.to non debbi servar= re guarantigia, ma sopra l'Insg.to nel quale si ser= va la guarantigia, in niun modo il Debitore sia inteso se volesse rifare le spese, o dare sicurtà, e recuperare la Tenuta come sopra, e se quello Conta il quale sarà stata data la Tenuta di Cose Mobi= li, o de ragioni, o attioni, non refacendo le spese e non dando securtà di stare a ragione, o di paga= re il Giudicato come s'è detto fra d.ti Termini, e non verrà, e la d.a Tenuta sia stata tenuta per dieci, o venti giorni sia tenuta la Corte a dimanda del Actore farla Bandire per il Balio del Comune tre volte nella Piazza del Comune del Monte con alta voce, e ciascheduna Termine di d.o bando sia di tre dì, e dica il d.o Balio, che se alcuno volesse la d.a Tenuta vendere, ò comprare, qualche una cosa opponere, ò dire contro quella perche non si venda ò sia aggiudicata, ò data in pagam.to al Creditore venghi fra tre dì ad opponere e contradire, al= trimente si darà al più offerente, ò vero si darà in pagam.to, et aggiudicarà al Creditore per il suo Credito, ò per le spese, e se niuno venisse alla Corte sia tenuto farla stimare per due prossimi vi= cini della Cosa data in Tenuta, se la Tenuta sarà fra dieci Libbre e se sarà sopra dieci Lib= bre per quattro stimatori della Cosa vicina, e in= tendano

sendano li più prossimi vicini quelli delli qua:
li sonno le Terre più prossime, o li Lavora:
tori di quelle, o altri che alla d.ta Corte più
paresse, e fatto questo sia tenuta la Corte
se non fusse alcuna Cosa promessa dare
et adiudicare in soluto al Creditore per il suo
Credito, e le spese fatte, detratta la terza
parte della stima, e vi vendi a lui per l'ese:
cutore, ò Balio del Comune, con l'autorità
ò Decreto della d.ta Corte da interposti, e se
quello che li è promesso non volesse pigliarlo, il
Creditore sia astretto dalla Corte a piglia:
re la d.a Tenuta per il suo Credito, e per le spese
secondo il Modo sopradetto.

Item che sia lecito al Debitore ogni volta che
vorrà fra l'Anno, computando dal dì della
fatta Adiudicatione recuperare la d.ta Tenu:
ta, pagato prima il Debito, e rifatte le spese
al Creditore, e li frutti presi della Tenuta non
si computino altrim.te; ma passato l'Anno
in modo alcuno non sia più inteso, e da poi
che il Balio haverà fatta relatione alla Cor:
te che non si trova niente che i Beni di Colui
contro il quale, è stato pronuntiato, de i qua:
li possa essere satisfatto il Creditore, il Cre:
ditore possi incontinente agitare con l'attio:
ne ipotecaria contra li Possessori de Beni
di quello, contra il quale, è stato pronuntia:
to senza altro Processo d'esecutione da farsi,
e

o senza dua altra sentenza d'esecutione, vi possa procedere nella Ipotecaria sommariamente senza Libello, senza Contestatione di Liti, pretermessa ogni solennità, et ordine di ragione, non ostante alcuna Legge, ò statuto in contrario, e le cose predette habbino luogo nelle Cause pendenti preterite, e future.

Item s'aggiunge il presente Capitolo, che se alcuno Balio doppo che sarà stato pronuntiato, sarà mandato per fare la Tenuta, e non l'habbia trouata allora quello contra il quale sarà stato pronuntiato, che egli assegni suoi Beni tenuta sufficiente, e se non l'assegnierà possi tal Debitore essere tenuto personalmente doppo la relatione fatta alla Corte per il Balio delle cose predette, alla relatione del quale Balio si stia, e si creda.

Come si proceda se il Reo Comparisse
Cap.o 3.o

Item statuimo, et ordiniamo che se il Citato Comparisse nel termine della Citatione se li offerisca il Libello dell'Attore, se li sarà domandato, e se li dia termine di tre dì al Reo, nel quale venga a rispondere al Libello dato, e se nel termine del Libello dirà non essere tenuto si contesti la Lite e segui si di Calunnia per l'Attore, et il Reo, e da poi si dia termine di dieci giorni alle parti a prouare, produrre, et opponere tutto quello che vogliano, ò possono di ragione per la prima 2.da e 3.a dilatione

ne; E se saranno esaditi Testimoni in d.ta Ca=
usa, doppo che haueranno deposto si ricerca=
ta la Parte Auuersa, contro la quale sono sta=
ti condotti li Testimonij, a vederli publicare
et essi publicati si dia il termine perentorio
di cinque di ad opponere, o dir contro li Tes=
timonij, quanto contra li detti loro, e passati
li detti termini, si dia alla parte termine pe=
rentorio di tre di, a pigliare li Atti, e due di
ad allegare in Causa, oltre li detti tre di; e di
poi si proceda alla sentenza diffinitiua, ci=
tate le parti ad udire la sentenza diffiniti=
ua p. il di perentorio, quale questione se sarà
di cosa immobile, la Corte sia tenuta de=
terminare fra quaranta giorni utili doppo la
contestatione della Lite, o se sarà di cosa mo=
bile fra venti giorni utili, se non starà p.
l'Attore, che non si spedisca la Causa. E le
predette cose habbino luogo se quello, che si do=
manda, ò denari, ò altro passerà la somma di die=
ci libre, nel qual caso si faccia la contesta=
tione della Lite, e se il Reo citato non com=
parisca si proceda come nel precedente cap.o si
contiene. E se la questione sarà di dieci lib=
bre in giù non si contesti la Lite, ma se dia
il Giuram.to p. la Corte di più meglio li parrà
saluo che altri non prouassi p. Testimonij, ò vero
Instr.i; ò altra proua la ragione che vi pre=
tende

venda; Item che dalla sentenza data nella som=
ma di dieci soldi in giù, non sia lecito appellare
e l'appellante non sia inteso, e le cose predette
habbino luogo nelle cose Civili solam.te; Item se
quello che domanda il debito sopra la somma di
dieci soldi offerirà di dare il Giuram.to al Reo la
Corte sia tenuta sforzare il Reo a Giurare,
e secondo il Giuram.to del Reo decida la questione
e se il Reo non volesse Giurare, si dia il Giuram.to
all'Attore, e la Causa si decida come s'è detto.

Dell'Avvocati a darsi a chi non l'hà Cap.o 4.o

Item statuimo, et ordiniamo che la Corte sia tenuta a
dare l'Avvocato a chi lo domanda a spese di quello,
e che il salario dell'Avvocato sia giusto, e convenien=
te, salvo quello Avvocato che l'altra parte
havesse condotto, e li havesse promesso il salario, ò
dato la sicurtà, e salvo quello, che havesse in scritto
promesso aiutare l'altra Parte, ò che li havesse
dato sopra ciò consiglio; Item che la Corte
sia tenuta costringere l'Avvocato ad accettare, et
Avvocare per chi lo domanda, Imponendoli la pena
di dieci soldi il dì, che lui non Avvocarà, ò non ac=
cetterà d.a Avvocatione, doppo che li sarà coman=
dato dalla Corte, et il Precetto li si faccia una
volta il dì, e quel dì che non havesse il Precetto
non paghi pena, e fin tanto che la Parte non
hà ottenuto l'Avvocato, da che l'hà addimandato
alla Corte, non li Corra termine alcuno.

Dello

Delle Ferie della State, e della Vendemia Cap.o 5.o

Item statuimo, et ordiniamo, che le Ferie della state, e della Vendemia se osservino in q.to modo cioè, che le Ferie della state s'intendino, et essere siano dalle Calende di Luglio insino alla Festa di S.ta Mar.a d'Agosto, e le Ferie della Vendemia siano da mezzo Ottobre insino alle Calende di ottobre e siano, et esser debbino le Ferie in onore di Dio, e Santi; tutte le Feste della Gloriosa, e Beata Vergine Mar.a e di tutti li Apostoli, et Evangelisti, la Natività di N. S. G. C. con la sua vigilia, et il d.o della sua santis.ma Pasqua della Resurretione, con l'ottava, etti i giorni della Domenica, e tutti li altri, salvo li soprad.ti di Civili, e Juridici, e si debba tenere ragione.

Delle Tenute da darsi espedite Cap.o 6.o

Item statuimo, et ordiniamo, che se ad alcuna persona sarà stata data la Tenuta per la Corte, e per sentenza fatta da quella, se li dia spedita, talm.te che quello contra il quale è stata data, in niun modo la possa possedere, ne per altra persona, insino a tanto che il Creditore non sarà satisfatto del debito

debito, e delle spese sue, e se luserà pagli di pena soldi dieci se sarà di Cose Mobili, e se sarà stabili, pagli soldi Venti per ciascheduno di.

Item che niuno Forastiero del Monte, ò suo distretto, ò vero Continuo Habitatore di quello, sia data Tenuta oppodita contra alcuno del Monte, ò suo distretto sino alla Venditione, ò darsi in soluto, che si ha da farsi.

Item che se alcuno Balio del Comune piglierà la Tenuta di Cose Mobili, possi, e sia Tenuto a petitione del Creditore metterla in Deposito appresso quello che a lui piacerà, e vorrà del Monte, e suo distretto, e quello appresso del quale si deponerà sia tenuto a petitione del Cred.re, ò del Balio riconsegnare, e restituire d.a Tenuta al Cred.re, ò Balio, e che non la resegnierà pagli alla Corte cinque soldi di pena se sarà dinuntiato dal Cred.re, e nondimeno sia tenuto a reassigniare d.a Tenuta al Cred.re

Che gl'Avvocati non Instruischino le Parti
Cap.o 7.o

Item statuimo, et ordiniamo, che il Essamat.re doppo che sarà giurato di Calunnia non debba Istruire la Parte che harà Giurat.to di Calunnia, dicendoli di così, ò vero rispondi Così, e a questo modo, e se l'Avvocato, ò Essamat.re contrafarà pagli di pena soldi dua de denari alla Corte, e quando le Parti hanno da rispondere con Giuram.to l'Avvocato, ò Essamat.re

Procuratore non sia presente, ma si debba remouere, e non se li dia dilatione ad alcuna delle Parti, quando di fatto proprio sonno Interrogati, o alcuna delle Parti dimandasse termini a deliberare nel fatto proprio, se le dia ad Arbitrio della Corte.

Del Rendere Ragione nel Castello di Monte Cap.o 8.o

Item statuimo, et ordiniamo, che se renda ragione nel Monte S.ta Mar.a ad ognuno che la di[man]derà, e non se negli salvo nelli di feriati, senza reformatione o partito fatto dal Sig.re Mar.se, o uno di loro, o dal suo Vic.o; et altri Ministri, non se negli la ragione ad alcuno, et a ciascheduna Persona del Monte S.ta Mar.a, e suo distretto sia tenuta di tutti, e singoli Debiti, e Crediti rispondere alla Corte delli Sig.ri Marchesi, e se alcuno non volesse rispondere a d.ta Corte, non li amministri ragione contro gl'Altri di d.o Castello, e sua Giurisditione in Cause Civili, e Criminali, e questo Capitolo sia preciso, e non riceva, ne riceuere possi Interpetratione.

Del Salario spettante alla Corte Cap.o 9.o

Item statuimo, et ordiniamo, che quando si pronuntia

nunzia la Tenuta in Contumacia, la Corte pos-
sa pigliare solam.te dodici Denari per Libra dall'Attore
e quando si fa il Precetto in Confesso ad Alcuno, che
confessi il Debito, similm.te dodici Denari per Libra,
quali paghi il Debitore, e quando si Contesta la Lite
dodici Denari per Libra, quali paghino l'una, et l'altra
Parte, cioè sei Denari per ciascheduno di loro, et al-
trim.te non si possa pigliare salario, ancorche si
facessi Sequestro contro alcuna Persona &.

Del Salario del Notaro del Comune del Monte
Cap.o 70.

Item statuimo, et ordiniamo, che il Nog.o del Comune del
Monte per la Scrittura della Citazione tolghi un Dena-
ro per pronuntia, della Tenuta due Denari per scriver-
ne la Tenuta due denari per scrivere il Libello un
quattrino, per contestare la Lite, e per l'eccezioni
due Denari per parte, per Copia altrettanto per cias-
cheduna parte, per positione un Denaro, per ammettere
il Testimonio quattro Denari, per la Copia del Testi-
monio, e publicatione sette Denari per ciascheduno
no Testimonio dall'una, et altra Parte quando
se darà il Titolo. Per la Scrittura del Bandimen-
to quattro Denari, per l'Interlucutoria quando se
dà publicata sette Denari, sino alla quan-
tità di Cento soldi, e dalli Cento soldi in sù
quando se dà publicata due soldi de dena-
ri possi pigliare per Ciascheduna Libra del
Cogito

Rogito da farsi quattro denari, della Cancellatura del Rogito tre denari, e se pigliasse più di quello contiene il Capitolo sia tenuto a farlo senza alcuna Mercede &c.

Del Salario dell Balio Cap.° 11.

Item statuimo, et ordiniamo che il Balio del Commune del Monte, pigli nel Castello del Monte per ciascheduna Citatione un denaro per Tenuta nel Monte, due denari, et altrettanto per il Balio del Castello. Per il sequestro due denari, e per la Citatione, ò Tenuta per tutta la Corte di d.° Castello quattro denari per il Bandim.to della Tenuta due denari, e per li dd.ti prezzi sia tenuto il Balio fare tutte le cose sopradette, sotto la pena di due soldi de denari per ciascuna volta, che contravenirà a petitione di ciascuno, che ne facessi Instanza, e se pigliarà più oltre nelli sopradd.ti Casi, paghi la d.a pena tante volte quante contrafarà. Per li altri pegni, che pigliarà d'altri, o ordine della Corte, se li paghi nel Castello, e Ville secondo il Modo della Tenuta da darsi, liquali pegni, che ad alcuno haverà presi, ò tolti debba restituire per ordine della Corte a chi li havesse tolti, e se non volesse restituirli nel termine datoli dalla Corte, paghi cinque soldi di denari per pena per ciascheduno

ciascheduno pegnio non restituito, et ciascheduna volta, e le d.e pene si paghino de fatto dal d.o Balio senza altra contraditione, e che nondimeno sia tenuto il d.o Balio restituire detti Pegni, e l'Imbasciata fare sotto la d.a pena. Quali Balij siano esenti dalli Dati, et ogni altra fatione, e faccino l'Imbasciate del Comune senza alcuno pretio. §.

Di quali Cose non se dia Tenuta a Forastieri Cap.o XII.

Item statuimo, et ordiniamo, che a nessuno Forastiero se dia in Tenuta contra le Persone di Monte S.to Mar.o, ò suo Distretto alcuno Boue domato da Giogo, ne Feramenti da Lauorare, ne Armi, ne Panni da Dosso, ò da Letto per alcun Debito. §

Del Precetto della Quarantigia Cap.o XIII.

Item statuimo, et ordiniamo che tutti li Not.ri di Monte, e suo distretto siano tenuti quando rogano Instr.i, in d.ti Instr.ti ponere il precetto de quarantigia, e comandare alli Debitori per quarantigia, che nel termine a loro fatto paghino, et osseruino tutto quello che nell'Instr.o si Contiene, saluo che, se alcuno delle Parti contradicesse, che il Precetto della quarantigia non si facesse, e che il Precetto della quarantigia nel Instr.o non si ponesse di volontà delle Parti, e la d.a quarantigia habbia forza, e valore di sentenza, e di Confessione

sione, e la Corte sia tenuta a pagare tutto
quello, che nell' Instr.o Guarantigiato si contie=
ne, a quelli, a quali è stato promesso, constrin=
gendoli promissori, o suoi heredi, o successori
a pagare tutto quello, che dice l' Instr.o fra
dieci di continui, doppo che sarà domanda=
ta l'esecutione, in ogni tempo, et in ogni or=
dine, e solennità di ragione remossa, e
corrino li dd.i dieci dì, dal dì d.tta Citatione
fatta per il Balio del Comune, la quale si deb=
ba scrivere per il Not.o del Comune nel suo
Quaderno, e la Citatione si faccia in q.to
modo, A petitione et Instanza del Creditore,
sia citato il Debitore per parte della Corte, e
suo herede, che tra cinque dì continui compa=
risca ad opponere, et opposta provare l'ec=
cettioni del pagam.to fatto contra il tale Precetto
della guarantigia, che il tale domanda sia
eseguito contra di lui, la quale eccettione
di haver pagato so posti, e si debba provare
fra cinque altri dì susseguenti per Testimonij
Idonei, o per Instr.o il debito cancellato per volun=
tà del Creditore, o vero per rogito cancellato,
o per Instr.o di fine, e quietanza, e siano q.te
Prove valide, e ferme, e si habbino per Prove
piene, e sufficienti, e contra il Precetto della
Guarantigia non si possa opponere, ne
provare

provare alcun altra eccettione, che d'havere pagato
solam.te, e se il pagam.to del debito non sarà pro:
vato fra dieci dì, allora la Corte, doppo li dieci
dì, à petitione del Cred.re, ò suo Erede, senz'altro
m.te citare il Reo, ò suoi Eredi, sia tenuta man:
dare ad essecutione il d.to Precetto di quarantigia de
facto, et à petitione del Cred.re, ò suo Erede, ò di al:
tri à di la ragione sua havesse concesso, facen:
do la Corte personalm.te retenere il Debitore, e suoi
Eredi sotto Custodia, sin che il Cred.re sarà soti:
fatto della sorte principale, e delle spese.
Item se li predetti Debitori non si lasciaranno piglia:
re, e menare prigione, li dia la Famiglia
della Corte, per pigliare d.ti Debitori, e far la guar:
dia à d.d.ti Debitori li Balij, e famiglia della
Corte, per la d.ta Custodia habbino per sua Mercede
dal Cred.re due soldi de denari, per il dì, e la Notte
di d.ta Guardia, per ciaschaduno di d.ti Balij, e Fami:
glia le quali spese il Debitore sia tenuto al
Creditore restituire ad ogni sua petitione, e
le d.te spese se il Deb.re sarà custodito, sarà per un
mese, e da indi in sù habbino le Guardie sei de:
nari per uno, per ciaschaduno dì, le quali Guardie
si faccino con sollecitudine, e non debbino
relassare li Debitori senza licenza della Corte,
e se d'essa faranno il Balio, e Famiglia, siano
tenuti, et obligati loro à pagare del loro pro:
prio il Debito per il quale facevano d.ta guardia

e se

e che il Balio, e Famiglia cessasse e non vo=
lesse pigliare, ò guardare il Debitore come
di sopra da poi che li sarà Comandato dalla
Corte, paghino ciascheduno di loro soldi
venti per ciascheduna volta. Item diciamo
che dalla pronuntia, et esecutione della
guarantigia, e del precetto guarantigiato
niuno possi appellare, ne dimandare che sia
casso, o revocato, in che modo, e forma stia.
Item che questo Capitolo sia preciso, e non se
ammetti alcuna Interpretatione, ne alcuna
parte di esso, e non possi per alcuno Consiglio,
ò Rogito che l'havesse scritto essere Interpretato
detto precetto di guarantigia. Item diciamo che
di poi che il Debitore sarà detenuto, e Custodito
non possi fare Contratto alcuno al Debitore fino
a tanto che sarà detenuto, e se lo farà non
vaglia, ne attione alcuna resulti detto Contratto.
Item che la Corte non possi passare, ne muta=
re il Precetto della Guarantigia. Item che la Corte
sia obligata fare giurare al Creditore, e che
nel suo luogo fusse succeduto di non essere sa=
tisfatto in tutto ne in parte di quello che con=
tiene il Precetto di guarantigia, quando si
concede l'esecutione, e questo habbia luogo in
tutti l'altri Contratti fatti inanzi per il passa=
to da dieci Anni in quà, e questo Capitolo della

guarantigia

guarantigia di parola in parola s'osservi in tutte le guarantigie fatte nel Monte S.to Mar.o, e suo distretto, tra gl' Huomini di d.o Monte, e suo distretto, e Forastieri, ò vero altri di loro, e fra persone di qualsivoglia conditione, e loro scritte per Notaro del Monte, ò suo distretto, ò Forastieri, purche nel Monte di S.to Mar.o, ò suo distretto siano fatti: Ma nell'Instrum.ti di guarantigia fatti fora del Monte, e suo distretto, e scritti per qualsivoglia Notaro, etiam Forastiere, ò Terrazano, ò destrettuale del d.o Monte, et di luogo, e si osservi in q.to modo cioè che se nel luogo, ò fuora di quello forastiere si esequisse la guarantigia per gl' Huomini del Monte, e suo distretto, contro i forastieri, in quello modo, e forma si eseguisca nel Monte, la guarantigia contra gl' Huomini del Monte e suo distretto, per forastiero, e per gl' Huomini del d.o Monte, ò vero distretto, contra li forastieri, e non altrim.te, ne in altro modo s'osservi d.a guarantigia nell' Instr.ti fatti fuora del Monte, e suo distretto per qualsivoglia Notaro, etiam forastiero. Ma nelle guarantigie fatte tra forastieri solam.te fuora del Monte, e suo distretto non habbia luogo q.to presente Capitolo, ne si osservi in modo alcuno, ma si osservi la ragione Comune. Ma nelle guarantigie fatte, e Contratte per qualsivoglia Notaro fra gl' Huomini del Monte, e sua Corte, s'osservi in tutto il presente Cap.lo Agg.iunto

giungendo al presente Cap.° che a petitione del Cred.re, ò per rigore dell'Instr.° della quarantigia la Corte debba comandare al Debitore che non si parta dal Castello del Monte, sino a tanto che non haverà satisfatto, e pagato il Debito, e le spese, e se contrafarà, ed il Debito sia da dieci libre in giù paghi cinque soldi de Denari, e la d.a pena la Corte faccia pagare de fatto a petitione del Creditore. &

Che li Debiti vecchi di venticinque Anni Non si Riscotino Cap.° XIIII.

Item statuimo, et ordiniamo, che se alcuno Forastiero havesse Carte vecchie da quindici Anni in dietro di Credito, che dovesse havere contra alcuno del Monte S.to Mar.o, ò del suo distretto, e d.o Debito non l'havesse addimandato per d.o tempo di quindici Anni, ne Mosso lite alcuna, passato d.o tempo non sia più inteso in Giuditio. E che niuno del Monte, e suo distretto non debba ne possa Comprare da Alcuno Forastiero d.ti Crediti, e Debiti, che passino d.o tempo di quindici Anni, ne riceva da loro l'Actioni, ò Ragioni di quelli; e se contrafacesse non vaglia, ne tenga tal Cessione, ò Compera, e li dd.ti Debiti vecchi cedati, ò venduti non se ne tenga Ragione in Giuditio.

ditio; Che nessuno del Monte, o suo Distretto, Aggiungendo ancora à qto Capo; che niuno Debito fatto da venti Anni in dietro possi essere dimandato d'alcuna persona del Monte, ò sua Corte, e di tali Debiti non se ne tenga, ne amministri Ragione da quel tempo in qua, che tal debito potea essere Juridicam.te addimandato, et habbi luogo passato, nel pnte, e futuro, eccettuando però da qto Capo le Cause de Datij, nelle quali non habbi luogo alcuna prescrittione di tempo introdotta per qualche Statuto, ò per la disposizione della Legge Civile, o Canonica, e dagli qti Statuti alle Cose presenti, preterite, e futuro.

Delli Instri de Debiti che se restituiscono Capo XV.

Item Statuimo, et Ordiniamo, che li Credri essendo ricercati dalli Debitori debbano restituire l'Instri delli loro Crediti pagati, e sodisfatti, se tali Instri havessero havuti, o potessero havere appresso di loro, ò vero la Corte astringa il Credre à giurare che non hà di Instri; e che per non l'havere, non hà fatto frode alcuna, e giurato che haverà il Creditore faccia un Instro di quietanza al Debitore valido de ragione, ad il senso del savio del Debitore, alle spese di esso Debitore, e lo faccia Cancellare i Rogiti, et Instri già fatti

delli

delli debiti pagati, e la Corte astringa a fa=
re le cose predette, Essi Cred.ri già sodisfatti
fra dieci dì, che saranno richiesti dalli Deb.ri
e che le sarà comandato dalla Corte, che lo
faccino, e se il Cred.re non lo farà in d.o termi=
ne di dieci dì sia condannato in cento soldi
di pena, la metà delli quali sia della Corte
e l'altra metà del Deb.re e nondimeno il Cre=
ditore sia obbligato a fare, et eseguire tut=
te le cose sopradette, e la Corte possi fare le so=
pradette cose in ogni tempo feriato, e non
feriato &.

Di chi domanda il debito pagato Cap.o XVI.

Item statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona
addimandasse il debito pagato debba pagare
a quello contro chi domanda altrettanta quan=
tità, et altrettanto paghi alla Corte di pena
e questo s'intenda ne principali contraenti,
e non nelli heredi, e se uno fusse debitore in
più cose, e paghi parte de debiti, specifican=
do per qual paghi, per quello s'intendi essere paga=
to, altrim.te s'intenda pagato per quello che
più al Creditore piacerà d'essere sodisfatto,
e ciascheduno pagam.to si possi provare per due
testimonij idonij, e degni di fede, et a petitione
di chi sarà molestato dal Cred.re per il debito pa=
gato.

gato sia tenuto dare sicurtà d'Indennità, e di pagare le Cose predette se apparisse mai tal debito essere stato pagato.

Che li Principali, e Fideiussori siano Conservati senza danno Cap.° XVII.

Item statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona dicesse, ò vero allegasse haver fatto sicurtà ò vero essersi obligato come Principale per altri, dalla quale obligatione domandasse essere cavato, ò Conservato Indenne, debbi provare tale Fideiussione, ò principalità et obligat.ne fatta per altri, per un Testimonio di bona fama, ò per Instr.o publico, ò vero per quella persona appresso della quale s'è obligato come Principale, ò come sicurtà, et ancor per suo Giuram.to novam.te da darseli, che se per uno di questi modi lo proverà, la Corte ad Instanza di chi lo addimandasse, ò suo herede constringa quel tale per il quale sarà stata fatta tal securtà, et obligatione di principalità, a stare retenuto personalm.te nel Stinche, alle spese di chi sarà retenuto, per il quale si pretende essere stata fatta la securtà ò altra obligatione di principalità, sino a tanto che quel tale, ò suoj heredi, saranno Conservati senza danno totalm.te. E se quel tale securtà ò principalm.te obligato, ò suoj heredi dicessero essere stati dannificati d'alcuna somma di denari per d.a Causa, in quel Caso se stia al Giuram.to suo ò loro, con p.to però che la Corte p.ma che dia il Giuramento

mento, si facci specialm.te assegniare le Cause
del d.to danno patito, quali assegniate dica il Giud.to
a chi l'addimanda, che tanto danno hà sostenuto
p. d.te Cause, e che veramente domanda, e non
vere le d.te Cause, e d'allegarne, e fare questo
la Corte astringa quel tale a cauare di si=
curtà, et obligatione, che principalità quell'
obligato, e suoi heredi dal d.to danno, e li con=
servi totalm.te Indenni, e senza danno, e l'as=
segniare le Cause del d.to danno patito, dell'
luogo quando eccedesse la sorte, o del prossimo
fatto, p tal causa non si possa appellare, e chi
s'appellasse non fusse inteso, e tutte queste co=
se sia tenuta la Corte a fare, et eseguire in=
nanzi al termine del pagam.to da farsi al cre=
d.re, e di poi ogni volta, et ogni tempo, che sarà
ricercato senza libello, e senza altra solennità
di ragione nelli dì feriati, e non feriati, fa=
cendoli ritenere personalm.te nel Monte p li Ba=
lij, ò altri famigli della Corte, nel modo che a
quel tale obligato piacerà, che si faccia, ò a
suoi heredi, e non possi senza licenza specia=
le di quel tale stante obligato partirsi dal Mon=
te, insino, che non l'haverà cauato senza
danno, e tutte l'altre cose sopradette, e Infatto habbi

no

no luogo nelli Masdi, o Femine maggiori, & Minori d'
età privilegiati, ò non privilegiati sicurtà di Tu=
tori, ò Curatori, di Pupilli, et Adulti, e se gl'ò di la
fatto la sicurtà, ò principalità, ò suo Erede sarà ci=
tato, di far tre di Comparire a sauarlo di sicurtà,
ò conseruarlo senza danno. la Corte sia tenuta non
Comparendo in d.º termine, a petitione di quello obli=
gato, ò d'ò sicurtà, ò suoi Eredi, con Giuram.to esse=
re stati dannificati, ò se bene non fusse dannifi=
cato, ò volesse uscire d'obligo, la Corte sia tenuta
pronuntiare, e darli la tenuta de i Beni suoi, e
l'Eredi di quello, pel quale ò stato fatto l'obligat.ne,
p la quantità dell'obligat.ne, ò delle spese legittime fat=
te, ò da farsi in d.ta Causa, Assegniando sempre le
Cause della dannificatione d.i di sopra, ò sia Con=
dennato in Curto [illegible] a petitione dell'obligato, ò suoi
Eredi, se così loro domanno, ò nondimeno sempre sia=
no tenuti a relevare, ò a Conseruare Indenni da d.ta
obligat.ne, ò possi il denuntiante, ò Accusante re=
nuntiare alla d.ta denuntia, che fussi innanti alla
sentenza, ò Condannatione da darsi, ò la Corte
non possi più procedere doppo d.ta renuntia, e se
procedesse non vaglia, ne tenga in modo alcuno, e
tutte le cose sopradette habbino luogo nelle Cause
presenti, preterite, ò future.

Delle Questioni da Dieci soldi sino a Quaran=
ta Cap.º XVIII.

Item

Item statuimo, et ordiniamo, che in tutte le questi:
tioni da dieci soldi in su, insino a quaranta sol:
di basti la prova d'un Testimonio Idoneo con
Giuram.to dell'Attore, o sia d'altri p[er] piena prova.

Delle Terre Comuni non possedute
Cap.o XVIIII.

Item statuimo, et ordiniamo, che quando tra qual:
che persona vertesse questione di Terre Comuni
non possedute d'alc.a persona, la Corte essen:
done richiesta dal Consorte faccia Citare
l'altro Consorte, e Citati i Comparenti, ò
vero non Comparenti, passato il termine,
senza solennità di ragione ammetti le pro:
ve, che dal Consorte Comparente saranno
nominate, e quello che sarà provato forma:
tam.te s'osservi, non ostante alcuna solen:
nità di ragione.

Delle prescrizione della Possessione Cap.o XX.

Item statuimo, et ordiniamo, che se alc.a perso:
na Comprasse, ò permutasse, ò p[er] qualsivoglia
altro titolo acquistasse, Terre, Vigne, Case, ò
alc.a Possessione, la quale havesse tenuta
p[er] dieci Anni, ò più pacificam.te, e quieta:
mente, e d'alcuno non havesse havuta
molestia, ne Lite di d.o tempo, e quello di
chi fusse stata prima fusse stato da die:
ci

ci Anni in giù, dovendo li sudetti Minori lite, da hora innanti s'intenda, che non li possa fare lite, ò questione, ma sia prescritto per quello, che l'haverà posseduto in detto tempo di dieci Anni; e la detta prescrittione di dieci Anni non corra, ne debba nocere alli Minori di quatordici Anni, ne impedire, che non possino dimandare la detta Cosa tenuta, ò possedata.

Item diciamo, et ordiniamo, che se alcuno comprasse, ò permutasse, alienasse, ò per altro giusto titolo trasferisse alcuna Cosa, delli Beni d'alcuno della Casa delli Signori Marchesi del Monte, tal Compra, vendita permutatione, ò Contratto non vaglia, ne tenga quando le Cose predette fussero fatte contro la volontà di detti Signori Marchesi, altramente vaglia, e tenga non ostante li detti Capitoli fatti, e da farsi per l'avvenire &.

Delle Confessioni fatte fuora di Giuditio
Cap.° XXI.

Item statuimo, et ordiniamo, che qualunque persona confesserà fuora di Giuditio presente due Testimonij, dover dare, ò fare alcuna, per qual che giusta Causa, tal Confessione li pregiudichi, e vaglia, e tenga, come fusse fatta innanti ad un Giudice competente.

Della Cosa prestata, ò Depositata Cap.° XXII.

Item

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuna cosa fusse stata prestata, e non se negi tal prestanza, si debbi omninam.te restituire a quello che l'hà imprestata, e se la cosa prestata non si troua, e si dubbiti dl estimatione, sia condennato quello, che l'hà hauta, ò chi l'hà prestata in quanto ella valeua, e si creda che valesse insino a dieci soldi, e da dieci soldi in giu ss Giuram.to di chi l'hà prestata, e da dieci soldi insino a quaranta soldi si passi ss il Giuram.to dll accomodante, ò ss un Testimonio di buona Fama. Ma se nega non essere stata prestata, e si dubbiti dl valore sopra li quaranta soldi, s'ammettino le Proue legittime de ragione commune, e le sopradette cose habbino luogo nel Contratto dl deposito, nelle cause preterite, presenti, e future.

Delli Pegni da Riscuotere Cap.o XXIII.

Item statuimo, et ordinamo, che la Corte faccia osseruare tutto quello, che fra il Cred.re e Deb.re è stato conuenuto, e promesso, e se il Deb.re vorrà riscuotere il Pegnio, et il Cred.re non lo renda, la Corte gli lo faccia restituire, pagato però il debito, e le spese le pagi quello, che non vole restituire il Pegnio, e se il Deb.re non vorrà riscuoterlo, se sarà cosa stabile la Corte recercata commandi al Deb.re che lo riscuota

mese infra tienta di, che non lo prosequirerà si vendà per il Balio del Comune, e quel più del debito, che si vendesse si restituisca al Debitore.

Delli Alimenti da dare Cap.o XXIIII.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuna persona si querelasse nella Corte del Figliolo, ò Figliola suoi, ò Figlioli, del Figliolo, la Corte facci, che li d.ti Figlioli, e Nepoti gli diano l'Alimenti alli Padri loro, che non havessero altro modo da governarsi considerata la qualità delle persone, e quantità del Patrimonio, e facultà di quello, da chi si domandano d.ti Alimenti, e non si possa appellare dal Precetto fatto per tal Causa.

Delli Arbitrij, e Laudi Cap.o XXV.

Item statuimo, et ordinamo, che tutti li Laudi, et Arbitrij da qualsivoglia persona dati, nelli quali le parti habbino consentito, e compromesso li S.ri Marchesi, e loro Ufficiali, ò alcuno de loro siano tenuti Laudi rati, e fermi, ò se saranno di Cose delle quali sarà in loro stato compromesso fatto, salvi li patti, e conventioni in tra essi Compositori, et Arbitrarij, fatti nel Compromesso giusti, et honesti, e non volendo gl'Arbitrij difinire e lodare; La Corte ad Instanza d'una delle Parti, sia tenuta Constringere d.ti Arbitrij a Concordarsi, e lodare, e difinire la Causa in fra dieci dì, da poi che li sarà Comandato, sotto pena di soldi cinque per Arbitro, se sarà la Causa da quindici sol:
di.

di in su, e da li in giù due soldi de denari, e da un termine in su si constringhino li Arbitrij a stare permanenti in qualche certo luogo reserrati senza mangiare, e bere, insino a tanto che si condurranno a laudare, e lodaranno, e se saranno due Arbitrij, e uno si possa stringe= re, e l'altro nò, si ricerchi prima quello, che non può essere astretto, e se luj non vorrà lo= dare, si constringa l'altro a lodare, e quello che lodarà sia come tutti due l'havessero lodato, e li Arbitrij debbino havere p. loro salario sei denari p. libbra da ciascuna delle Parti, e la Corte sia tenuta eseguire li lodi, et Arbitrij come se fussero Sententie legittime, e niuno si possi Appellare, ne appellandosi sia udito.

Delle Donationi, e Vendite Ricercate Cap.o XXVI.

Item diciamo, et ordinamo, che se alcuna persona ricercasse Donatione da un altra persona, sia tenuta pagare alli Creditori del donatoli li debi= ti contratti innanzi la Donatione, insino alla somma della quantità donata, ò cedere l'atione delle cose donate. Ma delli Debiti contratti di poi non sia tenuto, e q.to s'intenda se la perso= na dell Donatore non sia idonea, ò sufficien= te a pagare li suoj Debiti alli Creditori; e si presuma idonea, se provasse legittimam.te pos= sedere Beni stabili, ò mobili valenti la co= sa donata, e questo habbia luogo ne Maschi,

e

ò Femine preterite, presenti, ò futuri, e se alcuno do=
nasse, ò vendesse ad altri Cosa stabile, et il Vendi=
tore, ò Donatore remanesse in tenuta, ò possessio=
ne della Cosa Donata, ò Venduta per spatio d'un Anno
da poi, la Donatione, ò Vendita fatta, si presumi
il Contratto simulato, e niuno pregiuditio faccia
alli Creditori del Donat.re, ò Vend.re

Delle Carte Comuni Cap.o XXVII.

Item statuimo, e Deliberamo, che tutte quelle Persone che
havessero Carte Comuni con altri, la Corte sia te=
nuta a petitione di ciascheduno delli Compagni fare
deponere d.te Carte appresso d'uno Amico Comune,
ò vero appresso di quello, che ci hà la maggiore parte,
il quale sia tenuto mostrare all'Altro Compagnio
quante volte bisognierà, e di questo non se ne pa=
ghi salario alcuno.

Che la prescritione di Cose Comuni non
debba Nocere Cap.o XXVIII.

Item statuimo, et Ordinamo, che qualunque haverà
alcuno Edifitio comune, cioè Casa, Muro, ò altro
Edifitio con altre persone, et uno di quelli habbi te=
nuto, ò usato quell'Edifitio per tempo longo, ò lon=
ghissimo, e quello il quale non l'hà tenuto, ne usato,
ò suoi heredi, non nuoca, ne nocere debba la sopra=
detta prescritione, salvo che quello, che possede non
havesse legittimo Contratto.

Del Muro Comune Cap.o XXVIIII

Item

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno tenesse il muro Comune coperto, e li Stillicidij dell'Acqua cadessero sopra la Casa del Vicino, del quale fusse il Muro Comune, ò vero ci havesse parte, non corra prescritione, e se nella Casa, ò Torre d'altri cadesse lo Stillicidio, sia tenuta la Corte farlo remouere, e discoprire il Muro Comune, se vorrà quello che hà la parte nel Muro alzare l'Edifitio, ò vero usare il Muro saluo che quello, che hà il muro coperto non havesse Murato nel d.o Muro, nel qual Caso non sia obligato il Consorte, se non nelle spese della tela, e q.to Cap.o s'osservi totalm.te, che p. esso non se toccili le ragioni dell'altro. &

Dell'Edificij Comuni Cap.o XXX

Item Statuimo, et ordinamo, che se alcuno havesse con altri un Edifitio Comune, et in esso vorrà edificare, ò vero metterci altre pietre ò sassi, ò legni, ò altre Cose che sono espedienti al suo gusto, ò vero appetito, si dal Consorte del suo p. parte, possi del Comune edifitio rompere, e usarlo, pur che non se guasti, ò vero offendi l'edifitio Comune, e quello, che romparà lo refaccia lui a sue spese. Sia obbligato ancora mantenere, et osservare tutti l'Instr.ti, conventioni, patti, che fussero tra li Consorti, ò passionarij, e loro Heredi, e non si faccia il Contrario nelle Case Mu:ri

ri, ò altri Edifitij comuni, et il Consorte ò Compagnio di quello, che hà murato, non possi il d.º edifitio usare nè metterci legni, ò travi, ò far altro, se prima non li rifarà le spese, che li toccano, cioè la metà di d.te spese da dichiararsi per uno, ò due Maestri periti in tal mestiere

Delli Edifitij Comuni Cap.º XXXI.

Item statuimo, et ordinamo, che nessuno de Compagni, ò Consorti possi usare la Cosa Comune con altri, se non per la rata sua Contingente, che se alcuno murasse nel Muro Comune, più di quello, che il Consorte, ò Compagnio hà murato, ò di questo se ne facesse querela, la Corte constringa quel tale à fare sicurtà di preservare in ogni tempo, che il Compagnio dovesse usare il d.º Muro, et altram.te non possi murare, se non fatta d.a sicurtà, et il Consorte, che non hà murato non possi usare l'Edifitio, se prima non restituisce le spese contingenti à quello, che hà fatto l'Edifitio &

Delli Arbori pendenti da levarsi Cap.º XXXII.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuna persona haverà alcuno Arbore nelle Terre d'altri, e che il Padrone della d.a Terra vorrà dare il Cambio al Padrone dell Arbore, ò veram.te lo vorrà Comprare per giusto prezzo, sia tenuto il Padrone dell Arbore dare, ò consegniare d.ti Arbori al Padrone del Terreno, ò per cambio come s'è detto, ò per il prezzo da stimarsi per due Homini vicini, da Chiamarsi d.ti Huomini dalla Corte, Che

Che

se il Pne̅ dell'Arbore recusa di fare, possa dop=
po il Pne̅ della Terra tall'Arbore mostrare, e dalle
radici estirpare, e questo Capo. habbia luogo
nel presente, nel passato, e nell'avvenire. &

De quali Cose si paghi il Censo
Capo. XXXIII.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuna per=
sona pagasse l'Anno qualche Censo, ò servitio
come a dire due, ò tre Denari ò Biada, ò altra
cosa, ò volesse darlo, ò concederlo ad altri, sia
obligato prima ricercare il Pne̅ al quale
si paga d.o Censo, che fra termine di venti dì
compri le sue ragioni; e se non vorrà com=
prarle, possi liberam.te concederlo ad altri, purche
il Compratore s'obblighi a pagare il med.mo Cen=
so, e di q.to e della requisitione ne apparisca
publico Instr.o per mano di Nod.o; e q.to s'osservi
per il passato, presente, e futuro. &

Delli Relitti, Legati, e Donationi
Capo. XXXIV.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno di Cas=
tello del Monte, ò suo Distretto morisse, et lasses=
se fatto Testam.to, Codicillo, ò Donatione per ca=
usa di Morte, con Scrittura, ò senza Scrittura
tal relitto vaglia, e tenga, e si possa provare
per quattro Testimonij almanco idonei, e siano
obbligati

obbligati li SS.ri Marchesi, ò suo Vicg.o a petitione di chi ne facesse Instanza, di far pagare tal Legati relitti, ò Donatione per causa di morte sommariam.te, e senza strepito, ò figura di Giuditio, e d.ti executorj non si possino appellare, e siano tenuti li sopradetti SS.ri Marchesi, e Vicg.o esequire le cose pred.te fra trenta dì doppo che ne saranno stati ricercati. f

Delle Donne Dotate, e Morendo senza Figlioli Cap.o XXXV.

Item Statuimo, et Ordinamo che se alcuna Donna sarà stata Dotata, ò vero haverà hauto li Beni della Heredità, e che doppo morisse senza Figlioli, e senza parole debba succedere d.a Dote, et Heredità a quelli che l'hanno Dotata, ò vero suoj Heredi, se ci saranno se nò alli suoj più prossimi Parenti, si come le Ragioni Comuni dicano. f

Della Donna Dotata, e della successione ab Intestato Cap.o XXXVI.

Item Statuimo et Ordinamo, che se alcuna Donna sarà stata Dotata dal Padre, Madre, Avo, Ava zio, zij, e Fratelli, non possi ritornare a Beni, ò Heredità d'alcuno delli predetti Dotatorj, ò non Dota=
NB torj, doppo che da alcuno sarà stata Dotata, cioè Padre, Madre, Fratelli zij tanto da parte di Padre quanto di Madre, ò veram.te d'alcuno de sopradetti in tanto che d'alcuno de d.ti sopraviverà alcuno Figlio maschio, legittimo, e Naturale ò veram.te descen=
dente

dente Maschio legittimo, e Naturale di qual'che duno de sopradetti. Item se la Moglie d'alcuno di detti Monte morirà sopraviuente il Marito suo, che però sia venuto il Caso di restitutione di Dote, che la quarta parte della Dote della Donna, che more, remanga al suo Marito, e la restitutione di detta quarta parte, il Marito non possa essere forzato, non ostante, che ci fusse promessa di restitutione. Item dicemo, et ordinamo, che se alcuna Donna sarà maritata la prima volta, et habbia Figlioli, ò Figlie da quello, e morto il primo Marito, ò si rimariti, ò nò, doppo alcuno de suoi Figlioli, ò Figliole hauti dal primo Marito, morirà senza a fare Testamento, succeda, e debba succedere a esso Morto, ò Morta, il Figlio Maschio di quello, uno, ò più che siano, e non essa Madre dal primo Marito hauti; e se non ci saranno Figlioli succedino i Zij del Nepote Maschio, ò Femmina Morta, e li Figlioli del Zio, che ci siano Maschi, e leggittimi, si succeda come per ragione Comune, e queste cose habbino luogo per li tempi passati, presenti, e futuri. §

Delli Pastori, e Garzoni obbligatosi a stare con Altri Cap.o XXXVII.

Item diciamo, et ordinamo, se alcuna persona farà

rà patto con alcuno, ò alcuni di servire con uno, ò più
ò un tempo determinato, e d.° tempo non finito vor-
rà andare a stare con altri, non se pigli d'alcuno,
e se alcuno quello, ò quelli piglierà, ò terrà, senza
licenza, ò Consenso di quello, col quale era fatto il
patto, ò Convenzione, pagarà provandolo venti sol-
di di denarj alla Corte, e nondimeno si parta, e res-
pettivam.te Casi d.° Garzone, ad ogni domanda, e pre-
dicata del primo Padrone, e d.° Garzone sia for-
zato a ritornare, et il Padrone, ò Padrona possa come
ancora i suoj Figlioli, ò Figliole forzare a ritor-
nare, e se non quello dovrà stare, e se il Garzo-
ne negarà il patto si creda al Giuram.to del Padrone
ò della Padrona, e se alcuna Cosa sarà tolta, ò di-
fraudata, il Garzone sia obbligato a restituire
il tolto, ò difraudato il doppio, e delle Cose tolte
il Padrone se ne stia al Giuram.to del Padrone, ò Pa-
drona, con il quale ò con la quale haveva con-
venuto di stare a servire, sino alla somma di
venti soldi di denarj, se non sarà stato col Padrone
ò Padrona, secondo il patto fatto, e fermato tra
essi et il Padrone, ò Padrona se non pagherà al
Garzone la mercede sua, la Corte debba
forzare d.° Padrone, ò Padrona à pagare il sala-
rio a d.° Garzone. Ci si aggiunge ancora, se
uno

un Garzone, o Serva pattuita, si partirà dal Padrone avanti il tempo finito della sua servitù pattuita, che li Padroni non siano obligati à darli il salario, se detto Garzone, Serva ò Serva non provarà essere partita dal Padrone per difetto, ò colpa d'esso Padrone, ò Padrona. §

Delle Conventioni fatte da Lavoratori Cap.° XXXVIII.

Item diciamo, che se alcuno Lavoratore prometterà, ò pattuirà d'ajutare à lavorare le terre per qualsivoglia lavoriero per prezzo determinato, e per il giorno che li haverà promesso, non andarà à fare, e non osserverà quello, che haverà promesso, possi il Padrone pigliare uno à spese sue, e la Corte debba forzare il lavoratore à pagare il prezzo di colui, il quale è stato preso per lui, ò veramente se quello sarà stato pagato dal Padrone, fare che lo restituisca, e la Corte debba fare pagare la mercede à qualsivoglia Lavoratore sommariamente, e senza solennità alcuna. §

Dell'uso di Alcuna via Cap.° XXXIX.

Item diciamo, che se alcuna persona anderà, ò passerà per possessione d'alcuno del Castello di-

Mnte, ò suo Distretto, et ancorche sia solito a pas-
sarvi, tal Consuetudine non pregiudicarà al Pa-
drone delle Cose, ne tal Cosa possi prescriversi
per qualsivoglia lungo tempo, e così non si pregiu-
dichi al Comune di quelle, non ostante qualsivo-
glia altro Cap.° che ci fusse in contrario, sì per il
tempo presente, passato, ò d'avenire.
Fu aggiunto a questo Cap.° che se alcuna differenza
fusse tra alcuni, d'alcuna Via, d.a differenza per-
ti nella provisione da farsi dell'Huomini del Mnte
per ordinatione del Consiglio, e tanto si osservi, e
s'eseguisca. ✗

Delle Vendite fatte da Tutori

Cap.° XXXX.

Item diciamo, et ordinamo, che tutte le Vendite da far-
si da Tutori, e Tutrici delle Cose de Pupilli, tanto
Mobili, che Immobili, siano rate, e ferme, e non
si possino in modo alcuno retrattare d'alcuna
persona, se però saranno state fatte nel tempo della
loro Tutela, e purche siano state fatte con bona
Fede, et Utilità de Pupilli.

Delli Frutti esistenti, e pendenti nelle Terre, o
Possessioni nel tempo della Mossa Lite

Cap.° XXXXI.

Item diciamo, e statuimo, che ciascuna persona, che ha-
verà questione, ò Lite con qualche persona d'
alcuno

alcuno pezzo di Terra, ò d'una, ò di più possessio=
ni, che quella persona, alla quale nel fine ri=
marranno d.te Terre, ò veram.te l'uso frutto, li qua=
li vi erano nel tempo della Lite Mossa, debbano
liberam.te à quello restare, e la Corte possa
e debba costringere quelli, che hanno d.to frut=
to che restituirlo, e darlo à quello, ò à quelli, a
quali saranno restate d.te Terre, ò possessioni sen=
za alcuna solennità di ragione.

De' Sequestri Cap.o XXXXII.

Item Diciamo, e Statilimo, che i SS.ri Marchesi, ò Vicg.i
ò vero Nots.o del Comune, il quale haverà da
scrivere li Atti del Comune, possa, e debba arre-
stare, e sequestrare alcuno Debitore suspetto, e
quello, che si dirà essere suspetto à dimanda, et
ad instanza del Cred.re, e d.to Debb.re arrestato, se-
questrato, tenerlo, e farlo tenere sin tanto,
che sarà dato securtà di stare à ragione, e pa-
gare il Giudicato, ò sin che la Lite sarà finita
d'ordine, e Mandato di d.ti SS.ri Marchesi, ò loro Uffi-
ziali, salvo che, se il Debitore, che si dice sus=
petto possedesse Beni Stabili à bastanza per il
Prezzo della Cosa, ò Denaro, che si domandasse,
la quale si possa pigliare in esecutione sen=
za potersi fare Sequestro, e se sarà fatto in
contrario

Contrajo il tutto se peno di

Delle Lascite, e Legati, e Donatione

Cap.° XXXXIII.

Item diciamo, e stabilimo, che se alcuno del Castello del Monte, ò suo distretto, ò sua Corte morirà con Testam.to, Codicillo, ò Donatione per causa di Morte, con scrittura, ò senza, lascierà alcuna Cosa, per il Testam.to ò ultima volontà, ò Donatione per causa di Morte la lascita, e Legato daglisi, e possi provarsi tal Legato ò lascita, ò Donatione, ò Testam.to per quattro Testimonij almeno Idonej, e siano tenuti li SS.ri Massarij, ò uno d'essi, ò loro Vicg.o ad Instanza, e petitione d'alcuno, che domanderà fare pagare tali Legati, o lascite, ò Donationi sommariam.te senza strepito Giuditiale, o da tali, Eccettioni, et accusationi non si possa appellare, e si debba mandare ad essecutione tali Cose per termine di trenta di doppo la domanda fatta in Corte.

Che Nessuno, il quale non sia del Castello del Monte possa essere forzato a pagare i debiti non Contratti nel Monte, ò sua Corte

Cap.° XXXXIV.

Item ordinamo, che nessuna persona, la quale non sia del Castello del Monte, ò sua Corte possa essere forzata, ò la sua Corte possa, ò debba in d.to Castello, ò sua

ò sua Corte, d'alcuno Cred.re per alcuna causa, ò
ragione essere convenuto de i Debiti fatti con
alcuno, ancorche venghino ad habitare nel Cas=
tello del Monte, ò sua Corte, e se si contravenirà
non vagli, ne tenghi, quello che sarà fatto contro
tal Debitore, e la Corte in nessun modo à questi
tali tenghi ragione. Eccetto se i Debiti contrat=
ti, ò da contrarsi, non fussero fatti, ò se fussero
con gl'Huomini, e persone di d.o Monte, e sua
Corte, ò vero con gl'Huomini d'altrove, dop=
po che in d.o Monte, ò sua Corte veranno ad ha=
bitare, non ostante il Cap.o del Costituto posto,
cioè la Rubrica della Ragione, che si deve te=
nere, e fare nel Monte S.to Mar.no à tutti quelli,
che domandano, e ricorrano, non si negli, se non
dispregiarà rispondere avanti la Corte sopradetta
che comincia. Item diciamo, che si tenghi
ragione, e si renda nel Monte S.to Mar.no à tutti
quelli che domandano, e questo Cap.o sia preci=
so, e non si possi mutare, e non se li possi dare
Interpretatione, ne dal Consiglio, ne dall......

Li Uomini di Eppiano Ud. Statuirno, e deliberorno, e
deliberando ordinorno, che in avenire tt.i quelli, che
averanno in avenire alcun credito con qualche
persona del Monte, ò sua Corte, deva convenirlo al
suo foro competente, ancorche ne avesse contratto
ò scritture fatte fuori del Mon.o sotto la pena

di perdere onninam.te il credito. chi uscendo dal Monte, ò
sua Corte conuenisse, ò astringesse in qualche modo detti
tori loro abitanti in d.i luoghi, e questo acciò gli Uomini
d.l pred.o nò siano strapazzati, fuori di quello; volendo che il
pnte. non possi derogarsi sotto pena di Fiorini Cento. Ma
sia nella piena osservanza.

Il presente pezzo di Rub.ca essendo Mancante, fù da me sottos.
trascritto fedelm.te avendolo copiato dallo Statuto esistente
in Palazzo di S. E. il S.r March. Pietro Reg.o, fatto da S. E. il S.r March.
Ranuccio M.te B.te del M.te al tempo del S.r Vic.o Rampacci, sotto
di 11. 7bre 1711, d'ord.e di d.a E. S.

Io Luigi M.a Rossetti Canc.lio =

Statuti Criminali del Monte, e di Lippiano & Dell'Arbitrio delli Vicarij di Monte, e Lip=piano nelle Cause Criminali.

Cap.o p.mo

Imprima Statuimo et ordinamo, che li Vicarij, che sa=ranno per tempo, di Monte, e di Lippiano, e cias=cheduno di loro, habbia nella sua Giurisditione piena Autorità, Arbitrio, e Balia di pote=re procedere con li Delinquenti, non solo dinuntia, ò loro accusa della parte offesa, e Ingiuriata, Ma ancora ex officio proprio, sopra tutti, e singoli Maleficij, eccessi, e delitti, In fatti cioè, Robbarie, Latrocinij, Tradimenti, Assassi=namenti, Venefitij, Furti, Homicidij, Incendij, E=sterminatione di Terre, o di Termini, Falsità, e di tutti li altri Maleficij, e delitti, che per tem=po si commetteranno, con sangue, e senza, ne' d.ti Luoghi, e in tutto il Marchesato sud.o; e nel modo di procedere habbia ciascuno di loro Arbitrio libero di potere ciò fare sommaria=mente, e de plano, senza strepito, e figura di Giuditio, et in ogn'altro miglior modo, che alli prefati Vicarij parrà espediente per esecutione della Giustitia, et in tutti i tempi,

e

ò Giorni ancorche Feriati, eccetto nondimeno li giorni delle Feste Comandate da S.ta Chiesa, ne quali non sia lecito fare Atto alcuno Giuditiario, purche Citare, dar termine, è nel punire, è condannare seruino la forma datali nel presente Statuto. Che non si venghino ad alcuna Condennatione in Cause Capitali, ò afflittiue del Corpo, senza partecipatione del Sig.re Marchese pro tempore Gouernante. Ne si possa alcun Processo formato contra qualsiuoglia persona, ancorche Figlioli di Famiglia, ò minori d'Anni venticinque, purche maggiore di diciotto, senza l'Interuento del Padre, ò del Curatore respettiuam.te in Giuditio pro tale, ò altra solennità lassata, et ordine di ragione non seruato, annullare, ò Impugnare in modo alcuno. Eccettuando dalle Cose pred.te il Delitto dell'Adulterio, nel quale volsero non potersi procedere, senon a Querela, ò denuntia della persona adulterata, ò di suo Marito, Padre, Fratelli, et altri Attenenti fino in quarto Grado, secondo la ragione Canonica da Computarsi. E parim.te volsero non potersi procedere pro Maleficij commessi fra persone congiunte, ò Parenti fino in d.to Grado, senon a Querela, ò denuntia della persona offesa, purche non vi sia seccorso spargimento di sangue, rottura d'osso, ò debilitatione de Membri, ò altro maggior male, in cui fusse bisognio della Cura del Medico, altramente

si possa procedere anco ex officio come di sopra.

In fra quanto Tempo si possa procedere contro li Delinquenti Cap.º 11.

Ancora statuimo, et ordinamo, che li sopradetti Vicarij del Monte, e di Lippiano, ciascuno però di loro nella sua Giurisditione, possa procedere sopra tutti, e singoli Delitti, e Malefitij senza sangue in tempo, e termine di Anni tre, dal giorno, che saranno stati commessi, e perpetrati, e ch'ne haverà hauto notitia, la quale prestar si possa per due Testimonij degni di fede. E sopra li Homicidij, e tradimenti Robbarie, Furti, e falsità, et altri simili Delitti gravi, e con sangue, in fra termine, e tempo d'Anni dieci dal dì della perpetratione di detti Delitti, e saputa di quelli, come di sopra da computarsi. Non intendendo però, che il presente Statuto s'estenda alli Delitti in fin al presente giorno commessi, ma solo per quelli, che si commetteranno per l'auvenire se già sopra di quelli non pendesse Processo appresso gl'Atti della Corte, ò che fussero stati perpetrati pendente la compillatione de presenti Statuti, nelli quali due casi si possa da detti Vicarij tali Processi pendenti condurre al debito fine, per sentenza assolutoria, ò condannatoria, come la Giustitia e meriti

meriti della Causa comporteranno, e sopra l'Altri perpetrati pendente la presente Compillatione si possa procedere, et Inquirere come in quelli si commetteranno per l'avenire, e non si essendo in modo alcuno incominciato a procedere sopra d.ti Delitti, fra li sud.ti termini, non si possa più oltre procedere, ma s'intendino in d.ti casi tutte prescritti.

In fra quanto tempo si debbino spedire le Cause Criminali Cap.o 111.

Ancora ordinamo, e Statuimo, che li prefati Vicarij di d.ti Luoghi, siano tenuti, et obligati per debito del loro offitio, espedire, finire, e terminare tutte le Cause de Malefitij, e Delitti perpetrati nel tempo del loro offitio, in fra tempo, e termine, se saranno senza sangue, ò per quelli non verrà da Imporsi pena del Corpo afflittiva, di giorni quaranta currenti, non computati però in quelli li giorni delle Feste comandate da S.ta Chiesa, da Incominciare tal termine, dal giorno che sarà formata l'Inquisitione, ò Querela, quanto alli Contumaci, e quanto all'altri non Contumaci, dal dì della risposta, et essecutione fatta; Et in quelli che saranno con sangue, ò per liquali secondo la forma delli presenti Statuti, si doverà Imporre pena Capitale, ò altra pena del Corpo afflittiva, in fra tempo

e

e termine di due Mesi currenti come di sopra.
E li Processi pendenti, et incominciati nell'offi:
tio del loro Antecessore debbino havere finiti, e
terminati per sentenza assolutoria, ò condan:
natoria, fra un Mese currente, da incomin:
ciare il p.mo giorno del loro offitio, consegnia
de Libri, sotto pena a qualsivoglia de d.ti Vicarij,
che in alcuna di d.te cose mancherà, e per cias:
cheduna causa criminale non spedita fra
d.ti tempi, di lire dieci di Moneta Fiorentina,
nelle cause piccole, ò di poca importanza,
e nelle gravi di lire venti, da ritenerseli
del suo salario, et applicarsi alla Camera del Sig.re
Marchese per tempo governante. Eccetto però
quando havessero hauto qualche legittimo im:
pedim.to, ò d'infermità, ò d'absenza, ò altro
simile, per il quale veresimilm.te non havesser
potuto d.ti Processi, ò cause espedire, e finire
e nondimeno si possino d.te cause non spedi:
te come di sopra, per li med.mi Vicarij, e loro suc:
cessori reassumere tante volte, finche per sen:
tentia, come di sopra saran finite. &

Delle Persone, che possono Accusare, e infra quanto Tempo. Cap.o 17.

Ancora ordiniamo, e statuimo, che ciascuna
persona

persona Ingiuriata, ò offeso, di tutte l'Ingiurie, ò offese fattoli, tanto in persona, come in Beni, possa porgere, ò far Denuntia, ò Causa dinanzi al Vic.rio di quel luogo, doue hauerà riceuta l'Ingiuria et offesa in fra tempo, ò termine di due Mesi, dal dì che l'offesa sarà stata fatta, da incominciare tal termine, dal giorno, che chi accusa hauerà di tale Ingiuria, et offesa fatta hauto Notitia, la qual Notitia si possa prouare per due Testimonij, et oltre alla persona offesa, possa ancho tal Causa, ò Querela far il Padre, ò la Madre per il Figliolo, ò Figliola offesa, il Fratello per il Fratello, l'Auo, ò Zio per i Nepoti, ò ciascuno di loro, uno per l'Altro, et ancho il Tutore, ò Curatore per il suo Pupillo, ò Minore, ò nessun altro tale Accusatione, ò Querela possa fare, ne ancho le med.me persone offese, ò loro Parenti come di sopra passato il d.to tempo. Eccetto che nell'Homicidij, ò tradimenti, furti, falsità, Cottaje, Incendij, et Vitio sodomitico, sia lecito à ciascuno accusare, ò denuntiare fra li d.ti tempi come di sopra nel secondo Cap.o, Ma li Forastieri, non possino alcuno di d.o Marchesato accusare, ò Querelare come di sopra se non per l'offese, et Ingiurie à se stessi, ò loro Parenti, come di sopra s'è detto fatte. Et il Vic.rio dinanzi al quale si faranno tali Accusationi, ò Querele, debba quelle riconoscere, et ammettere, et esaminarci sopra Testimonij, e tutte l'altre cose

necessarie

necessarie fare per giustificatione di quello, e se alcuno come di sopra di tali Ingiurie, et altri delitti sopradetti non farà Accusa, ò Querela, non mancbino però essi Vicarij, quando haueranno Notitia di tali Ingiurie, et offese fatte, et occorse fra loro Iurisditionali, et altri delitti, procedere con sollecitudine, e diligenza contro li delinquenti ex officio, come vi è detto nel p.mo Cap.o

Che l'Accusante sia tenuto proseguire l'Accusa, sotto Certa pena Cap.o V.

Ancora statuirono, et ordinorono, che ciascuno Accusante sia tenuto proseguire, e prouare l'Accusatione, ò vero denuntia da lui fatta contro qualsiuoglia persona, e qualsiuoglia Causa, ò delitto, fra il termine, che gil Vicss. dinanzi al quale haurà fatta tale Accusa, ò denuntia li sarà assegniato, sotto pena mancando per ciascuno accusato, ò denuntiato di soldi quaranta, con obligo di rifare le spese fatte per tal Causa alla persona Accusata, et altri suoi danni, et interessi, quali ciò possa dimandare ancorche non ne fusse fatta mentione nella sententia, ò che altra sentenza seguita non fusse. E

non

nondimeno sia lecito, ò permesso al d.o Vicario da sè
ex officio sopra tal Causa procedere fra li debiti
tempi, come di sopra nel secondo Cap.o: Ma se sta-
to Accusa, ò vero Denuntia sarà stata Calunnio-
sa, ò falsa, tal Accusante, ò Denuntiante sia
Condennato, ò Condennare si debba in quella pe-
na, nella quale, secondo la forma delli preden-
ti Statuti, l'Accusato, ò vero Denuntiato si do-
uerà Condennare, se tale Accusa fusse vera,
ò vo fusse legittimam.te prouata, E non s'in-
tenda l'Accusa essere falsa, ò Calunniosa per
questo solo, che non si sia prouata, Ma per al-
tri modi legittimi, secondo i termini di ragione
E q.to habbia luogo solo nelle Cause Crimina-
li, ò di Malefitij &

Che non se faccia, ò conceda l'Abolitio-
ne d'alcuno Processo, ò Accusa Cap.o VI.

Ancora statuirono, et ordinorono, che nessuna
persona possa dimandare l'Abolitione, ò Cassa-
tione d'Alcuno Processo, ò Accusatione per delit-
to pendente, e dimandata non si possi Concede-
re d'alcuno di d.ti Vicarij, sotto pena a chi la dom-
derà di lire Venticinque et al Vicario, che la Con-
cederà di lire Cinquanta di Moneta Fioren-
tina, E nondimeno d.a Abolitione dimanda-
ta

to, è Concesso sia de Nessuno valore, e quello non ostante, sopra tal Malefitio si possa procedere nella Condennatione contro l'Accusato, e Inquisito, come se il Malefitio predetto, del quale si fusse dimandata l'Abolitione fusse a pieno provato, e verificato, e le predette Cose hab=bin luogo nelle Cause di Banniti ~

Che il Vic.o sia tenuto a ricercare la Persona offesa se vole Accusare Cap.o VII.

Ancora ordinorono, e Statuirono, che ciascuno di d.ti Vicarij nella sua Jurisditione sia tenuto p debito del offitio suo, subito che haverà ha=uto Notitia di qualche Delitto Commesso con qualsivoglia psona della sua Jurisditione, ricercare in psona, ò p alcuno di sua Corte tal psona offesa, se vol dell'offesa fattali far denuntia, Accusa ò Querela alcuna, e rispon=dendo di si, la faccia fare quanto prima, non p ciò forzandola in alcun modo, ma dicendo di no senza aspettar altro si possa e debba ex off.o sopra tal Delitto procedere, come si è detto nel pross.o Cap.o, e questo acciò i Delinquenti non vadino lungo tempo gloriosi delle loro male opere ma riceuino quanto prima, è possibile di quello il debito gastigo.

Che si possa renuntiare all'Accusa

fra certo tempo Cap.° VIII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi si trouerà hauer fatto qualche Accusa, ò Denuntia in Causa Criminale, possa volendo à quella renuntiare auanti la Contestat.ne della Lite fatta per risposta della Parte auuersa, ò accusata, tanto negando, quanto Confessando, senza incorrere in pena, ò pregiuditio alcuno; Ma fatta la risposta, e Contestata la Lite, come di sopra, ciò fare non li sia lecito, ne permesso, ma sia tenuto, quella proseguire come di sopra nel quinto Cap.°, e non ostante d.a renuntia, possa il Vic.o dinanzi o di cui sarà fatta procedere in tale Accusa ex-officio, secondo giudicarà essere opportuno.

Che il Vic.o saputa la Questione debba leuare l'offese fra li Rissanti, e stringerli a far Pace, ò Tregua Cap.° VIIII

Ancora ordiniamo, e statuimo, che li d.ti Vicarij del prefato Marchesato, Ciascuno nella sua Jurisdit.ne sia tenuto per il debito dell'offitio suo star desti, e vigilanti, et usare ogni diligentia, et Arte per Intendere li Malefitij, e Delitti, che alla giornata si commetteranno in d.ti Luoghi, et hauta di quelli Notitia subito per riparare alli Scandoli, e Maggiori Mali debbino leuare l'offese per mezzo del suo Balio, ne i Luoghi publici, e Consueti a far cose simili fra le parti principali della questione, o Rissa

occor-

occorsa, o loro Parenti, et Affini sino in quarto Grado secondo la Ragione Canonica, da Computarsi da due, fin che da esse parti di tal Rissa, o questione sarà fatta pace, ò Tregua, e subito che tal offese saran levate, secondo lo Stile Fiorentino si debbino Intimare, e Notificare in scritti alle Parti, acciò non ne possino pretendere ignoranza, e nella med.ma Notificazione citare d.te parti a Comparire dinanzi all Giusd.e nella cui Jurisd.ne sarà successa la briga fra certo termine a far Pace, o Tregua fra di loro, o loro Parenti come di sopra, sotto quelle pene, tanto nell offese, come nelle tregue, che dedià convenirsi alla qualità de Casi, delle Persone, e delle Facultà loro. Dichiarando che nessuno possa essere astretto a far Tregua, sotto maggior pena di quella, che vagliano le facultà di quel tale, non ostante che quell altra parte potesse darla, e farla sotto maggior pena, et in tal Caso si possa stringere il Padre p. il Figlio, et un Fratello p. l'altro Fratello, seco habitante. Et in evento, che li Chiamati à far tregua, ò Pace fussero Contumaci, et Innobedienti, si debbino Citare un altra volta a dire la Causa p. che non si debbino Condennare nelle pene, o pregiuditij da apporsi in d.e Citationi, o Precetti di Comparire come di sopra, secondo parrà Convenirsi alla qualità

e

e facultà delle pene precettate, et insieme citarli ancora per il giorno seguente a vederli condannare in dette pene, e così in effetto il giorno seguente si condannino, e di più se li dia Bando di detto Marchesato con pregiuditio di potere essere offesi senza pena, e pregiuditio alcuno, finche comparendo le dette cose saceranno adempite, Intendendosi per tale spontanea comparitione essere anullato, e revocato il detto Bando, e la condannatione pecuniaria ancora, se a quel tempo non sarà stata eseguita, nel qual caso si debba supplicare al Sig.re Marchese per la gratia, che a V. S. Ill.ma piacerà farli: Ma se pure perseueraranno nella loro contumacia, debbano detti Vicarij per sicurezza d'ambi le Parti, stringere, e per modi opportuni di ragione forzare li Parenti delle parte contumace, ò di tutte due, se ambe saranno contumaci, a far Tregua, ò prestare sicurtà Idonee di non offendersi in detto grado, in forma comune, applicando la pena per due terzi alla Camera del Sig.re Marchese, e per l'altro terzo alla parte osservante, senza escludere persona alcuna, che ci venisse compresa, e tal sicurtà si debbino approuare per sufficienti dal Camarlingo, e Massaij del Luogo, à tutti loro risichi, e nello stringere li Parenti, come di sopra, si debba fare sempre dalli più prossimi del Ceppo della Casa, e non essendo fra quelli alcuno habile, ò sufficiente si possa successivam.te stringere li Parenti per linea

feminina

Feminina, fin che s'haverà l'effetto sopradetto, e li Contumaci si punischino sempre come di sopra, et habbia in simili Casi ciascuno di detti Vicarij arbitrio largo, e libera balia, acciò si tenghi li sudditi in pace, e si levi l'occasione di far Male.

Dell'Arbitrio del Vic.o contro li Desobidienti Cap.o X.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che ciascuno di detti Vicarij nella sua Jurisditione habbia Arbitrio, e potestà di fare Precetti per cause de Malefitij, tanto alli Delinquenti, come a Testimonij et altri, secondo sarà Necessario per ritrovare li Delitti, e servitio della Giustitia. Avvertendo nondimeno d'essere Moderati, e Modesti nel mettere le pene, e pensare bene la qualità de Casi, e delle persone, perche non sempre sarà necessario di farli, massimamente alli Principali, contra li quali havuta qualche notitia del fatto, si deva procedere per Inquisitione, e Citarli ordinariamente si come nelli seguenti Cap.i e li Inobedienti punire, e Multare in quelle pene, che in essi Precetti saran apposte, tenendo questo ordine, che passato il termine del Precetto si faccia la acquisitoria al Precetto, che fra un altro termine breve debba Comparire personalmente a dire la Causa perche non debba essere condennato nella pena del Precetto disprezzato, e non comparendo s'intenda Citato per il giorno seguente

guente, e poi per ogni giorno, et hora a vedersi condenna:
re in d.ta pena, e tutto q.to contenga l'Acquisitorio, e
se non comparirà in effetto si condanni, ma com:
parendo poi spontaneam.te avanti la condanna diono
sia seguita, tal multa, e pena se li remetta, e così
la condannat.ne per decreto del Sig.re perche sia com=
parso in tempo da potersene servire per la causa
per la quale fu chiamato, ma se sarà fatta l'ese:
cutione, e non sarà comparso in tempo per la ca:
usa, sia tenuto supplicare il Sig.re Marchese, e da
quello riportare la Gratia, delo parrà, e piacerà,
altrimente l'esecutione vada innanzi come nell'
altre condennat.ni, ma nelle cause civili, e de
danni dati, non si possa multare alcuno per disso:
bedientia in maggior pena, ò multa di venti soldi
se già non fusse causa di danno dato personalm.te
di notabile importanza.

Dell'Inventario da farsi de Beni de Delin:
quenti Cap.o XI

Ancora statuiemo, et ordinorno, che ciascuno di
d.ti Vicarij sia tenuto per debito dell'Off.o suo in tutte
le cause de Malefitij, ne i quali sia pericolo di
morte, ed altri ancora per li quali venisse da impor:
si, secondo la forma de presenti Statuti, pena
capitale, ò confiscatione de Beni, ò vero pena
pecuniaria, quale non pagando fra certo tempo
si convertisse in pena capitale, subito che sarà
notitia

notitia del Maleficio occorso, conferirsi in persona
alla Casa dell'habitatione del Delinquente, ò del
imputato di tal delitto, et ivi fare diligente
Inventario di tutti li Beni del Delinquente, che
in quella si troueranno, pigliando anche Nota
de Beni stabili; e di d.ti Beni tanto mobili,
quanto semouenti, deporre in Mano di qualche
vicino, con securtà idonea di tenerli ad Instan=
za della Corte, e non si trouando alcuno, che
tal Carico pigli, ò possa pigliare, sia tenuto
farli condurre nel Luogo, doue esso Vic.rio ri=
siede, e metterli nel med.mo modo in Mano del
Camarlingo, ò Massarij, ò d'altre Idonee per=
sone, per farne poi quanto sarà di Giustitia,
e per tale Inventario, non possa, nè debba per
sue fatighe pigliare più di quello, che sarà
tassato per tariffa Inserita nelli p.nti Statuti.

Del Modo di procedere nelle Cause Criminali Cap.o XII.

Ancora ordiniamo, e statuimo, che in tutte
le Cause de Maleficij, di qualsiuoglia sor=
te si debba dalli Vicarij de Luoghi sopradetti
nel procedere, tenere, et osseruare l'ordine, e
Modo infratto. E prima hauta che hauerà
notitia, ò per accusa, ò denuntia, ò per altro mo=
do, del Maleficio commesso, debba ciascuno
di

di d.ti Vicarij nella sua Iurisditione pigliare diligen:
te Informatione della Verità d'esso Delitto, e del-
Delinquente per via di Testimonij, et altri modi
legittimi, procedendo anche alla Cattura del Malfat:
tore, se il Caso lo ricercherà, di poi, ò si proceda, ò
per via dell'Accusa, ò di Denuntia della Parte Offesa,
ò vero ex-off.o si debba contro il Delinquente uno,
ò più che siano formare l'Inquisit.ne scrivendola
al Libro perciò d'haversi per l'Inquisit.ne, ò Cause Cri:
minali, col giorno dell'Incoatione di quella, secon:
do lo stile, e Costume della Corte, e fatte di sotto
le debite pronuntie, si Citi il Delinquente, et In:
quisito per la prima volta, con Cedola Continente il
tenore di d.a Inquisitione, e con tre giorni di termi:
ne a Comparire personalm.te, ò non per Interposta per-
sona ad escusarsi, e difendersi da essa Inquisit.ne contro
di lui formata, et a quella rispondere secondo l'or:
dine di ragione, e tal Citatione si faccia in perso:
na dell'Inquisito potendosi, altrim.te alla Casa della
sua solita habitatione per il Balio del Comune di
d.ti luoghi, se sarà l'Inquisito del Territorio del Marche:
sato, ò habitante in quello: Ma se sarà Forastiero
non habitante, si Citi parim.te con Cedola come
di sopra. Ma con termine duplicato nella Piaz:
za del Luogo dove stà il Vicario Giudice della Causa
ò s'attacchi la Cedola alla Porta del Castello, ò vero
della

d'lla Casa doue habita il Vic:°; secondo lo stile,
o Invecchiato Costume di Ciascuno di d.ti Luoghi
et il Balio Citando d.o Forastiero Inquisito in
Luogo publico, come s'è detto, ciò faccia con
alta, et Intelligibile voce, et in tempo, che
possa essere udito da più d'uno, E non com:
parendo tale Inquisito fra il termine della
Citatione, si Citi per la seconda volta pure
con Cedola, senza per il tenore d'lla Inquisitione,
col med.mo termine di tre giorni, ne i modi, e
Luoghi come di sopra a Comparire personalm.te
ad escusarsi dalla Inquisitione contro lui forma:
ta, come nella prima Citatione, et a quel:
la rispondere, o che s'esprima sempre s'è pri:
ma, ò seconda Citatione, e s'Inserisca nel
fine di ciascuna la solita Comminatione,
E non Comparendo anche fra q.to Termine, si
metta d.o Inquisito in Bando per il Balio nella
Piazza publica, ò altro Luogo solito per simil
Cose, in tempo che vi sia Gente, che possa
udire, in quelle pene, e pregiuditij, ne i qua:
li, attesa la qualità d'l Delitto vien da Con:
dannarsi secondo la forma de presenti Sta:
tuti, et in tal Bando se li assegni termine
altri tre giorni, per termine ultimo, e peren:
torio a Comparire come di sopra, a diffen:
dersi

dersi, et escusarsi dall'Inquisit.ne contro lui fatto, do=
uendosi altrim.te hauere p conuinto, e confesso, e p q.ta
Ultima Citatione, et Assignatione di termine non
sia Necessario mandare, ò Attaccare Cedola in luogo
alcuno, ma basti, che il Balio la faccia in luogo
publico, come s'è detto con voce alta, et Intelli=
gibile, e ne faccia rapporto da registrarsi appres=
so gl'Atti della Corte. E passato il d.o termine s'hab=
bia in tutto, e p tutto il d.o Inquisito p conuinto, e
Confesso, e la sua Contumacia p vera, e legittima
Confessione, p vigor della quale possa il rispett.o co=
gnitore di tal Causa procedere, e venir contro dell'
Inquisito, alla Sententia, e Condannatione, se=
guendo nell'Impor le pene, e Condennare la for=
ma de p.nti Statuti, Citando p.ma con Cedola ne
i Luoghi come di sopra, secondo la qualità delle p.so=
ne, l'Inquisito p un giorno determinato, et hora,
à vedersi Condennare, e dare Sententia contro di
lui, p la Causa dell'Inquisit.ne contro esso formata,
come nel Processo. E data la Sententia si notifi=
chi al Condennato p cedola, come di sopra, e passa=
ti li dieci giorni si metta in esecutione contro di
quello, e suoi Beni, come si Conuiene. Essendo
Cosa vana dar le Sententie, e poi non l'es=
seguire, Ne possa tal Condennato come di sopra
volendo Comparire a difendersi, essere ammesso alla
difesa

difesa, sendo espressa licenza del Sig:re Marchese
pro tempo governante, quale in ciò potrà essere
Benigno con li suoj Homini, e Vassalli, massi:
me avanti che tal Condennatione sia stata
esequita. Ma se l'Inquisito nel termine della
seconda Citatione, ò dell'altre da farsi come di
sopra, ò anco doppo la Sententia, consenten:
dolo il Sig:re Marchese Comparirà come s'è
detto personalm.te; non si dovendo per mezzo d'al:
tra persona, ò Procuratore udire, se non a con:
fessare il Delitto, se li legga Vulgarmente l'
Inquisitione, e datoli il Giuram.to in forma
di rispondere la verità, si pigli la sua rispo:
sta, e poi se per il Delitto, del quale è Imputato
non viene in modo alcuno da imporsi pena
afflittiva del Corpo, si relassi sotto Idonea Si:
curtà d'appresentarsi per il Camarlingo del Luogo,
ò per li Massarj, non essendo quello, di stare à
ragione con la Corte, pagare il Giuditio, e
rappresentarsi per tal Causa, quando sarà dalla
Corte richiesto, sotto quella pena in q.to ulti:
mo Caso, che potria venire l'Inquisito Condan:
nato secondo la forma de presenti Statuti.
Ma se per tal Delitto verrà da imporsi pena af:
flittiva del Corpo, si ritenga sotto bona Custo:
dia in prigione, fin che per la faccia del Proces:
so

sopra fatto apparisca al Giudice, ò Vicg.o dll'Innocenza
sua, nel qual Caso si possa poi rilassare, ò allarga:
re sotto Idonee sicurtà come di sopra, e se la pe:
na sarà pecuniaria, e tale, che non pagandosi fra
certo tempo, si converta in pena di Corpo afflitti:
va, secondo la forma de' pñti statuti, & osservi il
medmo: se già p. l'Inquisito si farà attual deposito di
dta pena, appresso il Camarlingo di Luogo, ò altro Ido:
neo Depositaro, ad elettione dl Vicgo, purche dal Ca:
marlingo, ò Massarij come di sopra sia approvato,
il quale Deposito fatto si relassi, come s'è detto di
sopra nelle Cause meramte pecuniarie. E così
fatta la risposta s'assegni termine all'Inquisito
cinque giorni, ò più, secondo la qualità dlla Cau:
sa ad arbitrio dl Vicg., non però passando li dieci a
fare ogni sua difesa, s'alcuna farne vole, il
qual termine comincj subito, che il Reo haverà
hauto la Copia dlla Denuntia, ò Inquisitne con la
sua risposta se la dimanda, altramte cominci a
correre il giorno susseguente al giorno che sarà sta:
to assegniato esso termine. E fatto questo debba il
Vicg.o Cognitore dlla Causa far Citare, e venire
dinanzi a se li Testimonj esaminati repetersi,
et altri ad esaminarsi sopra la Causa dlla Denun:
tia, Accusa, ò Inquisitione fattali, e in un giorno
determinato Citi, ò vero ammonisca l'Inquisito a ve:
dere

dere Giurare li Testimonj, e quelli giurati l'assegni termine breve a dar l'Interrogatorij per essi Testimonj, se dar li vorrà, e se bene non comparirà a vedere d.ti Testimonj Giurare, s'ammettino al Giuram.to la sua assenza non ostante, Notificandoli per il termine assegniato a dare l'Interrogatorij. Et esaminati li Testimonj, tanto sopra l'Inquisitione, come per la difesa, si Citi la Persona Inquisita per un giorno, et hora determinata a vedere publicare il Processo nella Causa fatto, et aprire li d.tti Testimonj, e così in effetto si publichi presente, et assente il Reo Citato nell'hora della Citatione, e se ne decreti la Copia al Reo Inquisito, volendola, con termine di Cinque giorni prossimi ad opporre contro le persone de Testimonj, e loro detti, Notificando poi subbito all'Inquisito se sarà stato assente, tal publicatione, et assignatione di termine, acciò non possa pretendere Ignoranza, e passati li d.tti Cinque giorni si Chiuda il Processo, e si Citi con Cedola l'Inquisito per un giorno, et hora determinata ad udire la Sentenza sopra tal Causa, e così nel

giorno

proino determinato si pronuntii la Sentenza in buona forma, e si notifichi, et eseguisca come di sopra è detto; E'l Processo sarà altram.te fatto, che secondo la forma data di sopra non sia d'alcun valore. Aggiungendo alle cose predette che possa la Moglie per il Marito Inquisito, il Padre per il Figlio, et una Congiunta persona per l'altra, sino in quarto Grado, secondo la Ragione Canonica, da Computarsi scambievolm.te compa=rire ad allegare l'assentia, Infermità, ò altro legitimo Impedim.to dell'Inquisito suo Marito, Padre, e Congiunto come di sopra, e le d.te Cose prouare secondo i termini di Ragione, e così parim.te possa il Padre per la Figlia d'honesta vita, il Marito per la Moglie, il Fratello per la Sorella Inquisita per delitti leggieri Comparire, e rispondere all'Inquisitione, e fare altre difese Necessarie, purche diano sufficienti Malleuadori, e sicurtà di stare a ragione, e pagare il Giudicato come di sopra. Ma nelli delitti grauj siano tenute comparire in persona come l'altri Delinquenti, ne altram.te siano udite in modo alcuno, se non a Confessare il Delitto.

Che li Malefitij doue non è la Contumacia si debbino prouare per due Testimonij

degni

degni di Fede, ò della Tortura Cap.° XIII.

Ancora Statuimo, et Ordiniamo, che li Delitti di qualsivoglia sorte si debbino provare almanco per due Testimonj degni di Fede, che siano stati presenti al Malefitio, ò vero per Confessione Judiciale dell'Accusato, ò Inquisito di tal malefitio, ò per contumacia del med:mo come s'è detto di sopra nel precedente Cap.°, eccetto che nelli Casi, ne quali fosse altram.te proviste per li presenti Statuti, e tal prova s'ammetta, e vaglia, e basti per venire alla Condannatione contra l'Inquisito, ò Accusato, e mancando ciascuna di d.te prove, ò modi di prova: nel Malefitio: Possa il Sig.r Cognitore della Causa mettere alla Tortura l'Accusato, ò Inquisito, tanto Forastiero, quanto di d.to Mardesato per l'infratti nondimeno Malefitij, e delitti solam.te, cioè Homicidio, Tradim.to, assassinam.to, Adulterio, Maestà lesa, Furto, Ladroneccio, sodomia, falsità d'ogni sorte, Incendio, ò Abrusciam.to, e generalm.te per tutti li Delitti, Eccessi, Malefitij fatti, ò commessi, tanto di giorno come di Notte, con qualsivoglia sorte d'Arme, sassi, ò Bastone

con

con notabile effusione di sangue, ò rottura di qualche Membro della persona offesa: Dichiarando che sopra d.ti eccessi, ò Delitti non possa alcuno Mettersi alla Tortura, non costando contra di quello legittimi, ò sufficienti Inditij, ò presuntione di ragione bastanti per venire alla Tortura, e fra gl'altri, Inditio legittimo, e sufficiente essere s'intenda un Testimonio solo, pur che di veduto, e maggiore d'ogni eccettione, ò vero la publica voce e fama, provata almando per sei Testimonij d'udito, nel luogo del commesso Maleficio, degni di Fede: E se l'Inquisito, ò Accusato essendo chiamato in alcuno di d.ti casi à sottoporsi alla Tortura non comparirà, ò sarà contumace, s'habbia per convinto, e confesso, e si possa contro di luj venire alla condennatione, la sua contumacia non ostante. Agiungendo alle cose pred.te che non si possa venire à Tortura in caso alcuno, senza licentia espressa del Sig.r Marchese pro tempore governante, e ne' quelli Maleficij commessi di Notte basti per venire à condennatione il detto d'un solo Testimonio, maggiore d'ogni eccett.ne, con la publica voce, e fama provata per quattro Testimonij

monij degni di fede. E dando il Sig.r la tortu=
ra ad alcuno non servate le Cose predette, cas=
chi in pena di d.i Scudi venticinque p. ciascuna Tor=
tura, e ciascuna volta, e più secondo la
qualità delle p.sone, ad arbitrio del Sig.re Mar=
chese, e la Confessione fatta dal Reo in
tal Tortura non data Come di sopra, sia
di Nessun valore, e come fatta non fosse.

Del Modo d'Esaminare, e Ritenere li Testimonii In Cause Criminali
Cap.o XIV.

Ancora Statuiemo, et ordinamo, che ogni
volta, che occorrirà produrre i Testimonij
in alcuna Causa Criminale p. verifica=
t.ne del Malefitio, e difesa dell'Inquisito,
il Sig.r Cognitor di tal Causa debba far=
li venire, Citandoli, e Precettandoli, sotto
quelle pene, che a luj parran Convenien=
ti, e li non comparenti punisca come
di sopra nel decimo Cap.o e da Capo faccia
ogni diligenza p. che venghino, e venuti
li dia il Giuram.to toccate le Scritture
di dire la verità sopra quello che sarà
à domandato, e così Giurati li debba
con

con diligentia esaminare, et interrogare della verità del fatto, come sia passato dal principio al fine, facendoli l'Interrogatorij generali, e necessarij, ex officio, e massimam.te quando non di sono dalla parte Accusata, ò Accusato, e se non li parrà, che dichino il vero, essendo verisimile, che lo sappino, gli possa ritenere, e mettere anco in prigione, se la qualità del Caso lo ricercherà, ma non per più tempo di tre giorni, ne per ciò possa metterli a Tortura, se non ne Casi espressi di ragione Comune, sotto la pena di che nel precedente Cap.o; Ma se tal Testimonio sarà Donna non si possa ritenere di Notte, ma si bene chiamare più volte a deporre la verità se fa bisogno, e questo per honestà, e per levare l'occasione di dire, e far male.

Della duplicatione delle Pene, e della Vendetta Trasuersale Cap.o XV.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che in tutti, e singoli Malefitij commessi di Notte, ò nella Casa dell'habitatione del Sig.r del Luogo, ò alla sua persona, ò nelle Chiese, e Luoghi sagri, si duplichi, e duplicare si debba la pena imposta per tal Delitto, dalli presenti statuti, e così parim.te duplicar si debba, se il Delitto

sarà

sarà commesso nelle Case doue habita alcuno di
d.ti SS.ri; ò dinanzi alle loro Porte, ò nelle Piaz:
ze, e Luoghi publici, ò nel luogo doue si fà
Notte, ò vero Funerale d'alcuno morto, ò nel
tempo che si comirà qualche rumore, ò in
giorno di Festa comandata da S.ta Chiesa.
Dichiarando che Piazza pub.ca essere s'intenda
il Luogo doue si fà il Mercato, e doue si fan:
no le Citazioni, e Bandi publici dal Balio
del Luogo, e la Notte s'intenda incomincia:
re la sera dal suono dell'Aue Mar.a, anzi al
tramontare del Sole, e durare insino al leua:
re del Sole della Mattina seguente. Inoltre
uolsero duplicare la pena, quando il delitto
sarà commesso alla presenza del Sig.re Marse,
ò d'alcun altro di detti Sig.ri; ò nelle persone de
loro Seruitori, che stanno in Casa, sono di loro
Famiglia, e quando il Forastiero offenderà
il Serrazzano, ò habitante nel Marchesato, in:
tendendosi p. habitante Colui, che v'habi:
terà del Continuo con la sua Famiglia, e vi
sarà habitato almeno un Anno Continuo.
Ordinorno ancora, e statuirno, che si duplichi
la pena ogni uolta che sarà offeso alcuno
di d.to Marchesato p. vendetta trasuersale, cioè

ve quando la persona offesa, ò offendesso sentenze nuova Causa qualche Parente di Colui, che tall'offesa havesse fatto, fino in quarto Grado da computarsi secondo la ragion Canonica, e cosi ancora se la persona offesa sarà de' Massarj, ò Camerlingo del Luogo, ò Sacerdote, ò vero in viaggio qualche servitio della sua Comunità, ò vero Balio del Comune. Dichiarando, che duplicata la pena una volta per il med.mo Delitto, non si possa duplicare più, se bene havesse più Casi da potersi duplicare secondo il presente Statuto.

Che ne' Malefitij, e Pene di quelli si proceda da simile, a simile Cap.o XVI.

Ancora Statuimo, et ordinamo, che ne' Malefitij, e Delitti, ne' quali non si trovasse Imposta per li presenti Statuti alcuna pena particolare si debba procedere da simile, a simile, e mancando la similitudine si ricorra alla Ragione Comune Imperiale, si come ando in tutti gl'altri Casi per li presenti Statuti espressam.te, ò per simiglianza non provisti.

Che il Genere Mascolino ne Malefitij concepisca il Feminino Cap.o XVII.

Ancora Statuimo, et ordinamo, che ne' Malefitij, e pene

e pene di quelli imposte p li presenti statuti il disposto sotto il Genere Mascolino conce:
pisca, e comprenda sempre il Feminino, quando la Materia è indifferente, e la pe:
na conuiene tanto al un sesso, quanto all'altro.

Dell'Applicatione delle Pene
Capo XVIII.

Ancora statuirno, et ordinorno, che le Pene di tutti, e singoli Malefitij si debbino appli:
care come di sotto, cioè le Confiscationi de Beni de Delinquenti in tutto, o adiuno, et andar debbino alla Camera dl Sig.re Mar:
chese p tempo gouernante, et il Vicg.o che ne farà effettuare l'essecutione, solo debba ha:
uerne a ragione di dieci p cento, ne più ol:
tre possa pretendere, ò dimandare, e questo med.mo s'osserui nelle Pene conuentuali di Tregue, Paci, ò altre simili securtà, delle qua:
li essendo rotte, il Vicg.o facesse essecutione come di sopra: Ma le Pene pecuniarie d'al:
tri Delitti, p li quali non si fà generale confiscatione de Beni, s'applichino, et ap:
plicar si debbino p tre quarti alla Came:
ra dl Sig.re Marse, e p l'altro quarto al Vicg.o

che

che havendo fatta la Condannat.ne, ne farà ancho l'esecutione, nella quale non possa essere Impedito, ò trattenuto in modo alcuno, che vada nel tempo del suo Successore nell'Offitio, e se ne farà l'esecutione solam.te, havendo il suo Antecessore fatta la Condannatione, debba solo havere, e conseguire a ragione di dieci per cento, come nelle Confiscationi, et il restante tutto delle Pene sia della Camera del Sig.re Marse, e questi Emolumenti si concedono a d.ti Vicarij, accio siano tanto più diligenti, e solleciti in finire le Cause, ritrovare li delitti, e riscuotere le Pene.

Qual sia Causa Graue, ò Leggiera Cap.o XVIII

Ancora statuimo, et ordinamo, e dichiaramo, che in tutti li presenti Capitoli di Cose Criminali, doue sia fatta mentione di Cause grauj, ò leggierj per conoscere l'une dall'altre, s'attenda la qualità delle Pene ò dell'offese, e se la Pena da Imporsi per il delitto sarà Capitale, ò afflittiua del Corpo, ò vero l'offesa fatta contro d'alcuno sarà stata in Notabile effusione di sangue, ò con Cicatrice perpetua, ò Con Cortura di qualche Membro, ò d'ho esso della persona offesa, tutte le Cause d'essi delitti s'intendino essere

essere, e siano Cause Ardue, e gravi, più, ò meno secondo la qualità de' d.ti Delitti, e tutte l'altre non comprese di sopra s' intendino essere Cause leggieri, più, ò meno secondo la qualità delle Persone offese, e de' Luoghi, e Tempi, doue, e quando d.te offese saranno state fatte.

Che l'Instr.o della Pace prova il Delitto, e del Benef.o della Pace, e della Confessione Cap.o XX.

C. 20. Ancora statuimo, et ordiniamo, che l'Instr.o della Pace fatto tra il Delinquente, e la Parte offesa sia piena prova del Delitto Commesso contro quello, che essendo Incolpato di tal Delitto haverà ottenuta la pace. E inoltre statuimo, che costando legittimam.te della Pace fatta avanti, che segua la Condannatione, si debba l'Accusato, ò Inquisito Condannare solam.te nella metà della Pena Imposta per tal Delitto. Eccetto che nell'Infratti Malefitij, e Delitti cioè Homicidio, Assassinio, Tradim.to falsità, Mozzam.to di qual che Membro della Persona, Adulterio, ò Sodomia, ne quali Casi la Pace fatta non giovi, che la Condannatione diminuisca punto, ordinando ancora

che

che se l'Accusato, ò Inquisito Confessò in Giuditio il delitto la p:ma volta che sarà Comparso, si Condanni per tal Confessione nel quarto manco della Pena ordinaria, tal che se haverà anch'esso la Pace come di sopra non possa Condannarsi, se non in uno solo quarto della Pena: Ma se haverà p:ma negato, e poi Confessi non possa godere tal Benefitio, il quale anche non habbia luogo nelle Confiscazioni de Beni di qualsivoglia Delinquente.

Delle Pene de Bestemmiatori il Nome di Dio Cap:o XXI.

Inoltre per ouviare col timore della Pena quanto si può al mal'uso, che oggi è fra Cristiani di Bestemmiare, e brutt:te Nominare il Nome dell'Al:tiss:mo Iddio, e de suoi gloriosi Santi, l'Onore de quali, ò de quali si deue a tutte l'altre Cose preporre, Statuimo, et Ordiniamo, che qualunque persona Bestemmierà, ò dituperosam:te nominerà, ò dirà maledirà il Nome dell'Onnipotente Iddio, e Sig:re Giesù Cristo, e della Gloriosa sempre Vergine Madre Mar:a si punisca in pena di Lire Venticinque di Moneta Fiorentina per ciascheduna volta che haverà Bestemmiato in diuersi tempi, e di tal pena per pouertà, ò per altro non potesse pagare

re, ò con effetto non pagherà infra termine di giorni quindici dal dì della condanna d'esse, se sarà persona vile si frusti per mano di Ministro Publico per tutto il Luogo doue tal causa si conoscesse, ò vero se li fori la Lingua, come si costuma in casi simili, ad elettione del condannato: Ma se sarà persona di honesta condizione se le dia due tratti di fune in publico, ò si punisca d'altra pena di corpo simile, non si potendo per qualche legittimo impedimento darli la fune: Ma di poi facendoui habito sarà fatto famoso, e publico Bestemmiatore del Nome dell'Altissimo Iddio, e della Gloriosa Vergine, oltre la pena pecuniaria sopradetta duplicata, si punisca ancora d'una delle dette pene corporali, secondo la qualità della persona, e se patito la pena corporale non pagarà fra il tempo predetto la pena pecuniaria, se le dia Bando del Luogo, doue sarà stato di ciò Inquisito, e condennato per tempo da durare a beneplacito del Sig.re Marse, ma chi bestemmiarà, malediràà, ò vero dituperosam.te nominerà il Nome d'alcuno Santo, ò Santa di Dio, si punisca in pena di lire dodici, e mezzo

per ciascuna volta, che in diversi tempi haverà Bestemmiato come di sopra, e della medesima pena si punisca colui che farà le fiche, ò Maledetti al Cielo, ò a qualche Immagine di Iddio, ò della Vergine Gloriosa Maria, ò se sarà Figura, ò Immagine di qualche Santo, si punisca in tal caso nella metà di detta pena, la quale se il condennato fra il termine sopradetto non pagherà si debba mettere alla Berlina in luogo publico in Giorno di Festa comandata con uno scritto al petto della causa per che vi sia stato messo, et ivi debba tenersi almanco per spatio di tre hore: E chi anche in questa sorte di Bestemmie, e Ingiurie de Santi come di sopra sarà fatto publico, e famoso Bestemmiatore, ò maldicente si punisca in detta pena pecuniaria duplicata sempre nel suo caso, e d'altra pena corporale ad arbitrio del Vicario Giudice della causa, secondo però sempre la qualità delle persone, E se alcuno giurerà per il Corpo, Sangue di Iddio Giesu Christo, o della Vergine, ò per il Capo, ò per le Braccia, ò per qualche Membro vergognioso delli Medesimi si punisca in pena di Lire venticinque, e in difetto di quella di stare alla Berlina come di sopra; E in ciascuno di detti casi si possa procedere contro detti Bestemeniatori, e Maledicenti per il Vicario del Luogo dove sarà commesso il

il Delitto per via d'Inquisitione, di Querela, ò d'Accusa, et in ogn'altro miglior modo, che ad esso Vicesignore parrà, e piacerà, tenendo l'Accusatore Segreto, et applicandoli, et in effetto dandoli il quarto della pena pecuniaria, in che l'Accusato sarà stato Condennato, e per provare tal Delitto basti il detto d'un Testimonio di Verità, oltre l'Accusatore con suo Giuramento ò vero di tre Testimoni degni di Fede, deponenti de fama publica, e ciascuno possa Accusare, e denuntiare detti Delinquenti, ne mai l'Accusatore possa servire per Testimonio. E sia tenuto il Vicesignore per debito dell'officio suo, sotto l'obligo del Giuramento nelle predette Cose essere sollecito, e Diligente, e più presto rigoroso, che piacevole, e procedervi senza rispetto alcuno castigando li ritrovati Colpevoli come di sopra. Et il presente Capitolo si debba per ciascuno Vicesignore nel principio del suo Officio far bandire ne luoghi Publici, e consueti per estirpare quanto si può questo pessimo Vitio della Bestemmia.

Della Pena di chi Spregia, ò guasta le Figure d'Iddio, de Santi Capitolo XXII.

Ancora statuirno, et ordinorno, che chi temerariamte
et appostatamte. pesterà, spregierà, ò in altro
modo guasterà alcuna Figura della Sembian=
za di Iddio, ò l'Immagine del S. N. G. Xto, ò della
sempre Vergine Gloriosa Maria, se sarà sta=
to con Arme di qualsivoglia sorte sia Con=
dennato in pena di Lire Ducento di Moneta
Fiorentina, e se sarà stato con Sassi, con Basto=
ne, ò con Mano in Lire Cento, e di più nell'uno,
e l'altro Caso si condanni in pena di stare con=
finato, come forzato in Galera per Anni due, e
non pagando la pena pecuniaria fra giorni
quindici dal dì della Condannazione, se li du=
plichi la pena della Galera, et a chi sarà inhabi=
le per la Galera, si tagli la mano, con che tal
delitto haverà commesso: ma se pagata la pena
pecuniaria sarà inabile alla Galera si pu=
nisca pure d'altra pena di Confine ad Arbi=
trio del Sig. Giudice della Causa: Ma se haverà
percosso, ò fregiato la Figura d'alcun Santo, ò
Santa di Dio si Condanni nella Metà della dta pe=
na pecuniaria, distinguendo sempre se sarà sta=
to con Arme, ò altramte; e non pagando fra dto
tempo la pena pecuniaria si Confini fuora
del Marchesato per Anni quattro, e rompendo il
Confino, venendo in Mano della Corte, se li ta=
gli

gli la Mano, con cui si dicesse hauer tal De=
litto Commesso, e le cose predette s'abbin
Luogo, quando il Delitto sud.o sarà Commes=
so con Malitia, et a posta come s'è detto
di sopra. E se nessuno Imbratterà con In=
chiostro, Fango, ò bruttura simile alcuna
di d.te Figure d'Iddio, ò della Gloriosis.ma Vergi=
ne Maria si Condanni in pena di Lire Cen=
to, e se di Santo, ò Santa nella Metà di d.ta
pena, quale non pagando fra il tempo
soprad.to si Confini fuora del Marchesato per
Anni quattro nel p.mo Caso, e per Anni due nel
2.do, e rompendo il Confino s'Intenda essere
caduto in pena della Galera per il pari tem=
po, e si possa in Ciascuno di d.ti Casi pro=
cedere e provare il Delitto com'è s'è detto nel
precedente Cap.o, e sempre in tutti li Casi
il Delinquente sia tenuto a sue spese re=
sarcire, e fare da Capo Dipingere tal Figu=
ra guasta, ò Imbrattata, ritornandola
nell'essere di prima.

Della Pena di Chi Offende il Padre
e la Madre Cap.o XXIII.

Ancora Statuimo, et Ordiniamo, che di Contra=
venendo alle Sante Leggi, e Divini Istitu=

ti

tuti haverà Ardire di percuotere, et offendere, ò con
effetto percuoterà, et offenderà il Padre, ò la Ma:
dre, l'Avo, et Ava, et altro ascendente, tanto
Paterno, come Materno, se tall'Offesa sarà con
Arme, ò con Sangue si condanni nel doppio della
Pena ordinaria per tal Delitto Imposta all altri, et
in oltre se le diano tre tratti di fune in publico,
è di poi si ritenga in prigione almanco per sei Me:
si, è di quella cavar non si possa se prima non
haverà dato sufficiente Sicurtà d'astenersi da
simil Cose, è se di maggior pena Corporale, fuor
della Morte, dovrà il Padre, Madre, Avo, ò Ava of:
fesi sia punito, di quella si punisca lasate tu:
tte l'altre, è questo s'Intenda per la prima volta,
ma se caderà più in tale Errore, oltre la pe:
na duplicata come di sopra, si condanni alla
Galera per Anni tre, è più ad Arbitrio della Persona
offesa, e così parim.te s'osservi, se l'offesa sarà
senza Sangue con Arme Bastone, ò Sasso, cioè
che si condanni nella pena duplicata, ordina:
ta per tal Delitto all Altri, et in altra pena ad
arbitrio della Persona offesa. E se l'offesa
sarà fatta con Mano vota, ò Pugni, ò Calci si
condanni nel doppio della pena Imposta all al:
tri per tal Delitto come di sopra, e così s'osservi
se

so l'offenderà con parole brutte, et ingiuriose ò la reiterat.ne del delitto, sempre altresì la pena ad arbitrio dell'offeso, ò ingiuriato, e sempre debba dare securtà d'astenersi da cose simili come di sopra, e se dell'offesa seguirà la Morte, ò stroppiam.to alcuno, s'osservi quanto è disposto per ragion comune, e in ciascheduno di d.ti delitti, e casi si possa procedere ex off.o, et a querela, ò dinuntia, come parrà, e piacerà al Vicar.o del Luogo, non ostante alcun Cap.o de pnti Statuti, che in contrario parlasse.

Della Pena delli Offendenti li Vicarij del Monte, e Lippiano Cap.o XXIV.

Ancora statuirno, et ordinorno, che se alc.o con temerario effetto offenderà il Vicar.o d'alcuno di d.ti Luoghi, se l'offesa sarà con Arme di qualsivoglia sorte, e con sangue, e rottura di qualche Membro, si condanni in pena di Lire quattro Cento di Moneta Fiorentina, e di più alla Galera per tre Anni, e non pagando la pena pecuniaria, ò perche non voglia, ò perche non possa fra venti giorni dal dì della condennat.ne oltre la pena della Galera per d.to tempo si punisca nell'esilio perpetuo del Marche-

sato

sato sopradetto, e rompendolo s'intenda essere caduto in pena di stare in Galera forzato in perpetuo. Ma se sarà l'offesa senza sangue, ò rottura di membro alcuno, si punisca l'offendente nella metà di detta pena pecuniaria, e nell'esilio del Marchesato, à beneplacito del Sig.re Marchese, e della medesima pena si punisca, se offenderà con bastoni, sassi, ò simili stumenti con sangue, senza rottura d'ossi, ò di Membro alcuno, e ma se con rottura di Membro, ò d'osso, si punisca come se havesse ciò fatto con Arme, e se sarà senza sangue, si punisca nel quarto di detta pena, e nell'esilio à beneplacito come di sopra. Ma se l'Ingiuria ò vero offesa sarà con parole ingiuriose solamente si condanni l'Ingiuriante in pena di Lire cento per ciascheduna parola ingiuriosa, e non pagando detta pena fra detto tempo se le diano due tratti di fune in publico, ò s'affligga d'altra pena corporale simile, non potendoseli dare la fune. Ma se l'offesa sarà fatta con la mano vota, ò pugno, ò calci, si condanni in Lire cento cinquanta, e nell'esilio del Marchesato à beneplacito del Sig.re Marchese. E se dall'offesa fatta con Arme, ò senza il Percosso restasse stroppiato di qualche Membro principale della Persona, ò con perpetua cicatrice

nel

nel viso, si condanni l'offendente nella d.ta pe=
na di Lire quattro cento, e dell'esilio in Galera
per anni X, e non pagando la pena pecuni=
aria fra certo tempo s'intenda caduto in pena
della vita, ò confiscatione della metà de suoi
beni, e dell'offesa seguisse per disgratia la
morte, si osservi quanto è disposto per la ragio=
ne commune in casi simili. Dichiarando che
non si debba credere nelle cose predette all'
assertione della persona offesa solam.te, se non
haverà insieme ancho la testimonianza d'
un testimonio di verità, che non sia della corte
di d.to Vicc.o; ma havendolo basti per venire alla
condannat.ne insieme con la sua relatione,
che il Vicc.o, e sua famiglia all'incontro
offenderà alcuno d'esso habitante, con paro=
le, ò con fatti, si condanni sempre nel doppio
della pena imposta per tal delitto all'altri.

Della pena di chi impedisce la corte
nell'essecutioni tanto civili, come
criminali Cap.o XXV.

Ancora statuirno, et ordinorno, che se al=
cuno haverà ardire d'opporsi al Vicc.o di
d.ti luoghi, ò altri di sua corte, quando ha=
vesse fatto qualche prigione per causa cri=
minale, facendo di modo che il prigione

fuggi

fugghe, ò vero dandoli aiuto, ò fauore, per che non venghi in potere del Vicg.° e sua Corte, si condanni, e punisca nella med.ma pena, nella quale tal catturato, ò per catturarsi de già fusse condennato, ò per quale delitto si douesse condennare, se bene fusse pena capitale: e di più non essendo la pena capitale, si condanni in pena di Lire dugento, et il med.mo si osserui, se essendo alcuno in prigione per causa criminale sarà aiutato, ò persuaso a fuggire, et in effetto fuggirà: Ma se sarà per causa ciuile la pena sia di Lire cento, e di più tall operante che il prigione se fugghi, è non venga in mano della Corte essendo in atto di pigliarlo, sia tenuto a tutti i danni spese, et interessi del creditore ad instanza di chi fusse retinuto, ò per retenersi.

Della pena di chi vieta il Segnio, ò la Tenuta.

Cap.° XXVI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi è stato richiesto dalla Corte d'alcun di d.ti Vicarij, ò da loro a casa come si costuma non darà il Segnio, ò la Tenuta, secondo si dimanderà per la causa ciuile, ò impedirà in qualsiuoglia modo, che non si pigli tenuta, ò possesso di cose stabili per le med.me cause, si punisca in pena di Lire venticinque per ciascuno, ò ciascuna volta, e nondimeno sia tenuto dare il segnio, ò la Tenuta, ò promettere che si pigli come di sopra, e cadendo in d.to errore più d'una volta

si

si raddoppi la dta pena, et in quella così rad=
doppiata si condanni, e non pagando la p.te fra di=
eci giorni si confini p. un anno fuor della Iuris=
ditione di quel vicar.to, e rompendo il confine, ca=
da in pena di due tratti di fune da darseli ir=
remissibilm.te, e se tale impedim.to, ò vero opposi=
tione sarà con armi, si osservi quanto di sop.a
nel preced.te Cap.o, douendosi auertire, che po=
tendo pagare la pena pecuniaria se li faccia
pagare in ogni modo oportuno. Et il med.mo
si osservi se il Regisso si domanderà p. causa di
Banno dato. Ma se p. causa criminale sem=
pre si raddoppi la pena. Et ne d.ti casi si cre=
da alla relat.ne del Balio, ò altro Essecutore
con due Testimonij, che sia stato presente, an=
corche non maggiore d'ogni eccettione.

Delli Machinanti contro la Persona del Sig.re
Marchese, et Altri Sig.ri del Marchesato

Cap.o XXVII

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi con te=
merario ardire machinerà cosa alcuna contro
la persona del Sig.r Marse p. tempo Gouernante,
ò d'Altri Sig.ri del Marchesato del Monte, ò con=
tro loro Figlioli, tanto Maschi come Femine
ò contro il pacifico viuere loro, e del Marchesa=

to, ò gl' offendesse in modo alcuno, ò trattasse, che s'offendessero da altri, sì nella persona, come nell' honore, sia punito, e gastigato rigorosam.te come incorso, e caduto in pena della Maestà lesa, secondo i termini della ragione Comune Imperiale in tutto, e per tutto.

Della Pena delle Parole Ingiuriose, e Minatorie Cap.o XXVIII.

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno dirà contro qualche persona, ò alla sua presenza alcuna dell' infratte parole Ingiuriose, ò simili, come Beccho cornuto, Falsario, Traditore, Assassino, Ladro, Ruffiano, Tu menti per la Gola, Tu non dici il vero, Puttana sbordellata, vaccha, ò ingiuria simile, se la persona contro di saranno dette, sarà d'honesta Famiglia, e di bona fama, e Condit.ne si condanni tal così Ingiuriante in pena di Lire quindici per ciascheduna volta, e per ciasc.a di dette parole proferite con intervallo di tempo, ma se in un medmo. istante una, ò più di d.te parole haverà proferito, si punisca come se una sola ne havesse detta. Ma se la persona ingiuriata con parole tali sia persona vile, e di mala fama, si punisca l'Ingiuriante nella metà di d.ta pena, e così parim.te se dirà ad esso altra parola

rola Ingiuriosa, ma non tanto quanto le so=
pradette, ò simili, minuendo ancora in detto Caso
la pena infino alla metà per la qualità della
persona Ingiuriata, come di sopra. E se alcuno
butterà in faccia ad altri qualche Ingiuria da
lui fattali, ò da altri, ò dalla Giustitia per cas=
tigo di qualche Delitto, ò vero fatta a suo Padre,
Madre, Avo, Ava, Figlio, ò Figlia, Fratello, ò So=
rella, ò lor Moglie, Cugini, e Nepoti, ò vero qual=
che Ingiuria dalli sopranominati fatta ad al=
tri, si condanni tal Improverante in detta pena
di Lire quindici per ciascheduna Ingiuria rimprove=
rata, e per ciascheduna volta, ò nella Metà di detta
pena, secondo la qualità della persona Ingiu=
riata come di sopra: E qualsia parola In=
giuriosa, ò più, ò meno sia sempre rimesso al
Vicario del Luogo, il quale dovrà in ciò bene
considerare l'uso di quel Luogo nel parlare, e
la Conditione delle persone. Ma le Donne
committenti Delitti tali, si condannino sola=
mente nella Metà di detta pena respettivamente. E chi
minaccierà alcuna persona d'ammazzarla,
robbarla, ò d'infocarli i Beni, ò la Casa, ò mi=
naccie simili, si punisca per ciascheduna volta in
detta pena di Lire quindici, e di più si astringa
a dare Sicurtà Idonea di non offendere il
Minacciato, e le sue Cose in bona forma,

et

et in q.to ultimo caso chiarg.li possa essere l'Accusat.re
habbia il quarto della pena, e sia tenuto segreto.

Del Modo di ributtar l'Ingiurie, et Offese

Cap.o XXIX

Ancora ordiniamo, e statuimo in conformità della ragione comune, che ad ogn'uno sia lecito, e permesso ributtare l'Ingiurie, e l'offese, tanto di parole come personali; et ancho le facultà proprie, e difendersi da quelle con moderanza, secondo i termini della ragione comune, e se nel difendersi offenderà l'Avversario non caschi in pena alcuna. Ma se eccederà il modo della legittima Difesa, sia punito solo dell'eccesso come è di ragione, e provandosi l'Insulto si presuma sempre l'Insultato ciò che ha fatto haver fatto in sua necessaria Difesa, non si provando il contrario, avvertendo gl'Offitiali, et altri, a chi s'appartiene far la Difesa d'alcuno Inquisito, che nell'agitare simili Difese si citi sempre la persona offesa ad ogni atto sustantiale della Causa, et in Causa dell'Homicidio gl'Heredi dell'Occiso, altrim.te il Processo sia nullo, e la Sententia assolutoria che seguisse sia parim.te nulla, e come se data non fosse.

Della Pena dell'Insulto Cap.o XXX

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona ardisca assaltare alcun'altro alle case proprie, ò altrove, e di contraverrà, se l'Insulto sarà con arme

Arme Nudate di qualsivoglia sorte, e alla Ca=
sa propria, ò Condotta, ò Botega dell'Assaltato
si punisca in pena di Lire Cento, e se con
Arme non Nudate in pena di Lire Cinquanta,
e se con Sassi, e Bastone in pena di Lire
trenta Cinque, e se senz'Arme, ò Bastone, ò
Sassi, in pena di Lire Venti Cinque; Ma se
l'Insulto sarà stato nella strada publica, ò
altroue, se con Arme Nudate, si punisca l'In=
sultante in pena di Lire Cinquanta, ma
se con Arme non Nudate, ò vero con Bastone
ò Sassi in Lire Venti Cinque, e se senz'Arme
di sorte alcuna in Lire Dieci, e se l'Insultan=
te sarà Donna si punisca di minor pena
ad arbitrio del Sig.r del Luogo. E s'intenda In=
sulto quando appensatam.te, et a sangue, co=
me si dice freddo uno assalterà l'altro, con
Animo d'Ingiuriarlo, et Offenderlo, e non
quando venendo due a parole Immediatam.te
poi segue l'Insulto, e se doppo l'Insulto, l'
Insultante verrà ad altro Atto d'amenat.ne, ò percus=
sione contro l'Insultato, si punisca sol d'una
pena, cioè, ò dell'Insulto, ò dell'amenat.ne, ò per=
cussione, secondo quella pena sarà Maggiore,
douendosi sempre attendere la maggiore, et
in quella confondersi la minore, e oltre all'
Insulto.

Insulto seguirà la fuga dell'Insultato, seguita dall'Insultante, la pena sempre si duplichi nel suo Caso.

Della Pena delli Commettenti qualche Malefitio, per il quale fosse Rumore, e si sonasse all'Arme Cap.º XXXI.

Ancora statuimo, et ordiniamo per il pacifico vivere, e quieto di q.to Marchesato, che se alcuno commetterà ò farà commettere qualche Malefitio, per il quale si levasse a rumore in alcun Luogo del Marchesato, ò si sonasse la Campana all'Arme, tal Delinquente si condanni nel Doppio della pena, in che per tale Malefitio potesse venire punito, secondo la forma de presenti Statuti, anco in Maggiore pena si Corporale, come pecuniaria, ad arbitrio del Sig.re Marchese per tempo governante, secondo la qualità de Casi, e delle persone. Avvertendo di più, che nissuno ardisca nel tempo del Commesso Malefitio, ò di simili Rumori gridare all'Arme, ò Amazza, Amazza, sotto pena di lire Cento per ciascuno, e ciascuna volta, et altre pene ad arbitrio del Sig.re Marchese, il quale deva in Casi tali Considerare bene la loro qualità, e delle persone, che per simili parole sarà seguito.

Della Pena delle percussioni con Mandota, ò Con Piedi, e Denti Delle Menatione Cap.º XXXII.

Ancora

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi senza le=
gittima Causa percoterà alcuno con mano ò sia
aperta, ò chiusa nel viso, senza effusione di
sangue, caschi in pena di Lire venti cinque
e se dalla percossa uscirà sangue, caschi in pe=
na del doppio, e se lo percoterà nell'occhio, ò
con mani, ò piedi che sia, e lo cauerà, ò vero
di tal percossa si perderà la Luce in perpetuo,
caschi in pena di Lire quattro cento, quale
non pagando, ò perche non voglia, ò perche non
possa fra un mese dal dì della Condennatione
se li faccia tagliare per mano di Ministro
publico di Giustitia la mano, ò il Piede con
cui hauerà tal delitto commesso. E se percos=
terà pure con mano come di sopra in altra
parte del Corpo, caschi in pena per ciascheduna volta,
e percossa con sangue di Lire dieci, e senza
sangue di Lire cinque, e tanto s'osserui, se
percoterà con il Piede. Ma se di tal percossa con
mano, o con Piede succederà offesa alcuna no=
tabile ne testicoli del percosso, di modo che si
guastino, ò bisogni cauarli uno, ò tutti due
si condanni il percutiente per ogn'uno di detti
testicoli, che occorrerà per tal percossa guas=
tarsi, ò cauarsi in pena di Lire ducento,
e sia tenuto rimettere tutte le spese, e dan=
ni

ni, et Interessi, che il percosso, et offeso farà, ò potria
fare per Medici, e Medicine, perdita di tempo, et
altre spese per guarire necessarie. E se alcuno
piglierà qualche persona ingiuriosam.te per li Ca=
pelli caschi in pena di Lire cinque, e se lo farà
cadere con l'detto solam.te caschi in pena di Li=
re dieci, e se per tal caduta il cadente si rompe=
rà qualche Membro, ò qualche osso, e se li commo=
uerà, se sarà Mano, Braccio, ò Piede, caschi in pe=
na di Lire cinquanta, se Gamba, Osso, ò Spalla
nel doppio quanto al p.mo caso. Ma nel secondo quando
si mouerà solam.te si punisca nella metà di d.te Pene,
sempre nel suo caso, e se si romperà qualche costa
caschi in pena di Lire dieci, e sempre rimetta le spe=
se alla Parte offesa, e li Danni come di sopra, e se
rimanesse per ciò impedito, di modo che non potesse
esercitarsi più nell'Arte sua propria, ò solita, anche
di questo Interesse si tenga conto nel rifacim.to de
Danni, ad arbitrio del Giudice cognitore di tal causa,
E se alc.o ingiuriosam.te piglierà un altro per li pan=
ni del Dorso, tirandoli, ò vero scotendoli, caschi in pena
di Lire quattro, e se insieme lo farà cadere si dupli=
chi la pena, se della caduta escirà sangue, s'os=
servi quanto s'è detto in simil caso. E chi piglierà
alc.o per la Barba ingiuriosam.te caschi in pena di
Lire dieci, e tirandola, e strappandone Peli, caschi
in

in pena di Lire quindici, e se nel tirare lo farà cadere in terra, caschi in pena di Lire venti, e se di tal caduta escirà sangue, ò ne succederà altro Male de Condit.ne, ò Considerat.ne, sospenij quanto di sopra s'è detto in Caso simile, Ma se di tal Caduta il Cadente resterà ferito nella Testa, ò Con rottura d'osso, ò senza, ò vero con qualche [illegible]ficatione, quello che l'haverà fatto Cadere si Condanni nella Metà della pena per ciascuno delli d.ti Casi imposta per li presenti Statuti, contro quelli che con Arme tal Malefitio havessero commesso. Avvertendo che non in tutte d.te pene per un med.mo fatto, con tutte le d.te qualità si deve il Delinquente condennare ma in una sola, e la maggiore, secondo il fine del Delitto Commesso, dovendosi la minore in quella confondere come s'è detto ne precedenti Capitoli; E se alcuno offenderà qualche persona con Denti, dandoli di Morso nel viso, se sarà senza Sangue caschi in pena di Lire Cinque, e se con Sangue in pena di Lire Dieci, e se di tal Morso restasse segno, ò Cicatrice perpetua, brutta, e notabile, caschi in pena di Lire Cinquanta, Ma se la Cicatrice sarà di poca Considerat.ne si Condanni solo in pena di Lire Venticinque, e se Morderà alcuno in altra parte del Corpo, se sarà

con

con sangue caschi in pena di Lire cinque, e se senza sangue nella Metà di d.ta pena, e se col Morso mozzasse in tutto, ò in qualche parte dito ad Alcuno, di modo che ne restasse ferito, e in qualche parte Impedito, ò debilitato, si condanni in Lire venticinque, e se ne resterà al tutto stroppiato si condanni nel doppio di d.ta pena; E se alcuno sputerà Ingiuriosam.te à qualche persona nel viso, caschi in pena di Lire cinque, e se li butterà nel viso qualche Bruttura, come Inchiostro, fango, ò cosa simile, si condanni nel doppio di d.ta pena, e se alcuno menerà solam.te con mano, ò Piedi, ma non percoterà, caschi in pena di Lire dieci per ciascuna Menatione.

Della Pena di chi Attacca Corni, ò Libelli Famosi, ò altre cose Brutte alla Casa d' Altri Cap.o XXXIII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi Ingiuriosam.te Attaccherà, ò farà attaccare, ò porre alle Porte, ò alla Casa di qualsivoglia persona alcuna cosa Brutta, ò di vergognia, come Corni, Teste de Morti, ò simili cose, ò versi Goliardi, Sonetti, ò altra sorte di Libelli Infamatorij, si condanni per ciascuna volta in pena di Lire Cento, se il Padrone, ò Padrona della Casa sarà di Onesta Condit.ne, e di bona fama; Ma se sarà persona vile, ò di cattivo nome si punisca solam.te

nella

nella metà di d.tta pena. E nelle med.me pene si punisca colui, che con qualche sporditia, ò con Lettre, ò parole Infamatorie imbrattasse la Casa, ò Porta d'Alcuno, oue scriuesse parole come di sopra, ò vele dipingesse con Carboni, ò altro qualche cosa brutta, ò disonesta, si punisca nelle med.me pene, ò secondo la qualità delle Persone, come s'è detto di sopra. E se alcuno Accelerà Libelli, ò Sonetti Infamatorj ne quali si voglia altro Luogo publicam.te in vituperio, et Ingiuria d'altri, si condanni in pena di Lire Cento, e di Cinquanta solam.te secondo la qualità della persona Ingiuriata, sì come s'è dichiarato di sopra, in altre pene ancora Corporali ad arbitrio del Sig.re Marchese Gouernante, secondo la qualità dell'Ingiurie, e delle persone Ingiuriate, et Ingiurianti. E perche le d.tte Cose sogliono farsi il più delle volte di Notte, volsero che in ciasch.o di d.ti casi basti la proua d'un Testimonio di veduta degnio di Fede, con un altro di publica voce, ò fama deponente, ancorche non maggiore d'ogni eccetione, e che per ritrouare il vero pur di d.ti Delitti, si possi andar venire alla Tortura per dennnij sia legittimo inditio il detto di due

Testimonj

Testimonij degni di Fede, deponenti di publica Voce, e Fama, et ogn'uno di questi possa essere Accusatore, e guadagni la quarta parte della pena, e sia tenuto segreto.

Della Pena delli Menanti, e Percutienti con Arme, et altre Cose. Cap.° XXXIIII.

E Ancora Statuimo, et Ordinamo, che di senza legitima Causa percoterà alcuno con Spada, Pugniale, Storta, Coltello, Pistolese, Mazza ferrata, Baston ferrato, Guarletta d'Arco, ò di Balestra, ò vero Quadrello, Piombarola, Spiedo, Ronca, Roncone, Lancia, Spadone, Accetta, Ragaglia, Marcello di Ferro, Alabarda, ò con altra sorte d'Arme a queste simili, se la percossa sarà nella Faccia, ò con sangue si Condanni in Lire Cento di Moneta, e se di tal Ferita rimarrà perpetua Cicatrice nel viso del Ferito si Condanni in pena di Lire Dugento per ciascuna percutione, e Cicatrice. Ma se lo percoterà nella Gola, ò nel Collo si punisca nella pena di Lire Cinquanta se di tal percussione escirà sangue, e se con frattura d'Osso, e incisione di qualche Membro si Condanni nel Doppio di detta pena, e se lo percoterà nel Capo con sangue, ò rottura d'Osso si Condanni in pena di Lire Dugento, e senza rottura

tura di esso in Lire Cento; Ma se percoterà in altra parte del Corpo con effusione di sangue si condanni in Lire quaranta, e se la Ferita sarà Causale, e letale in Lire Cento. Ma se la percussione fatta con d.te Armi sarà senza sangue, si condanni il percutiente sempre nel suo Caso nella metà della pena di sopra specificata. Intendendosi sempre per ciasc.na ferita, ò percussione. E se alc.no menerà con d.te Armi, ma non percoterà, si condanni in pena di Lire venti per ciasc.na Amenatione. Ma se alc.no percoterà qualche persona con sasso, legnio, vaso di Terra, ò di vetro, ò d'altra Materia, ò vero con osso, ò altro Instr.to à questi simili, e se di tal percossa escirà sangue, e sarà nel viso, si condanni in pena di Lire Cinquanta per ciasc.na percussione, e se ne rimanerà Cicatrice, ò altro segnio perpetuo nel viso, nel che se sarà dubbio si debba stare al Giuditio de Medici periti, si condanni nel doppio di d.ta pena, e se dentro in d.ti vasi di vetro, ò di terra fosse qualche sporditia, ò Inchiostro, ò Cose simili quando si percote, di modo che il percosso ne venga Imbrattato in qualche parte della persona, s'altere la pena ad arbitrio del Sig.re Giudice della Causa, purche non sia più l'alteratione, che la pena principale, e se percoterà

ià con d.te cose nel Collo, Gola, ò nel Capo con ef-
fusione di sangue, si condanni in pena di Lire qua-
ranta, e se nel Capo in pena di Lire Cinquanta
e se con rottura d'osso in Lire Cento, ma se in al-
tra parte del Corpo, se con sangue si punisca in
pena di Lire Trenta, e se senza sangue in Lire
quindici; Ma se dette percosse date con sasso, Legni,
ò altre cose nel viso come di sopra non uscisse sangue
si condanni il Percutiente in Lire venti cinque, e
se nel Capo, Collo, ò Gola in Lire venti per ciasch.a
percossione. Ma di percoterà alc.o con bacchetta, rob-
be di Terra, Fune, Coreggia, ò cose simili, se nella
faccia Capo, Gola, o Collo con effusione di sangue
si condanni in pena di Lire venticinque, e sen-
za sangue nella metà di d.ta pena, e se in altra
parte del Corpo, se con sangue cadi in pena di
Lire quindici, se senza sangue nella metà di
d.ta pena come di sopra. Ma di menarà con bas-
tone, osso, vaso di Terra, ò altra cosa simile, come
di sopra, e non percoterà si condanni in pena
di Lire dieci, e se con robba di Terra, fune, ò co-
reggia, ò cose simili in Lire Cinque per ciasc.a
amenatione, e di tirarà à qual.che persona con
Ballottiere, se percoterà si condanni nella metà
della pena imposta di sopra a di percosse con
Arme, e così parim.te si punisca di tirarà, e non
percoterà, cioè nella metà della pena impos-
ta

ta di sopra à quelli, che meneno con Armi, ma non pestino, che il percotiente, ò menante sarà Donna, si Condanni solam.te nella metà di ciasc.na pena pecuniaria di sopra Imposta per ciasc.no de casi sopradetti, e così s'osservi nell'Ingiurie fatte da Donne, e fra Donne con parole solam.te, e se alcun de detti Delitti sarà Commesso a caso, ò per disgrazia, e non appostatam.te, e non dolo, si Condanni il Delinquente in Minor pena, ad arbitrio di Vicario, ò Giudice della Causa, e li Mandanti, che si Commetti alcun de detti Delitti si puniscano nella Medesima pena, e li percutienti, et ajutanti, e danti fauore, ò Consiglio, nella metà della pena Imposta alli Principali Delinquenti, eccettuando dalle cose predette, e ciasc.na di quelle li Minori d'Anni dodici, li Mastri percutienti li loro Scolari per causa d'Insegniare, ò Correggere, e li Padri, Mariti, e Fratelli percutienti per correttione li loro Figli, Moglie, et altri di loro Famiglia, e Fratelli Minori Insieme habitanti, quali alle pene predette non volsero essere tenuti in modo alcuno, pur che percotino, e castighino con Modestia, e senza Armi, altrim.te possino essere puniti dell'eccesso ad arbitrio del Vicario del Luogo.

Della Pena di chi offende con sudibus
Cap.o XXXV.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi indotto da Dia-
boli co spirito, tirarà, ò sparara Archibuso d'alcuna
sorte, con palla, ò pallini dentro di Piombo, ò di Ferro,
ò altra cosa atta à nuocere, et ammazzare un Huo-
mo, contro qualsivoglia persona si tirando, ò sparando
cadi in pena per ciascuna volta di Lire Ducento,
e di due Anni di Confino in Galera, e non pagando
la pena pecuniaria fra quindici giorni dal dì della
Condannatione, s'intenda caduto in pena dell'esi-
lio in Galera forzato per Anni cinque, ma se per-
coterà, e ferirà alcuno in qualsivoglia parte del Cor-
po, Muora, ò non Muora il Ferito di tal Archibugiata
si condanni il percutiente in pena della Vita, e Con-
fiscatione di tutti i suoi Beni, dichiarando che in effetto
di tirar ad alcuno con l'Archibuso si vede apertamente ha-
uere hauto Animo deliberato d'ucciderlo, massime
quando l'hà percosso, e ferito: Ma se senza sparare
percoterà alcuno con l'Archibuso, e danna di quello
in qualsivoglia parte del Corpo, ò con sangue, ò
senza, si punisca sempre nel suo caso della medesima
pena imposta à quelli, che percuotono con Arme
di Ferro, e così parimente se menerà, è non percoterà
come s'è detto di sopra nel precedente Capitolo.

Della Pena di Chi stroppia, ò mozza Membri
ad alcuno Capitolo XXXVI.

Ancora statuimo, et ordiniamo che chi con qualsi-
voglia

uoglia sorte d'Arme di ferro, ò d'altro Instrum.to
come Vanga, Zappa, Accetta, Denti, ò cose simi:
li mozzerà ad alcuno qualche Membro, se sarà Di:
to della Mano caschi in pena di Lire Cinquanta
di Moneta, e così parim.te se il Dito restarà debi:
litato, di maniera che sia fatto inutile. E della
med.ma pena si punisca Colui, che ad alcuno moz:
zerà l'Orecchia, e se il Dito mozzo, o debilita:
to sarà del Piede, si Condanni nella metà di d.ta
pena, e questo s'intendi oltre la pena della
percussione, o ferita. Ma se li mozzerà Ma:
no, Braccio, ò Piede, ò d'alcuno di d.ti Membri lo stroppe:
pierà, rendendolo al tutto inutile, si Condan:
ni il Delinquente nel p.mo Caso in pena di Lire
Quattrocento, e quelle non pagando fra un
mese dal dì della Condannat.ne, s'intenda Cadu:
to in pena di stare serrato in Galera per An:
ni Dieci, e nel 2do Caso, quando lo stroppia
solam.te si punisca nella metà di d.ta pena
pecuniaria, e quella non pagando fra il
d.to tempo, s'intenda Caduto in pena della
Galera per Anni Cinque, e sia tenuto sempre
in ciascuno di d.ti Casi all'emenda di Danno, tan:
to temporale, come perpetuo, che haverà pati:
to, e potrà patire per l'Avenire per tal fatto la
persona stroppiata, et alle spese, che haverà

fatto

fatto in Curarsi, considerata bene la qualità della sua persona, e dell'Arte, et Esercitio suo, quando fusse per tal fatto impedito, o tolto: Ma se li mozzerà Gamba, o di quella Imperpetuo lo stroppiarà si Condanni nel primo Caso in pena di Lire Seicento, e nel secondo di quattrocento, e non pagando tal pena fra il detto tempo di sopra, s'intenda caduto in pena di stare in Galera forzato Imperpetuo nel primo Caso, e nel secondo per Anni dieci, e rompendo il Confine, venendo in mano della Corte in ciascuno di detti Casi dal Mozzamento del dito Impossi. Li mozzi la mano, con cui haverà Commesso tal delitto, et in oltre si Confini fuora del Marchesato per quel tempo, che era Confinato in Galera, e quanto s'è detto della Gamba, s'osservi ancora quanto s'è detto del Ginocchio, se d'esso sarà stroppiato, o della Coscia; Et se alcuno percotendo con Arme, ò Con Bastone, Sasso, Palla, Pallottiery, Balestra, ò Cosa simile caverà l'occhio ad alcuno, ò dalla Persona si perderà la luce Imperpetuo, si punisca della medesima pena Imposta di sopra per il Mozzamento della Mano, oltre la pena della percussione, ma se lo Caverà con mano solamente s'osservi quanto s'è detto di sopra nel Caso dell'offesa con Man vota, e se l'Accecarà da tutti due si Condanni in pena della dita, e pubblicatione

parche non passi il Mese si punisca in pena del Capo, e confiscat.ne delli Beni, come di sopra.

Dell'Assassinio, e sua Pena Cap.o XXXVIII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che qualunque persona in d.to Marchesato per prezzo de Denari amazzerà qualcheduno senz'altra occasione, ò vero ciò farà per viaggio, ò altroue per rubbarlo, mentre l'ucciso da lui non si guarda, anzi d'esso si fida, et la Compagnia seco, questo tale s'intenda essere, e sia Assassinio, come tale si condanni in pena della Forca, e poi che sarà Impiccato, e Morto si squarti per mano di Ministro Publico, e pezzi così squartato alle Forche da drizzarsi per tale effetto al luogo doue hauerà commesso il Delitto, et Iui si lassi stare fin che il tempo lo consumi, in vergognia sua, e spauento de Malfattori. Et in oltre li suoi Beni tutti si confischino, applicandoli come nel preced.te Cap.o Et il Mandante de tal Malefitio si commetti, ò pagante li Denari, si condanni, e punisca come nel preced.te Cap.o cioè in pena del Capo, e confiscat.ne de Beni, e della med.ma pena si punisca in tutto, e per tutto chi farà contro la propria Patria Tradimento, ò trattato alegg:

dandola

dandola, ò cercandola di dare in mano d'altri, che de Legittimi Padroni, e Naturali, contro il bono, e pa=
cifico stato di quella, ò di commettere tali Assas=
sinam.ti e Tradim.ti le darà Aiuto, Consiglio, e fa=
uore in qualsiuoglia modo, si punisca nella me=
desima pena, che il Mandante in caso di Homi=
cidio, come nel preced.te Cap.o; Ma chi p Danari co=
me di sopra mozzerà ad alcuno qualche membro della Persona, se sarà Gamba, ò Piede, si condanni in pena di Lire Cinquecento, e di più se li tagli p mano di Ministro Publico la Mano, con che tal Delitto hauerà commesso, e così parim.te se lo stroppierà di d.ti Membri in pp.etuo, e se ciò occorrerà in Mano, braccio, occhio, ò Naso della Persona d'alcuno si condanni in pena di Lire quattrocento, e se li tagli la mano come di sopra, e non pa=
gando la d.ta pena fra un mese dal dì della Condannat.ne, s'intenda incorso in pena di stare in Galera in pp.etuo, e rompendo il Confino in pena della Vita: Ma se lo ferirà solam.te si condanni nella pena ordinaria di tal Delitto duplicata, e così parim.te se ci resterà Cicatrice ò segno perpetuo; Chi p Danari darà ad alcuno bas=
tonate, schiaffi, pugni, ò altre percussioni senza sangue, caschi in pena di Lire Cento p ciascuna

percussione

percussione, e non pagando tal pena fra dieci Giorni dal dì della Condannatione, s'intenda confinato per Anni tre fuora del Marchesato e rompendo il Confine alla Galera per altrettanto tempo, e della medesima pena si punisca il Mandante, e pagante li Denari, perche tal Maleficio si Commetta.

Che di Amatorio con Veneno, ò lo da ad Alcuno — Capitolo XXXVII.

Ancora Statuirno, et Ordinorno, che chi con pessima Intentione di far morire alcuno gli darà, farà dare sorte alcuna di Veleno, se ne seguirà la Morte del Venenato si punisca tal delinquente, e tanto il Dante il Veneno, come il Mandante che si dia in pena della Vita, e Confiscatione di tutti li suoi Beni, salua la ragione de Creditori come di sopra è detto del semplice Homicidio, applicandoli come in esso Capitolo dell'Homicidio, e se ciò farà per Danari s'impicchi per la Gola, in modo tale che tanto in l'uno, come nell'altro Caso al tutto Muora, e l'Anima si separi dal Corpo: Ma se non ne seguirà la morte, si Condanni, tanto il Mandante, come il Delinquente, in pena di Lire Cinquecento, e perpetuo Esilio del Marchesato sopradetto. E non pagando la detta pena fra

tempo

tempo d'un Mese dal dì della Condennatione, ò vero, ci pagandola rompesse il Confine, venendo in potere della Corte se li togli la Testa, ò s'Impicchi, con Confiscatione de suoi Beni, come di sopra. Chi in tali Delinquenti per commettere tali Delitti haverà dato ajuto, Consiglio, ò favore, si Condanni nel primo Caso quando sarà successa la Morte in pena di Scudi Cinquecento, e dell'Esilio come di sopra, e non pagando la pena fra detto tempo, ò rompendo il Confine, se li mostri il Capo, ò vero s'Impicchi con confiscatione de Beni come nel precedente Caso; Ma se non sarà seguita la Morte, si Condanni nella Metà di detta pena, e si Confini per Anni Cinque fuora del Marchesato, e non pagando la pena fra detto tempo, ò rompendo il Confine s'intenda incorso in pena di stare forzato in Galera per altrettanto tempo. E nelle medesime incorrino, et incorsi essere s'intendino sempre nel suo Caso, quelle Donne, che per buttar giù il Parto innanzi tempo, ò perche muora, ò si sperda piglieranno qualche Medicamento, e quelli, che a farciò l'aiuteranno, Consiglieranno, ò esso Medicamento Ministraranno, si puniscano come gl'altri Aiutanti, ò fautori di sopra, secondo sarà, ò non sarà seguita la Morte.

Che il Padre sia tenuto per il Figliolo, e l'Avo per il Nepote in Cause Capitali per

quanto

quanto importa la Legittima

Cap.° XXXX.

Ancora ordiniamo, e Statuimo, che se alcun Figlio di Famiglia vivente il Padre, ò Nepote, vivente l'Avo, e morto il Padre commetterà maleficio alcuno, per il quale, secondo la forma de presenti Statuti venga da essere punito in pena Capitale, e Confiscatione de Beni, all'hora, et in tal Caso il Padre, ò vero Avo sia forzato pagare alla Camera del Sig.r Marchese la legittima portione, che esso Figlio, ò Nepote Delinquente haverà nelli loro Beni, secondo il valore di quelli, e numero di Figli, ò Nepoti, attento il tempo del perpetrato Maleficio, tal che l'effetto sia, che quel tanto, che il Padre, ò Avo era tenuto lassare al Figliolo, ò Nepote doppo la Morte, sia tenuto pagarlo in vita, e ciò pagato una volta dal Padre, ò Avo, non si possa più dimandare dal Figlio, ò Nepote, si bene si rimettesse, et il med.mo s'intenda del Figlio, ò Nepote Mancipiato, che non havesse hauto dal Padre, ò dall'Avo la sua parte, et a q.to detti Padre, et Avo possino essere astretti con ogni remedio di ragione opportuno.

Della Pena di Chi ricetta Banditi,

Che li Banditi si possin offendere senza pena Cap.° XXXXI.

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona del Marchesato, ò habitante in quello, sotto qualsivoglia pretesto, etiam de Parentela, e se bene fosse Madre, ò Padre ardisca malitiosam.te di receptare nelle sue Case, Capanne, et habitationi alcun Bandito di d.o Marchesato in pena Capitale, ne à quelli somministrare cosa alcuna, ò darli aiuto, ò favore in alcun modo, sotto pena di Scudi venticinque per ciascheduno, e ciascuna volta. Ordinando in oltre, che d.i Banditi in pena Capitale, come Nemici della Patria possino in d.o Marchesato, e fuora essere offesi da ciascuno infino alla Morte inclusivam.te senza pena, ò pregiuditio alcuno; e questo per estirpare quanto si può il d.o Marchesato di simili Malfattori, si come anche per tal effetto si vede osservare per tutti li Stati d'Italia, e massime del Ser.mo Gran Duca di Toscana, et ancora per così intimorire li non Banditi ad astenersi dal Delinquente, e far Male.

De Furti, Latrocini, e loro Pene Cap.° XXXXII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che se in d.o Marchesato sarà alcun Ladro publ.co, e famoso per molti furti, e robbarie da luj fatte, e fatti, venendo in potere della

d.llo Corpo si impicchi alle Forche p la Gola p
mano di Ministro publ.co, e sia in tal modo, che
al tutto Muora, e l'Anima si separi dal Cor=
po; Ma se non sarà publ.co, e famoso Ladro
et haverà tolto, e rubbato ad altri nella Stra=
da publ.ca cosa altrui di valore di Lire Ven=
ticinque in fino a dieci, se ciò haverà fatto
violentem.te, e con Armi, compreso come si
dice la Strada, si Condanni p la p.ma volta
in pena di Lire Ducento di Moneta, e non pa=
gando tal pena fra giorni quindici dal di d.lla
Condennatione da Computarsi, si Frusti pu=
blicam.te p il Luogo doue sarà prigione, e di poi
si Mandi in Galera p Anni Cinque, e se sa=
rà inabile alla Galera, ò di quella si fug=
girà non finito il Confine, se li mozzi p
mano di publ.co Ministro la Mano d.l Braccio,
e se ciò haverà fatto senz'Armi, si punisca
nella metà di d.ta pena pecuniaria, e quella
non pagando fra d.to tempo si Confini fuora
d.l Marchesato p Anni Cinque, e rompendo il
Confine s'intenda essere incorso in pena
d.lla Galera p altrettanto tempo, e se parim.te
con Armi pure in altri di d.ti Luoghi haverà
tolto

tolto ad altri violentem.te i Denari, ò qualche cosa di maggiore valuta, cioè di Lire venticinque sino a Cinquanta, si punisca in pena di Lire trecento, e quelle non pagando fra d.ti giorni quindici, si frusti per tutto il luogo, e poi si bolli con ferro infocato nella faccia: - Et di più se sarà abile si mandi in Galera per anni Cinque, e se non sarà habile, ò vero fuggirà di Galera non finito il Confino se li mozzi, venendo in mano della Corte, la mano del braccio, e si bandisca in perpetuo da d.to Marchesato, e rompendo il Confine, venendo in mano della Corte s'impicchi per la Gola, e se ciò haverà fatto senz'Arme, si punisca nella metà della pena pecuniaria e di più si frusti, e poi si mandi in Galera per Anni Cinque, se sarà habile, se non si confini fuori del Marchesato per Anni dieci, e rompendo il Confine se li mozzi la Mano come di sopra; Ma se haverà tolto pure come di sopra, ò Denari, ò altra Cosa di magg.re valuta di Lire Cinquanta fino in qualsivoglia somma, si Condanni in pena di Lire quattrocento, e alla Galera in perpetuo, non havendo commesso altro furto, che si sappia, ma se haverà commesso un altro furto, ancorche minimo, si Condanni in pena della Forca, e così in effetto per la Gola s'impicchi, e così s'osservi nel precedente Caso

scappato

scappato di Galera verrà in Mano d'lla Corte,
Ma se haverà tolto, e rubbato Cosa di valore
da dieci Lire infino a Cinque, si Condanni
in pena di Lire Cinquanta, e da Lire Cinque
in giù si Condanni in Lire Venticinque, e non
pagando d.ta pena fra dieci giorni dal dì d'lla Con=
dennatione, si frusti publicam.te per tutto il Luogo,
e se ci sarà stata violenza con Arme si dupli=
chi la pena pecuniaria, e così parim.te la seconda
volta, che in tale errore caderà; Ma se li Fur=
ti, o Robbarie sopradette saranno stati fatti, e fatte
in altri Luoghi non publici, ma di particulare
persone, li Delinquenti si puniscano sempre
nel suo Caso nella Metà d'lla pena detta pecu=
niaria, stando ferme le Corporali Imposte
come di sopra, e principalmente, e in difetto d'l
pagam.to d'lla ~~pena~~ pena pecuniaria. Chi alg.to
sarà caduto in simili delitti in Luoghi publici,
e con Arme violentem.te come s'è detto di sopra
più di due volte, s'habbia per Ladro famoso, e pu=
blico, e s'impicchi come s'è detto nel principio d'l
Cap.o; Ma se senz'Arme pure nei med.mi Luo=
ghi publici, se il furto sarà da Venticinque
Lire in dietro, se li duplichi la pena pecunia=
ria, stando ferma la Corporale Imposta come
di sopra; Ma se d.te Robbarie replicate tutte

pagaranno le venticinque Lire per ciascuno, si habbia
il robbante per Ladro famoso, e s'impicchi come di sopra.
e in ciascuno di detti casi sia tenuto tal robbante resti=
tuire al Padrone le cose robbate, ò valore di quelle
non essendo in essere nel doppio; E se quello che ha=
uerà robbato sarà Servitore, Fantesca, ò di Fami=
glia di quello che sarà stato rubbato, sia lecito al
Padrone anco per forza tal cose robbate, ò sporta=
te, à quelli ritogliere in ogni luogo, non ui po=
tendo essere la Corte à tempo, senza pena alcuna,
e quanto al punire tali Servitori e Fantesche robbanti,
si osservi quanto di sopra per gl'altri è statuito, Ec=
cettuando nondimeno dalle cose predette li Figlio=
li che robbassero al Padre, e Madre, ò Nepoti, che
robbassero agl'Avi, e Zij, e Fratelli, e Sorelle insieme
habitanti, quali à dette pene non siano sottoposti
se non quanto piacerà alli Padri, Avi, Zij, e Fra=
telli per loro correttione. Ma chi gli ajuterà, ri=
cetterà, e participarà de loro furti, si condanni
nella metà della pena pecuniaria imposta di
sopra in simil caso, e nelle corporali non pa=
gando le pecuniarie ne tempi soprascritti, fuori
della Morte, e della Galera in perpetuo; E di più
si condanni alla restitutione delle cose tolte
nel doppio, per quella parte che haverà partici=

pato

grato. Et in oltre eccettuorno li Minori d'Anni
dodici, quali ne casi predetti non volsero esse:
re tenuti a pena alcuna, ma solo alla restitu:
tutione delle cose tolte, ò valore di quelle, ma
li maggiori d'Anni dodici insino a quindici
oltre la restitutione delle cose tolte si deb:
bino frustare intorno alla casa del Sig.r del
Luogo cognitore della causa, per il Balio del Co:
mune, ò altro Ministro publ.co, e da quindici
Anni in sù, fino a dicisetto si puniscano an:
co nella pena pecuniaria imposta agl'altri
per tal delitto, e dalli dicisetto Anni in sù co:
me li altri Maggiori nel modo che si è detto
di sopra; E quello che di sopra si è detto de
robbanti, e furanti in d.to Marchesato, habbia
luogo, e proceda ancora contro a quelli, che ha:
vessero rubbato cosa alcuna di fuora, e l'haves:
sero trasportata in alcun Luogo del Marchesato,
e li prestanti aiuto, ò favore compaiativo a
d.ti furti, e robbarie, et essi ladri ricettanti, et
ascondenti in casa di loro habitatione, fa:
3 cendo ciò scientem.te, e con inganno, cadino
nelle med.me pene come di sopra imposte, et
a caso per caso, se fra termine di tre giorni dal
dì della ricettatione non haveranno tali cose
rubbate

rubbate, ò recettate palesato, ò restituite al Padro=
ne di quelle, ò Vicg.^o del Luogo, ò dateli in mano al Pa=
dro; E se alcg.^o furerà, ò robberà Galine, Oche, Pol=
lestre, Colombe, ò Cose simile, facendo ciò con
violenza, si punisca in pena di Lire Dieci per cias=
cheduno Animale rubbato, e se senza violenza
in pena di Lire Cinque, e restituisca l'Animale
tolto se sarà in essere, ò il valore di quello nel dop=
pio al Padrone, e di scientem.^e mangiarà di d.^te
Cose furate, ò le receterà, cadi nella med.^ma pena.

Del Carcere Privato, e sua Pena

Cap.^o XXXXIII

Ancora Statuirno, et Ordinorno che se alcg.^o di d.^to
Marchesato, farà con qualsivoglia persona privato
Carcere per qualsivoglia Causa, et occasione Inde=
bita, si condanni in pena di Lire Cento di Mone=
ta per ciascg.^a persona, e ciascg.^a volta, e quelli
s'intendino haver fatto, e Commesso privato Car=
cere, che senza legittima occasione haverà ritte=
nuto alcg.^o contro sua voglia, ò ligato, ò chiuso in
qualche luogo per hore ventiquattro, e non l'haverà
denuntiato, ò Notificato al Vicg.^o del Luogo, ò sua
Corte, ò vero se fra d.^to spatio d'hore ventiquat=
tro l'haverà relassato, e non prima denuntiato
ò presentato al Vicg.^o come di sopra, e le predette
cose

cose non s'intendino in Caso di Femine retenute per causa di Lussuria, dovendosi in tal Caso punire il Delinquente della pena Imposta per li presenti Statuti con li rattori, e violatori dell'Altrui Honore. Eccettuando ancora dalle Cose pred.te il Padre, che per correttione tenesse legato, ò in Prigione il Figliolo proprio sviato, e di cattiva vita, ò gl'altri Congiunti, e Parenti, che ciò facessero per il med.mo fine con altri loro Parenti di cattiva vita, ò furiosi, e mente capti, à quali ciò sia lecito di fare senza pena alcuna.

Della Sodomia, e sua Pena Cap.o XXXXIII.

Ancora Statuimo, et Ordinamo, che qualsivoglia del d.to Marchesato, ò habitante in quello caderà nel brutto, e nefando vitio della Sodomia, ò Peccato contro Natura, per il quale s'è vista venire più volte, e tutto il giorno si vede venire sopra i Mortali l'Ira dell'Omnipotente Dio, si punisca nel modo, et ordine infrascritto, cioè, che se il d.to Delinquente, tanto l'Agente, come il Patiente sarà magg.re d'Anni quatordici in=fino a diciotto, per la p.ma volta si frusti per il Palazzo, ò Casa dell'habitatione del Sig.r del Luogo, con Bacchetta, ò vero Coreggia, dandoli fino a cinquanta staffilate, la seconda volta

si

si punisca della med.ma pena, e di più in pena di Li=
re venticinque per ciasch. delinquente, e la terza
volta si frusti parim.te come di sopra, e si condan=
ni nel doppio di d.ta pena pecuniaria, quale non
pagando fra dieci giorni dal dì della condennatione
si confini fuora del Marchesato per tre Anni, e rom=
pendo il confino, se verrà in Mano della Corte si
frusti publicam.te per tutto il Luogo, dove sarà stato
condannato, ò vero paghi la pena, Ma se l'Agente
sarà Magg.re d'Anni diciotto fino a venticinque per
la p.ma volta si condanni in Lire cinquanta, e
due tratti di fune, e non pagando d.ta pena fra
dieci giorni dal dì della condannatione si frusti per
tutto il Luogo, e di più si sbandisca, e confini per An=
ni tre fuora del Marchesato, e se vorrà tornare fra
d.to tempo, e pagare la pena sia udito, la seconda
volta si condanni in Lire cento, e tre Anni di
Galera, e non pagando d.ta pena fra d.to tempo si
raddoppi il confino della Galera, di modo che sia
d'Anni sei, e poi che sarà stato tre Anni in Galera,
volendo pagare la pena, et uscirne sia udito co=
me di sopra, Ma la terza volta trouato in tal
peccato si condanni in pena della vita, e con=
fiscatione delli suoi Beni, e si abrusci publicam.te
come famoso, e publico sodomito, Ma se l'Agen=
te

te sarà Magg.re d'Anni venticinque fino a qual=
siuoglia Età, si condanni la p.ma volta in
pena della vita abrusciandosi come di sopra
e confiscatione de Beni, e nelle med.me pe=
ne si condanni il patiente magg.re di diciotto,
e di venticinque, sottoponendosi volontaria=
mente a si brutto vitio, ma se dalli quatordi=
ci Anni in fino a diciotto caderà alcuno in ta=
le errore più di tre volte, se li raddoppi la
pena della terza volta in simile Età, e di
più si bandisca dal Marchesato, tanto l'Agen=
te, come il Patiente per Anni cinque, e rom=
pendo il Bando, e confine si frusti per il luo=
go publicamente, et in oltre se li dia Bando
perpetuo dal Marchesato, e rompendolo ca=
di in pena della Galera in perpetuo, ma se
tanto l'Agente, come il Patiente sarà Mi=
nore d'Anni quatordici, si rimetta alla cor=
retione, e castigo del Padre, et in defetto
di quello d'altri suoi Parenti più prossimi,
e nelle Med.me pene cadi, chi usando con Don=
na di qualsiuoglia sorte caderà in tal Pec=
cato d'usarla contro Natura, e non nel Va=
so ordinario, et in ciò tanto si castighi la
patiente voluntariam.te come l'Agente, e
così

Cosi parim.te si puniscano coloro, che useranno in qualsivoglia modo con Bestie, et Animali Bruti di qualsivoglia sorte.

Dell'Adulterio, è sua Pena

Cap.o XXXXV.

Ancora statuimo, et ordinamo, che se alcuna Donna havente Marito, con alcun Huomo voluntariam.te haverà commercio, lasciandosi da quello carnalm.te cognoscere, et adulterare, ciò facendo contro la volontà del Marito cadi in pena della vita, e perda le sue Doti, guadagniandole il Marito, ne possino li suoj Heredi quelle ridomandare, ò conseguire in modo alcuno, e se alcun Huomo havendo Moglie commetterà Adulterio con le Mogli d'altri, cadi in pena del Capo, e confiscatione della metà de suoj Beni, riservando l'altra metà per i suoj Figli, et Heredi; Ma se la Donna, con chi haverà usato, non haverà Marito, si punisca in Lire Dugento, se ciò sarà fatto con volontà d'essa Donna non Maritata, in quel tempo sia vedova, ò Fanciulla come si voglia, pur che sia altro di buona fama; Ma se sarà ò Meretrice publ.ca, ò Serva, ò vero altra Donna di cattiva fama non si condanni in pena alcuna; Ma se ciò sarà fatto, ò attentato di fare con violenza, e contro la volon-
tà

tà d'essa Bontà, nel p.mo Caso si condanni in
pena della Vita, e nel secondo, Cioè con Serue
Meretrici, ò Donne di mala fama, si condanni
in pena di Lire Dugento, e quella non pagando
fra giorni quindici dal di della Condannatione
s'intenda incorso in pena della Galera p Anni
tre, douendosi duplicare la pena pecuniaria
sempre che la forza in tall'Atto sarà segui=
ta in Casa propria della Donna. Ma se alcun
rapirà, ò Carnalm.te cognoscerà alcuna Fan=
ciulla, ò tenuta p tale contro sua voglia,
sia tenuto pigliarla p Moglie, e farli del suo
proprio la Dote conueniente, e ciò non hauen=
do effetto, ò p che egli non voglia, ò p che presti
dalla Donna p esserci disparere di parentado
ò di robba, ò p altra Causa, ò p qualche Im=
pedim.to si Condanni in pena del Capo, e Con=
fiscatione de Beni, se già essendo tal Fanciul=
la rispetto a lui di bassa, ò vile Conditione
egli non la Dotasse, ò dip.to lei, et i suoi Pa=
renti si contentassero, nel qual Caso paga=
ta la Dote, e Lire Dugento di pena, si Con=
danni solo in pena della Galera p Anni Cin=
que; Ma se hauerà tentato pure contro
sua

sua voglia di cognoscerla carnalm.te, ma in effetto non l'haverà conosciuta, si condanni tal Attentato in lire Ducento di Denari, et in oltre sia tenuto farli la Dote come di sopra, se sarà povera rispetto a Lui, e si condanni alla Galera per Anni Due, ma se la piglierà per Moglie, non incorra se non in pena di lire Ducento, purche essa di rincontro si contenti pigliarlo per Marito, e tanto s'osservi di sopra in caso simile. Ma se non li darà la Dote, ò perche non possa, ò perche non si voglia ricevere per la disparità delle Persone, ò per altra causa, si condanni nel doppio di d.tte pene, tanto pecuniarie, come corporali; e non si pagando la pena pecuniaria fra il tempo d.to di sopra, si condanni alla Galera in tutto per Anni Dieci. — E se alcuno attenterà di cognoscere Donna Maritata contro sua voglia, ma in effetto non l'ha cognosciuta, se sarà devenuto ad Atto prossimo si condanni in pena di lire Ducento di Moneta, et alla Galera per tre Anni, e non pagando la pena pecuniaria fra d.to tempo, s'intenda incorso in pena della Galera per Anni cinque in tutto. Ma se non sarà devenuto ad Atto prossimo, si condanni solo in d.ta pena pecuniaria, e non la pagando fra d.to tempo alla Galera per Anni Due. — E se alcuno haverà

do Moglie ne piglierà un altra, ò vero non l'ha=
uendo pigliarà p. Moglie d'altri scientem.te e
l'haverà consumato seco il Matrimonio, si pu=
nisca in pena del Capo, e Confiscatione
de Beni; Ma se non sarà passato tant'innan=
zi, si condanni in pena di Lire trecento, e non
pagando quella fra un Mese dal dì d.lla Condan=
natione, si confini in Galera p. Anni Cinque,
e sia tenuto nondimeno d.ta sua falsa Moglie
relassare, in tutto separarsi da Lei. Ma se ciò
l'haverà fatto ignorantem.te non casdi in pena
alcun., ma subito che ne haverà Notitia, sia
tenuto relassarla come di sopra, altrim.te in=
corra nelle Med.me pene. E così parim.te si punis=
chino le Donne, che in tal errore scientem.te sa=
ran cadute. Et se alcun. cognoscerà carnalm.te
alcun. Monaca, ò Religiosa nel Monastero, ò
luogo Religioso volontariam.te, si condanni in
pena d.lla Vita, e Confiscatione di tutti i suoj
Beni, e tanto più se ciò farà con violenza
e contro la voglia di quella, e la delinquen
te si condanni ad arbitrio del suo Giudice. Ma
se Attenterà di cognoscerla contro sua vo=
glia, e in effetto non la cognoscerà, ma verrà
a qualche

e qualche Atto prossimo, si Condanni in pena della Galera in vita, e publicatione della metà de suoj Beni. Ma se sarà di sua volontà, e senza forza si Condanni in pena di Lire quattrocento, e della Galera per Anni dieci, e la Delinquente ad arbitrio del suo Giudice, e se Ciò sarà stato fuori di Monasterio, ò luogo Religioso, si Condanni solam.te nella Metà della pena pecuniarja di sopra Imposta, stando ferma la Corporale. Ma se alcun.o commetterà Incesto con alcun.a sua Parente fino in quarto grado Inclusiuam.te Carnalm.te cognioscendola, ò vero con qualche sua Comare se ciò sarà seguito segretam.te, ò Con volontà d'ambe le parti, si Condanni l'Uno, e l'altra in pena di Lire Ducento, e se sarà stato per forza, si Condanni il forzante in pena della vita, e Confiscatione de Beni.

E perche di sopra s'è fatto Mentione delle Meretrici, volsero, che per Meretrice s'habbi da Intendere, ogni Donna di Mala fama Colei, che per tale sarà approuata da quattro Testimonij suoj vicini degni di fede, deponenti di publ.ca voce, e fama. E che l'Ignoranza scusi ne Casi sopradetti il Delinquente, purche non sia ignoranza crassa, e supina, e in ciascun.o di detti Casi non si possa procedere, se non ad Accusa, e querela della

persona

persona Adulterata, ò violata, ò dal Padre, Madre, Marito, Fratello, ò Parenti di quella, come s'è detto nel p.mo Cap.o de pnti Statuti, eccetto che nel Caso di chi havendo Moglie, ne piglia un altra, e di chi usa con Parenti, Comare, ò Religiose, ne quai casi si possa ancho procedere ex off.o

Della Pena de Falsificanti la Moneta, e Comittenti altra Falsità Cap.o XXXVI.

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che se alcun.o di d.to Marchesato, ò habitante in quello, haverà ardire di battere, ò far battere, e stampare alcuna sorte di Moneta falsa, si condanni al fuoco, di modo tale, che al tutto abbrusci, e mora; e se alcun.o scientem.te spenderà tal Moneta falsa, casch[i] in pena di Lire Ducento, e se rescieverà la buona, e legittima, si condanni in Lire Cento p ciascun.a volta, che ciò sarà fatto; e se alcun.o farà, ò farà fare qualche Instr.o, ò Testamento, ò Codicillo, ò altra Scrittura simile falsa, ò false, si condanni in pena di Lire trecento p ciascun.a volta, e se il Falsificante sarà Not.o non possa più rogare altri Instr.i nell'offitio del suo Notariato in altro modo esercitare

citare, e rogati non vaglino, ne siano d'alcun valore, e non pagando la pena pecuniaria fra venti giorni dal dì della condannatione, se li tagli per Ministro Publico la mano destra, e se per tale falsità sarà stato alcuno dannificato, sia tenuto emendarli il danno, importi quanto vo=gli; e di tal Instrumento falso haverà scientemente usa=to, ò per se, ò per altri, si condanni in Lire Dugento per ciascuna volta, e quelle non pagando fra gior=ni quindici dal dì della condannatione, se li mozzi la mano, e faccia emendare il danno al dan=nificato come di sopra. Ma se alcuno scientemente indurrà falsi testimonij, tanto in causa ci=vile, come criminale, se li haverà corrotti con denari, ò altra promissione, si condanni per ciascun testimonio, e ciascuna volta in Lire cento; ma se non ci sarà corsi denari, ò altra promissione in Lire cinquanta, e non pagan=do la detta pena fra giorni quindici come di sopra, casdi in pena del doppio, e non pagando poi la pena così duplicata fra giorni quindici sus=seguenti, se li tagli la lingua per mano di Minis=tro publico, e così parimente il dicente falso testi=monio per denari, ò senza si punisca distinguen=do

de d.i di sopra, e sempre tanto l'Inducente come il Testificante, sia tenuto rifare li danni patiti per tale Testimonianza falsa alla parte dannificata, ò la metà per uno, e se alcuno di loro sarà impotente a rifare d.ti danni, ò per povertà, ò per altro, il potente sia tenuto in tutto, dichiarando che non s'intenda alcuno havere scientem.te indotti falsi Testimonij per havere solam.te essi Testimonij deposto il falso, ma si debba ciò per altri modi legittimi mettere in vero. E se alcuno giurerà il falso in Giuditio, ò dinanti all'Arbitri caschi in pena di Lire Cinquanta per ciascuna volta, e sia tenuto emendare il danno che haverà per ciò ad alcuno, non comprendendosi in questo ultimo caso il dicente falso Testimonio, il quale hà la sua pena specificata di sopra. E se alcuno commetterà altra sorte di falsità si punisca in alcuna di d.te pene, procedendo da simile a simile. Eccettuando nondimeno dalle cose sopraescritte quello, che rispondendo alle Positioni, e Giurando di Calunnia venisse per la faccia poi del Processo, ò Testimonij esaminati a esprimersi

prissi d'auere Giurato, e risposto sotto esso Giuram.to
la Bugia, ò negato la Verità, non essendo tal Giu=
ram.to punibile, se non quanto a Dio; Che alcu.o
accuserà qualche Pers.a di falsità non lo prouan=
do fra debiti termini, si condanni in Lire Cinquan=
ta per ciasc.a volta, e in danni, e spese all'Accusato
non ritrouato colpeuole; Che alcu.o scientem.te
e con Inganno farà delle pred.te cose qualche falsa
Accusatione, ò Denuntia si condanni nella med.ma
pena, che si douerria condennare l'Accusato, ò De=
nuntiato, se la Accusa si fosse giustificata,
e nelle spese, e danni come di sopra; Che alcu.o
dinanti al Vic.o, ò dinanti all'Arbitri dirà in=
cidentem.te che qualche Instr.o, ò altra Scrittura pu=
blica, ò priuata, dinanti a loro prodotta sia fal=
so, ò falsa, ò che il Testimonio Indotto sia falso an=
cor lui, sia tenuto dar sicurtà Idonea, e così an=
do denuntiando di prouare tal falsità, e non lo
prouando fra debiti termini, si condanni in pe=
na di scudi cento, e nelle spese, e danni patiti
alla parte Auuersa.

Dell'Incendio, e sua Pena

Cap.o XXXXVII

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna

persona

persona ardisca sotto alcun quesito, colore metter fuoco in alcuna sua casa, ò d'altri, ò capanna, ò pagliaio, ò selva, ò cose simili esistenti in d.to Marchesato, sotto quelle pene, e pregiudizij, che parrà al Sig.re Marchese pro tempore governante, il quale doverà in ciò bene considerare la qualità de tempi, de casi, e delle persone, e sempre s'emendi il danno al padrone delle cose abrusciate, per tal fuoco dannificate nel doppio; Chi alcuno farà malitiosam.te in alcun luogo di d.to Marchesato abrusciam.to, ò guastam.to alcuno in Vignie, Biade, ò Arbori, ò cose simili; se il danno sarà di dieci Lire in dentro si punisca come nelle cause de danni dati personali sarà deciso, e statuito, ma da dieci Lire in sù sino a cinquanta si condanni in pena di Lire venticinque, e se il danno importerà da cinquanta Lire sino a cento si condanni in Lire cinquanta, e da cento in sù sino in qualsivoglia somma si condanni in Lire cento, e più ad arbitrio del Vicario del Luogo, pensata bene la qualità de casi, e delle persone, e sempre in ciascuno di d.ti casi s'emendi dal delinquente il danno al padrone

delle

delle Cose abbruciate, e guaste nel d.o Off.o, e p. pro=
vare tali eccessi, e Delitti basti un Testimonio de=
gno di Fede di veduta, con la publica voce, e
fama del Luogo, dove tali Incendio, e guastam.to
sarà seguito, provata p. quattro Testimonj degni
di fede, e non si provando tali Abbruciam.to, e
Delitto, siano tenute all'emenda del Danno le Per=
sone di quel Comune, dove tali Incendio, e guas=
tam.to sarà seguito, et altri vicini a tal Luogo,
sebene non fussero di quel Com.e ciasc.o p. rata
secondo la possibilità sua, sebene si dicesse esse=
re stati banditi.

Della Pena di chi Gioca a Giochi prohibiti di Carte, e Dadi Cap.o XXXXVIII.

Anco statuimo, et ordiniamo che nessuno ardisca
giocare ad alcun Gioco prohibito di Dadi, ò di Car=
te, e prohibito s'intende ogni gioco de Dadi, eccet=
to il Farinaccio, e il Gioco delle Carte non prohibi=
to s'intenda il Gioco de Trionfetti, de Tarocchi,
de Sarmini, il quaranta, a Cronfa, a Gilè, a Ric=
cone, al magg.re e minore, a Callabrache, e il Bor=
broso, e tutti l'altri Giochi di Carte s'intendino
essere giochi prohibiti, e chi contravenirà p. cias=
cuna volta caschi in pena di Lire Cinque, e
il tenente tal gioco in Casa sua sia, Hoste,
e non

e non sia cadi in pena del doppio; e di nel gioco farà alcuna falsità cadi in pena di Lire venticinque, o sia tenuto restituire li denari vinti in tal gioco al Compagnio con di haverà giocato, e vinto.

Di chi tiene, ò porta Archibusetti di Rota minori di tre Palmi, e sua Pena

Cap.o XXXXVIIII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che nessuno di d.to Marchesato, ò d'altroue ardisca portare per d.to Marchesato, e Luoghi di quello, ò vero tenere Archibusetti a Rota, minori di tre Palmi, secondo si costuma nello Stato della Chiesa, sotto pena a di lo porterà, ò sarà trouato con esso dalla Corte, ò si prouerà con modi legittimi, della perdita di essi Archibugi, e di tre tratti di Fune, e di scudi cento di Moneta. Ca di sarà trouato in Casa, ò prouato che lo tenga come di sopra, si sminuisca la d.ta pena pecuniaria per la metà, e si punisca nel resto, come se fusse stato trouato con esso. Dichiarando, che li Banditi Forastieri, che haueranno tali Archibusetti, debbino quelli consegnare a quel Sig.re che saranno stati affidati, acciò non li habbino a trare mentre staranno in d.to Marchesato; E così ancho nessuno possa portare Piombarola, e di

contrauenirà

contrauenà, caschi in pena di scudi dieci per ciasq.no e ciasch.a volta che sarà trouato con quella. E in ciasch.o di d.ti casi si possa procedere per via di accusa, denuntia, et ex off.o, e si tenga l'Accusatore segreto, dandoli il quarto della pena, e questo per essere Arme da Traditore, e per ciò prohibita sotto maggiori pene in tutti li Stati d'Italia.

Del modo di Restituire le Cose Robbate e Vendute ad Altri Cap.o L

Ancora Statuimo, et Ordinamo, che s'alcuno di d.to Marchesato, ò habitante in quello comprerà ò con altro giusto titolo, e bona Fede acquisterà publicamente, e palesem.te alcuna Cosa mobile, ò semouente in presenza almeno di due Testimonij, ò in tempo, e luogo di Mercato, ò Fiera, ò in altro tempo, purche in d.to Marchesato, non possa in alcun modo d.ta Cosa esserli molestata, acquistata come di sopra, ò conuenuto sotto pretesto che sia stata furata, ò robbata, Ma il Padrone di quella, poiche ci sarà giustificato per tale, e uolendola sia tenuto restituire al tal Compratore, e possessore di quella il prezzo per ciò ueram.te da lui pagato, e il ualore della Cosa in contracambio data, ò in pagam.to a colui da chi l'hauerà hauta, reseruate le ragioni, et Attioni di potere agitare Ciuilmente, ò Criminalm.te contro il Rubbatore, e Ladro di tal

Cosa

Cosa, e ciò facendo sia tenuto il Compratore, e
Possessore di quella restituirla a d.to Pione
senza eccezzione alcuna, e questo habbia luogo
in evento che verisimilm.te d.to Compratore, e
possessore non potesse pensare, e considerare
tal cosa essere stata rubbata, dalla qualità
massime d'essa Cosa, e della Persona, da chi
l'haverà hauta, altrimenti volsero in ciò doversi stare a quanto ne dispone la Ragione Comune, non si dovendo scusare alcuno per Ignoranza Crassa, ò supina.

Delle Turbatiue, e loro Pene Cap.lo 1.

Ancora statuirno, et ordinorno, che nessuno ardisca sotto qualsivoglia Colore, turbare, ò Molestare alcuno nella possessione delle sue Cose, ò da lui possedute, ne lavorando, ne entrandovi a farci Cosa alcuna Utile ò disutile, senza licenzia dell possessore, e Pione, e contravenendo caschi in pena, se farà ciò con Arme di Lire Cinquanta, e senz'Arme, di Lire Venticinque, e se con Comitiva di Gente, nell'uno, e l'altro Caso si raddoppi la pena soprad.ta; e li Aitanti, ò Accompagnianti cascdino sempre nella Metà della pena nel suo Caso, dovendo ciascuno che pretende ragione

ne in Benj possedutj da Altri, questa d'are con debiti mezzi della Giustizia, e non di propria Autorità, et in oltre tal Turbante sia tenuto rilasciare tal possesso impace al Turbato, e dare Idonea securtà di più non molestarlo, se non per mezzo della Giustitia come, è di ragione; e restituirli tutto quello, che dalla Cosa occupata, il Turbato haueße pigliato.

Della Pena di Chi Impedisce li Lauoratori di Altri, che non Lauorino Cap.° 11.

Ancora Statuimo, et Ordiniamo, che chi, ò per Minaccie, ò per altri Modi non legittimi impedirà alcun Lauorator della Terre altruj, che non le lauorj, ò Coltiui a debiti tempi, si Condanni in pena di Lire venticinque per ciascuna volta, che ciò farà, e Cacciandolo dalle Terre, mentre lauora, se con Arme, si Condanni in Lire Cento, e senza Arme in Lire Cinquanta, et in oltre possa il Padrone, e Possessore delle Terre agitare contro di Luj, di turbata possessione, come nel precedente Cap.° alli danni, et Interessi per ciò patiti.

Della Pena di Chi rompe li Luoghi Religiosi, ò v'entra per forza Cap.° 12.

Ancora Statuimo, et Ordiniamo, che se alcuno con temeraria presuntione romperà alcun Luogo Religioso di d.to Marchesato, ò Porta di quello, tanto di Frati, come di Monache di qualsivoglia Ordine, ò altra Chiesa, ò v'entri dentro per forza, se ciò farà

di giorno Caso di in pena di Lire Cento per ciascuno e ciascuna volta, e se di Notte nel doppio, e non pagando tal pena fra dieci giorni dal di della Condannatione s'intenda incorso in pena del Confine di detto Marchesato per Anni Cinque, e rompendo il Confine si mandi in Galera per altrettanto tempo, e sempre emendi il danno fatto nel doppio, e facendo dentro in detti Luoghi altro Male ò violenza ad alcuna persona, si Condanni oltre le dette pene in questo ancora, che per tal delitto fossero imposte dalli presenti Statuti, e se fatto ogni sforzo in detti Luoghi non entrarà, si punisdi nella metà di dette pene, sempre nel suo Caso.

Della Pena delli Andanti alle Case d'altri a usarui forza, ò Con Fuoco, ò con fare violenza a Donne Capitolo LIIII.

Ancora Statuimo, et ordinamo, che nessuna persona, di giorno, ò di Notte ardisca di propria authorità andare alla Casa, ò habitatione d'alcuno per farli Ingiuria, ò vendetta, ò metterui il Fuoco, ò Combatterla essendoui dentro qualche Persona, Contrauenendo se ciò farà con Arme, si Condanni in pena di Lire Cento, e se senza Arme in pena di Lire Cinquanta, e se sarà di Notte si duplichi la pena, douendosi la pena sopradetta sempre Confondersi

dersi la pena dell'Insulto se sarà Minore, ò se non solo s'anderà come di sopra: Ma se romparà la porta della Casa, ò Fenestra, ò Tetto, p entrarvi à fare alcuno di d.te Cose, se senz'Arme, si punisca in pena di Lire Cento, e se con Arme di Lire Dugento, e di Notte si duppli di come di sopra, e se entrando dentro faccia alcuno di d.ti Mali, ò altro Delitto commetterà, si punisca oltre le d.te pene, nella pena ordinata p tal Delitto, e nel Caso dell'Incendio, ò abbruciam.to se sarà seguito in modo notabile, si condanni in pena all'Arbitrio di Sig.ri Marse Governante, come s'è detto di sopra nel Cap.o dell'Incendio, e li associanti, et Aiutanti a Commettere alcuno di d.ti Malefisij, si Condannino nella Metà delle pene Imposte a Principali, e doue è la pena della Vita, si premuti in pena della Galera pure in Vita. Et in oltre proueddero, che chi trouarà in Casa sua, ò di sua habitatione, ò Botega in tempo di Notte alcuna persona con mal Animo togliente, ò furante le Cose sue, ò vero violante, ò violar volente la sua Moglie, ò altri di sua Famiglia, possa di propria autorità, con ogni Mezzo opportuno pigliarlo, e farlo prigione, e poi Consegniarlo alla Corte, e se nel pigliarlo lo percoterà, ò ferirà, ancorche di tal percossa, e ferita Morisse, non Cadi in pena alcuna, e delle pred.te Cose si debba stare al Giuram.to del patiente se dorrà Giurare hauer trouato il preso

so in Casa sua, ò di sua Labit.ne, ò Botega, Commettente, ò attentante le Cose predte con due Testimonij di sua Famiglia, se vi saranno, ò con la publica voce, e fama provata per quattro Testimonij più vicinj degni di Fede.

Delle Conventicole, e loro Pene Capo L.V.

Ancora Statuimo, et ordiniamo per il pacifico vivere di d.to Marchesato, che nessuna persona ardisca in quello di fare Congiure, Conventicole, Compagnia, ò vero setta alcuna ad alcun fine cattivo e prohibito, e danno Comune, sotto pena di Lire Trecento alli Capi, e principali Inventorj di tali sette, e Conventicole, e di Ducento all'altrj, che vi acconsentiranno, et in tal setta saranno per ciascuno di loro, e non pagando tal pena fra giorni quindicj dal di della Condannatione da computarsi, s'intendino incorsi li primj in pena della Galera per Anni cinque, e gl'altri per Anni tre, e se più caderanno in tale errore, se li accresca la pena sud.ta ad Arbitrio del Marchese pro tempore governante. Ma se alcuno farà Conventicole, ò Compagnie d'huominj armati a fine cattivo, per nuocere a qualche persona privata, si Condannj il principale, ò più che siano in pena di Lire Cento per ciascuno; e li Associanti nella metà di d.ta pena, dovendosi intendere essere Conventicola, quando saran-

no

no a farsi fine come di sopra adanati in alcuni luoghi del Marchesato più di quattro persone conditione.

Della Pena di chi rompe Tetti, Vsci, ò Muri delle Case d'Altri, è se di tira con sassi.

Cap.lo LVI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi di ingiuria romperà, Tetto, Muro, ò tirarà sassi alle Case, Vsci, ò Finestre, d'altri, ò salirà sopra li Tetti d'esse Case, Caschi in pena di Lire venticinque per ciascuno, e ciascuna volta, se l'habitante in detta Casa sarà persona di buona fama, ò Conditione, ma se sarà di mala fama, ò bassa Conditione, si Condanni solo nella Metà di detta pena, e sempre s'emendi il danno fatto al Patrone, ò habitante della Casa.

Della Pena di chi scende per le Mura delli Castelli del Marchesato Cap.lo LVII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca entrare, ne vscire delli Castelli Murati per altro Luogo che per la Porta, se vi sarà, e se non vi sarà per l'entrata, et vscita Comune vsata anticamente. E chi Contraverrà, vscendo per le Mura, ò entrando, si punisca per ciascuna volta in pena di Lire Cento, e si duplichi se sarà di Notte, e in altre pene Maggiori pecuniarie, e Corporali, ad Arbitrio del Sig.re del Luogo, e secondo la qualità de Casi, e delle persone

Persone.

Della Pena di chi rompe la Pace Cap.° L.VIII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi contemerario ardire, senza nessuna causa romperà la Pace fatta con alcun suo Adversario, quello con altri corpi offenderlo in persona si punisca nella pena contenuta nell'Instrum.° di detta pace, e non essendo pena alcuna in esso Instrum.° espressa, si condanni in pena di Lire Argento, oltre la pena ordinaria del Delitto, et in altre pene letali, e corporali ad Arbitrio del Sig.r March.e Governante, secondo la qualità del fatto, e delle persone, e non pagando tal pena fra giorni dieci dal dì della Condannat.ne s'intenda incorso in pena di stare in Galera forzato per Anni tre, e rompendo il Confine, fuggendosi di Galera, e venendo in mano della Corte, se le mozzi la mano destra, e se per tal rottura di Pace succederà la Morte d'alcuno, si condanni il rompente in pena della Forca, e confiscaz.ne de Beni, e stroppiam.to di qualche membro principale, si condanni alla Galera in vita, e nella pena pecuniaria di tal Delitto, dichiarando che non s'intenda mai rotta pace alcuna per parole ingiuriose solamente, se non ci sarà anche l'offesa personale. E se alcuno

nel

nel percotere, ò improuerarse, ò ricordarse l'ingiuria, ò vero offesa per la quale si fusse tal Pace fatta, s'intenda tal Pace rotta, ne si possa in tal caso allegare la nuova causa, purche ci sia l'offesa personale.

Della Pena di chi guasta le Mura de Castelli Cap.° LVIIII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca guastare, rompere, dannificare, ò vero occupare in alcun modo le Mura de Castelli di d.° Marchesato, ò Porte di quelli, ò altre Cose publiche, come Ponti, Strade, e Cose simili sotto pena di Lire venticinque per ciascuno, e ciascuna volta, e di risarcire, e rimettere nel pristino stato le Cose occupate, ò guaste, a spese d'essi Delinquenti.

Della Pena delle Donne commettenti qualche Delitto Cap.° LX.

Ancora statuimo, et ordinamo, che le Donne per malefitii fra loro commessi, ò con altri, si puniscano solam.te nella metà della Pena per il pari delitto imposta all'Huomini, eccetto ne casi particolarm.te prouisti per li presenti Statuti, ne quali si debba attendere quanto per quelli è disposto, e questo s'intenda ne Delitti leggieri solam.te; ma nelli graui commessi, tanto fra loro Donne, quanto fra Donne, et Huomini, si punisca la Donna

come

come il Mandio Delinquente, quanto alla pena pecuniaria. Ma quanto alla Corporale, se ui sarà si Mitighi, ò permuti in altra pena ad Arbitrio del Sig.r Giudice della Causa, eccetto che nelle Capitali, nelle quali si osserui quanto è disposto p. li pnti Statuti senza distintione alcuna.

Della Pena di Chi Corrompe l'Offitiali
Cap.o LXI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi in qualsiuoglia Causa, tanto Ciuile, come Criminale, ò Mista, corromperà, ò Cercarà di Corrompere alcun Offitiale di d.to Marchesato, si punisca in pena di Lire venticinq. p. ciascheduna ciascuna volta. E l'Offitiale, che patirà d'esser Corrotto, casdi in pena del doppio, o tale Corruttore si possa inoltre retenere prigione ad arbitrio dell'Offitiale, ò Sig. del Luogo, o si Creda all'Accusatore con il suo Giuram.to con un Testimonio degnio di fede &.

Della Pena dell'Usurarij Cap.o LXII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che qualunq. persona del d.o Marchesato, ò habitante in quello eccetto li Hebrei p. tempo Capitulati contro la Legge Diuina, et humana, ò darà Danari

nari ad alcun ad usura, ò merito, ò altro illecito Guadagnio, e prohibito da S.ta Chiesa, ò farà Censi, ò altri Contratti contro le Constitutioni de Sommi Pontefici, ò in fraude dell'usure, in prima tal Contratto sia nullo ipso facto, e di nessuno valore, ne in virtù di quello si possa fare esecutione alcuna, et in oltre tale usuraro si Condanni per ciascuna volta, che usurarà tal Contratto, ò riscoterà con quello usura alcuna, ò interesse come il volgo dice in pena di Lire Cinquanta, se più non importarà il Contratto, ma da indi in sù si punisca in pena di Lire Cento, e sempre sia tenuto rimettere l'Interesse, ò usura pigliata per tal Contratto usurario, nel doppio di chi l'haverà pagata, e cadendovi altra volta in questo errore se li cresca la pena ad arbitrio del Vicario Giudice della Causa, oltre altre pene dell'Anima imposte da S.ta Chiesa contro tali usurarij, et in Casi tali possa il Vicario del Luogo procedere ex officio ad accusa, ò querela, ò denuntia, ò in ogni altro miglior modo, non ostante qualsivoglia corso di tempo limitato per li presenti Statuti a poter conoscere li Malefitij, e spedire le Cause Criminali.

Della Pena de pigliandi, ò ammazzanti le Colombe domestiche, ò di Colombario

Cap.o LXIII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona

no ardisca in modo alcuno, ne con qualsivo=
glia arte, et ingegnio, con Reti, ò vendo, ò
con altra Cosa pigliare, ò amazzare in le
pertinenze di d.to Marchesato Colombe do=
mestiche, ò di Colombajo, sotto pena p ciasch.
Colomba presa, ò morta di Lire venticinque
et emenda del danno al Padrone, sapendosi
di chi. E di con Balestre, Ballottiere, Ar=
chibusi, sassi, ò altra Cosa simile amazzarà
alcuna di d.te Colombe, tirando al Colombajo,
ò vicino a quello Cinquanta braccia, caschi
in pena di Lire cinquanta p ciascuna Colom=
ba morta, e non amazzando alcuna ma
solo tirando, caschi in pena di Lire venti
p ciascheduna volta, e fuora delli Cinquanta brac=
cia amazzando caschi in pena di d.te Lire
venticinq. e tirando solam.te in pena di Lire
dieci p ciascheduna volta, e di venderà, ò Compra=
rà alcuna Colomba morta come di sopra
caschi tanto il Comprat.re quanto il Vendit.re
in pena di Lire dieci, e Nessuno possa nel suo
Colombajo tenere Colombe, come si dire
tonfie p allettare l'altre, sotto pena di Lire
cinque p ciascheduna volta, che sarà trouato in
errore. E ciascheduno possa di d.te Cose esser l'ac=
cusatore, e si tenga segreto, e se li dia il
quarto della pena, e se li creda con il suo
Giuram.to con un Testimonio degnio di Fede,

e

ò sempre s'emendi il danno al Dannificato nel dop-
pio.

Della Pena di Chi rompe le Prigioni, ò ne fugge Cap.° LXIIII

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi essendo in Pri-
gione per qualsivoglia delitto, di quella si fuggirà
ò sforzando il Prigioniere, ò in altro modo, s'hab-
bia principalmente per convinto, e confesso di tal delit-
to, per cui stato era Incarcerato, e di più si Condan-
ni, quando per fuggire haveße rotta la Prigione,
ò sforzato il Prigioniere, nella pena del delitto du-
plicata, essendo pecuniaria, e nelle Corporali an-
cora se ci saranno, se non ad arbitrio del Vicario del
Luogo, considerato bene la qualità del fatto, e delle
persone. Ma se fuggirà per mala Cura della Corte,
si Condanni solamente nella pena ordinaria del delitto
per che era stato meßo in prigione, e s'attenterà in
alcuno de detti modi fuggire, ma in effetto non fuggi-
rà, s'habbia tal fuga attentata per legittimo indi-
zio a potere venire contro di lui ad ogni sorte di
tortura, e li ajutanti, con opera, ò con somminis-
trarli Instrumenti a potere ciò fare, si Condan-
nino nelle medesime pene, etiamdio della vita, se per Ca-
usa Capitale il fuggito foße stato Carcerato,
e questo s'intenda se la fuga sarà seguita,
altrimente si Condannino solamente nella metà della
pena pecuniaria, nella quale tal Carcerato già

Delin-

delitto si doueße condennare, e così parim.te nella metà della pena si punischino li aiutanti. E se alcuno sarà prigione per causa civile, fuggendo come di sopra, caschi in pena di lire cento, se romperà prigione, ò fuggire oserà, forzo ad alcun paese per mala cura, ò negligenza del prigioniere, ò vicario del luogo, si condanni solo in venticinque lire, et il vicario e prigioniere sia tenuto a danni, et interessi del credi.re, ad instanza di cui era ritenuto in prigione, e essendo rit.o tenuto nelle cause criminali, fuggendo alcuno per mala cura, renderne conto al sig.re Marse Gouernante, secondo i termini di ragione.

Che nessuno per causa criminale afflittiua del corpo, sia udito fuori di carcere. Cap.lo XV.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona imputata di qualche delitto, per il quale venisse da imporsi pena corporale, ò principalm.te, ò in sussidio, possa essere udita, ò ammessa alla difesa fuori di prigione, ma p.ma si debba in quella constituire, secondo si costuma in tutti i stati d'Italia. Eccetto quando la pena corporale si hauesse a imporre in sussidio della pecuniaria, nel qual caso fatto il deposito reale di tutta

la

la pena pecuniaria possa essere dilitta fuor di Carcere, come nell'altre Cause solamte. pecuniarie.

Della pena delli Ausilianti in genere
Capo. LXVI.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che qualunque persona darà aiuto, favore, ò Consiglio alli Delinquenti a Commettere qualche Malefitio, ò di poi che sarà commesso ad accompagniare, ò scampare il Malfattore si punisca nella medma. pena pecuniaria, che il delinquente, e se ci sarà pena Corporale si rimetta all'arbitrio del Vicco. Giudice della Causa, al quale sia lecito quelle moderare, permutare, et in tutto levarla, secondo la qualità de Casi, e delle persone. Eccetto quando havesse dato aiuto, ò favore come di sopra a qualche malfattore forastiero, nel qual Caso si punisca della medma. pena, che il Delinquente Indistintamte., e le predette Cose non habbino luogo ne Casi particolarmte. proviisti per li presenti Statuti, ne quali volsero osservarsi quanto in quelli è disposto.

Delle Pene de Minori Committenti qualche Delitto Capo. LXVII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che li minori d'Anni dodici, delinquendo, e Commettendo qualche Delitto non siano tenuti a pena alcuna, ma se saranno maggiori di dodici, sino a quatordeci inclusive, e commetteranno qualche Malefitio di considerazi

sideratione, si puniscano nella metà della pena pecuniaria imposta per tal delitto alli maggiori, e se Commetteranno Homicidio non si possino punire in pena Capitale, ma in altra minor pena ad arbitrio di Sig.re Marse pro tempo governante. E se in alcun Caso per li presenti Statuti fosse altrim.te disposto, Circa le pene di d.ti Minori delinquenti, s'osservino in tutto, non ostante il pnte Capitolo.

Della pena delli Cavanti li Termini d'altrui Possessioni, e Strade Publiche

Cap.o LXVIII

Ancora Statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca Cavare, ò mutare Termini da luogo a luogo d'alcuna Possessione, ò Terre di propria authorità, senza Consentim.to, et authorità di suo vicino Confinante con esse Terre, ne parim.te ardisca mettere, ò ficcare alcun Termine per se, ò per altri, fra li suoi Beni, e del vicino Confinante, senza licenza, e presenza di quello sotto pena di Lire venticinque per ciascuno e ciascuna volta, che Contraverrà, e di malitiosam.te occuperà la Siepe d'alcuno, ò farà che lavorando di sotto nel suo, il Greppo dell'altrui possessioni caschi, e si demerga, si punisca in pena di Lire Cinque, et in oltre sia tenuto emendare ogni danno patito al Padrone danni-

ficato

ficato, secondo la stima da farsi per due Vicini Comuni, e sia ancora tenuto rimettere la Cosa occupata e guasta nello stato di prima: E se alcuno sgrafferà lavorando, ò zappando alcuna strada publica, ò vicinale, si condanni in Lire dieci per ciascuna volta, e sia tenuto reponerla nello stato di prima a sue spese e chi farà dardo fra la sua Possessione, e quella del vicino, cioè fra un Termine, e l'altro, caschi nella medesima pena, e se, ò Padrone, ò Lavoratore che sia zappando, ò lavorando passerà il Termine, e si accosterà a quello per un piede, senza licenza del vicino, si punisca nella medesima pena.

Della pena delli deviantj l'acqua dal Corso solito, mandandola per Terre d'altri.

Capitolo LXIV.

Ancora statuimo, et ordinamo, che Nessuno ardisca levare in alcun modo l'acqua dal suo Corso solito, facendola andare per le terre d'altri contro lor voglia, sotto pena di Lire dieci, et in oltre sia tenuto a danni del Padrone delle Terre, dove l'haverà fatta dirizzare, e tornarla al suo Corso di prima.

Della Pena dell'occidenti l'Animali d'Altri Capitolo LXX.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi ammazzerà, ò debilitarà in modo alcuno che divenga inutile, qualche Bestia, ò Animale bruto di qualsivoglia genere, come Bove, Vacca, Vitello

vitello

vitella, Bufalo, Cavallo, Cavalla, Mulo, Mu=
la, Asino, Asina, Bufala, ò altra Bestia
grossa simile, se ciò farà p. hauerl'habbia tro=
uata nelle sue Possessioni, ò da lui condotta
a far danno, si condanni in pena di Lire
quattro p. ciascheduna Bestia morta, ò debilita=
ta come di sopra, e se sarà Porco, Troia,
Becco, Capra, Pecora, Castrone, Agnello,
ò Bestia simile, si condanni p. ciascheduna d'
esse Bestie, in soldi quaranta. E se ciò
haverà fatto in altro luogo fuori del suo
danno, si condanni nel doppio di d.te pene
sempre nel suo caso, et in oltre sia tenuto
emendare il danno al Pnõne di tal Bestia
secondo la stima da farsi p. due Huomini
da eleggersi comunem.te douendosi in ciò
tenere conto ancora del tempo perso p. la mor=
te, ò stroppiam.to dell'Animale, fin che la sti=
ma sarà fatta, e pagata. E se alcuno di d.te
Bestie ammazzerà l'altra, ò stroppiarà, si
osserui quanto è disposto p. la ragione Comu=
ne. E se alcuno ammazzerà Galine, Capo=
ni, Oche, Paperi, Anatre domestiche, ò Co=
nigli, Pauoni altrui, ò altri simili Animali
soliti tenersi in Casa domesticam.te si Con=
danni in pena di soldi venti p. ciascheduno di d.ti
Animali Ammazzati, e di più sia tenuto, emen=
dare

dare il danno al Padrone come di sopra.

Della Pena di chi uccide Cani, Gatti, ò rob- ba Polli Cap.° LXXI.

Questo statuimo, et ordiniamo, che se alcuno amazzerà Cane, ò Gatto di qualsivoglia persona, se il Cane sarà Mastino si condanni in pena di Lire quattro, se sarà Bottolo, in pena di Lire due, se Levrieri in pena di Lire dieci, e se sarà Bracco di qualsivoglia sorte in pena di Lire cinque. E se amazzerà Gatto, caschi in pena d'un Fiorino, e sempre in ciascuno di detti casi, s'emendi dal delinquente il danno al Padrone in questo modo. Per il Gatto amazzato paghi al Padrone un Fiorino, e per il Cane quanto sarà giudicato dal Vicario del Luogo, nel cui arbitrio ciò sia rimesso, pensata bene la qualità del Cane, e del Padrone. E se alcuno trovarà qualsivoglia di detti Animali, sia tenuto fra tre giorni rimetterlo al Padrone, ò consegniarlo al Vicario del Luogo, altrimente si condanni nelle pene soprascritte, come se l'havesse amazzato. Eccettuando dalle cose predette colui, che alcuno di detti Animali amazzasse, ò ferisse per difesa sua, essendo stato asaltato da quello, come tutto il giorno si vede. Aggiungendo alle cose predette, che se alcuno ammettarà il suo Cane ad altri, contro qualsivoglia persona, ò viandante, ò lo morderà, caschi il Padrone di quello, ò altri ammettente

p

p ciascª volta in pena di Lire Cinque, e
se non lo morderà in pena di soldi venti, e
sia tenuto alle spese, che farà il ferito p
medicarsi, e nondimeno possa in tal caso
il Cane assaltante essere ammazzato dall'
Insultato senza pena, e pregiudizio alcuno.
E se alcuno ammetterà il suo Cane a qualche
Animale delli nominati di sopra, ò nel prece=
dente Capº, e l'ammazzerà, ò stroppierà co=
me in quello, sia tenuto all'emenda del Dan=
no al Padrone dell'Animale, e si punisca nella
metà della pena, che pagar doverìa, se esso amet=
tente l'havesse ammazzato, ò stroppiato, come
in detto Capº.

Della Pena di chi domanda il Debito pa=
gato, ò innanzi il tempo Capº LXXII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi domanderà
in Giudº scientemente il Debito pagato una volta
caschi in pena di Lire venticinque p ciascª
volta, che contraverrà, et in oltre sia tenuto pa=
gare à quello, a chi haverà domandato, tanto quan=
to sarà la somma domandata, e se alcuno do=
manderà come di sopra il debito innanzi al
tempo convenuto, ò statuito dalla ragione, cas=
chi in pena di Lire dieci p ciascª volta, e il
debitore habbia altrettanto tempo à poter pa=
gare tal Debito, ne prima possa essere convenuto.

Della Pena di chi chiama, et accusa alcuno
di

del Marchesato ad altro Tribunale, che il Monte, ò di Lippiano Cap.° LXXIII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona di d.to Marchesato ardisca, ò presuma, sotto alcun colore, Accusare, querelare, denunsiare, ò in accuse Civili, ò Miste chiamare alcun.° di d.to Marchesato ò habitante in quello, ad altro Tribunale, che al suo proprio il Monte, ò di Lippiano, secondo di quale Jurisditione sarà, e chi contraverrà, caschi in pena di Lire venticinque per ciascuna volta: Eccettuando dalle Cose pred.te quello, che chiamasse alcun.° di d.to Marchesato, ma fuori di esso habitante, ad altro Tribunale, che alli sopradetti, ò le Cause de sospetti Giurati, quali non potesse il Creditore convenire per qualsivoglia Causa a d.ti Tribunali.

Della Pena di chi Compra robbe da Servidori, o Serve Cap.° LXXIV.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona di d.to Marchesato, ò habitante in quello ardisca scientemente comprare, ò in altro modo pigliare, ò far pigliare alcuna Cosa da Ser.ri, ò Serve d'alcun.° di d.to Marchesato senza licentia del Padrone, ò della Padrona, sotto pena di Lire dieci per ciascuna volta, se la Cosa comprata, ò pigliata, sarà di maggior valore di Lire dieci, ma se di minore caschi in pena di Lire cinque e sia tenuto restituire tal Cosa al Padrone, ò Padrona di quello, se sarà in essere, se non il valore di quello nel doppio, senza che possa ridimandare il prezzo da esso pagato a tal Ser.re, ò Serva. E se alcun.° suiarà Ser.ri

Ser:ti ò Serua d'altri à suo comodo, ò d'altri, ò p dispetto caschi in pena di Lire cinq: p ciascheduna uolta, ne possa tal Ser:re ò Serua, p suo Ser:re ritenere sotto la med:ma pena; e così parim:te si punischi il Pròne, ò la Padrona, che finito il tempo conuenuto di seruire, retenà il Ser:re ò Serua, come p forza, ò prohibirà ad altri, che lo pigli.

Che il Vic:o di Ciascun luogo discacci li Leprosi della sua Iurisditione Cap:o LXXV.

Ancora statuimo, et ordinamo, che li Vicarij, che saranno p tempo di d:ti Luoghi, sian tenuti p debito del loro Offitio, mandar via de Luoghi delle loro Iurisditioni li Leprosi, et altri infetti di malatie simili, se ci saranno, ò verranno douendo in ciò stare vigilanti, sotto pena di Lire venticinque p ciasch:a uolta, che mancaranno.

Della pena di chi smelà, ò toglie Coppi d'Ape Cap:o LXXVI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che nessuna persona ardisca di guastare, tore ò smelare Coppi d'Ape, senza licenza del Pròne, sotto pena di Lire venticinq: p ciasch:o Coppo ciò tolto, smelato, ò guasto, e ciasch:a uolta, e sia tenuto in oltre emendare il danno al Pròne nel Coppo, secondo la stima da farsi p due Huomini

mini Conuicini, e si Creda al Giuram.to del Perone accusante, fino in somma di quaranta soldi, e di guasterà, ò toglierà qualche sciame d'Api altrui, esistente sopra alcun Arbore, caschi nella metà di d.ta pena, et emendi il danno al Perone come di sopra.

Che li Manescalchi non possino cauare Sangue ad alcuna Bestia nelle strade Publiche. Cap.o LXXVII

Ancora statuimo, et ordinamo, che nessuno Manescalco possa cauar sangue ad alcun Animale, come Bouj, Caualli, Asini, ò simili Bestie, nelle strade publiche, e maestre, ò vicino alle Porte de Castelli, sotto pena di soldi venti per ciascuno, e ciascuna volta, che contrauerranno.

Della Pena di chi caua fuor del Marchesato Grani, Biade, ò Grascie Cap.o LXXVIII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che nessuna persona di d.to Marchesato, ò habitante, ardisca, ò presuma, sotto alcun colore, cauare, ò far cauare di d.to Marchesato alcuna sorte di Biade, Grani, Farine, Legumi, Castagnie, Marroni, e qualsiuoglia altra sorte di Grascie, ò Bestiami, senza licenza del Sig.re Marchese gouernante, ò del Vicario del Luogo in assenza di quello, sotto l'infrascritte pene cioè, se sarà Grano, ò Farina d'uno scudo per staio, se sarà Biade, ò legumi di mezzo scudo, e se sarà trouato con d.te Robbe, perda il Grano, e le Bestie, con che lo portasse; Mo
se

se sarà Bestiame, ò altra sorte di Grascia, cas=
di in pena della valuta della Cosa estratta, e se
sarà trovato con essa in procinto di Cavarla
senza licenza come di sopra, caschi in pena
della Bestia, una, ò più che siano, tanto viva
come morta, delle Bestie di soma, con che
tal Grascia cavasse: Aggiungendo alle Cose
pred.te, ordiniamo che nessuno possa vendere, ò Com=
prare robbe che si portassero à vendere ad alcu=
ni d.ti Luoghi fuor di quelli, ma debbino p.ma las=
ciarle entrare dentro d.ti Luoghi, e poi vender=
le, e comprarle respettivam.te come li torna
Comodo. E contravenendo, caschi in pena
della perdita delle robbe, e di due Carlini p ciasc.
e ciascheduna volta, da pagarsi tanto p il Compr.re
come p il vend.re, eccetto il giorno del Mercato dove
si fà, nel qual giorno sia lecito vendere, ò Com=
prare anche nel Luogo del Mercato, e che li Lavo=
ratori de Sig.ri possino portarle con pollise
de loro Padroni.

Della Pena di Chi non paga li Dastij
à debiti tempi Cap.o LXXVIII.

Ancora Statuimo, et Ordiniamo, che ciasc.a perso=
na possedente Beni stabili in d.to Marche=
sato, quando occorrerà mettersi Dazij, ò sia
in Lippiano, ò nel Monte, debba quelli pagare
à debiti tempi, senza replica alcuna, secondo i

termini

termini, che s'assegniaranno à volta per volta per Bandi publici, come s'è costumato fin qui in ciascuno de Castelli del Marchesato, purche tal termine non sia mancho d'un Mese, e non pagando fra detti termini incorga in pena del quarto più di quello, che importerà il suo Datio, e di tal quarto habbia la quarta parte il Vicario, che lo riscoterà, come dell'altre pene, non douendo hauer altro per le riscossioni di detti Datij, e possa esser astretto dal Vicario del luogo personalmente, ò con grauamento reale, et in ogni altro modo opportuno ad ogni semplice Instanza del Camarlingo che lo riscoterà, tante volte, quanto sarà bisognio, a pagarlo con detto quarto più, senza rispetto alcuno, et il Vicario che in ciò fosse negligente, caschi in pena di Lire Dieci, da ritenerseli del suo salario, ciascuna volta che mancarà, e di più fin tanto, che non hauerà pagato, che deue il suo Datio ordinario fra debiti tempi come di sopra, non se le debba da alcuno di detti Vicarij nella sua Iurisditione amministrare ragione alcuna nelle Cause Ciuili a fauor suo, ma si bene contro di lui. Che predette Cose habbino ancor luogo quando la proprietà di qualche bene stabile, fosse di qualch'uno de detti Signori Marchesi per qualsiuoglia titulo, ò Causa, ma qualche persona priuata lo possedesse, ò fruttasse, e questo per torre via le fraudi, che in ciò si potrian fare, e che forse si son fatte fino ad hora in conformità del Capitolo stabilito vltimamente fra detti Signori nella venuta del molto Illustre et Eccellentissimo

Ecc.mo Sig.r Paulo Vinti Commess.o Ducale al Monte: Dichiarando, et ordinando p. il pnte statuto, che questo sia, et esser s'intenda perpetuo p. quelli, che non pagaranno li Batij come di sopra, la quale non si possa alterare in modo alcuno. Che in Ciascuno di d.ti Casi possa essere astretto il Lauratore p. il Pnone, ò possessore, ò vero Usufruttuario delle Terre, e possino sequestrarsi li frutti di quelle terre, in tutto, ò in parte, e farne ritratto, fin tanto che tal Batio col suo quarto più sarà Interam.te pagato, e sadisfatto, e questo p. facilitare quanto si può l'esazione di d.ti Batij.

Aggiungendo, che il Marchese debba stabilire un salario honesto, a di Coglie, e riscuote il Batio e che tal esattore non possa pigliare mercede alcuna p. le Pollize che farà de pagam.ti d'essi Batij, e sia tenuto stare nel Luogo a riscuotere continuam.te, ò lassare il sostituto, acciò che chi viene a pagare non incorra in pena del quarto più, non trouando di riceuere li denari, e pagam.to di suo Batio.

150/244

Che Ciasc.o Vicario discacci le Donne di mala fama della sua Giurisdizione

Cap.o LXX.

Ancora statuirno, et ordinorno, che ciascuno delli Vicarij soprad.ti p. debito del suo offitio sia tenuto,

detta sotto pena di Lire venticinq. p ciasca. volta, che in ciò mancasse, scacciare, e fare scacciare da Luoghi della sua Jurisditione, ogni donna, che vi fusse di mala fama, ò publica Meretrice, e tal mala fama si possa provare p quattro Testimonij convicini degni di fede, d'essa publ.ca voce, e fama deponenti.

Che li Lauoratori non metino, ò Battino senza licentia del Pñone Cap.o LXXXI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che Nessuno Lauoratore delle Terre altrui ardisca in modo alcuno metere ò far metere delle Terre, che lauora d'altri, ne parim.te cauare de Campi, ò Battere Grani, Biade, ò Legumi di qualsivoglia sorte Maturi, ò non Maturi senza espressa Licenza del Pñone delle Terre, e contrauenendo caschi in pena di soldi Cinquanta p ciasc.a volta, e sia tenuto emendare al Pñone ogni danno, et Interesse, che p ciò patito hauesse, da Credersi quanto a esso danno al Giuram.to del Pñone fino in somma di Cinq. soldi, e da indi in sù da liquidarsi p due Testimonij vicini a d.ti Beni, degni di fede, et il med.mo s'intenda delli Lauoratori di vigne altrui, cioè, che non possino vendemmiare senza licenza del Pñone, sotto le med.me pene, e pregiuditij, ne manco cauare, ò pigliare di d.te vigne uua acerba, ò Matura senza licenza come di sopra, sotto pena di soldi venti p ciasc.o e ciasc.a volta, et emenda del danno. E parim.e ordinamo che ciasc.o Lauoratore

Lauoraz.^ri^ sia tenuto dolendo il Pron.^e^ partire nel Campo li Grani, ò Biade, come si dice in Coui, et almando una d'oltra sardiare, ò mondare essi Grani, ò Biade, ò mancando possin ciò fare li Proni, ò farfare à d.tt. spese d'e Lauorazi^ri^ quali ss d.^te^ spese possin astringersi incontanente à rifarle, senza alcun figura di Giuditio.

Delle Misure, e Passetti Giustificati. XXXII.

Ancora statuimo et ordinamo, che ciascun Atteggiano di d.^to^ Marchesato, ò altro venditore di Robbe, di qualsiuoglia sorte, debba quelle vendere, ò misurare, e pesare, con Misure, pesi, e passetti giusti, e sigillati, secondo il stile d'ciascun luogo d'esso Marchesato, altrim.^ti^ se la Misura, peso, ò passetto, con che si misurerà, ò venderà, non sarà giusto, ne sigillato, casdi in pena tal vend.^re^ per ciascuna uolta di soldi quaranta, e sia tenuto rifare quello che manca al Comp.^re^ nel doppio, e se sarà giusto ma non sigillato, casdi in pena solam.^te^ di soldi venti. Ma se sarà sigillato, e non giusto, e non ci sia fraude ma più presto possa essere ciò auuenuto per errore del Sigillatore non casdi in pena alcuna, ma solo rifaccia al Compratore quello che manca. E doue non ci sarà f.^to^ uso di sigillare le Mesure, e pesi, siano almeno giusti, secondo l'antica usanza del luogo, altrim.^te^ s'osserui quanto di sopra, e che il Sigillatore a ciò ordinato, sarà in sigil:

lare

fare negligente, caschi in pena di Carlini quattro ciasc.^a volta, et in d.^ti casi ciasc.^o possi essere accusatore, e si tenga segreto, e guadagni il quarto della pena.

Della Pena dell'osti, et altri, che vendano vino con misure non giuste Cap.^o LXXXIII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che tutti li osti, taverneri, ò altri venditori di vino a minuto, ò in grosso, debbano tenere, vendere, e misurare con misure giuste, e sigillate come di sopra, e tenere qual che segnio fuor della casa dove vendano, e usare misure e pesi non giusti in vendere, caschino nelle pene specificate di sopra nel preced.^te Cap.^o, e se l'osto, ò altro venditore di vino lo guastarà mettendoci l'acqua, caschi in pena di lire quattro per ciasc.^a volta, e q.^ta pena habbia ancora luogo in quelli, e quelle, che faranno il pane a vendere, e non daranno il giusto peso, secondo il valore del grano in quel luogo, et inoltre perdino il pane, che sarà trovato non essere di peso, e di q.^o in ciasc.^o de casi soprad.^ti ogn'uno possa essere accusatore, e sia tenuto segreto, e se li creda col suo giuram.^to, et un testimonio degnio di fede, et habbia il quarto della pena, e tanto s'osservi nel disposto di sopra nel preced.^te Cap.^o Aggiungendo che in d.^ti luoghi si debbino fare due deputati, che tassino la robba, e carni, che occorreranno vendersi di tempo in tempo.

Che nessuno lavori li giorni comandati dalla S.^ta Madre Chiesa Cap.^o LXXXIV.

Ancora

Ancora Statuimo, et ordiniamo che Nessuno di d.to Marchesato, ò habitante ardisca sotto alcun colore lavorare, ò fare sotto alcun de lavori, tanto Manualm.te quanto con Bovi, ò someggiare con Bestie, ne i giorni delle Feste Comandate dalla S. M. Chiesa sotto pena di soldi venti per ciascun, e ciascun volta, che contrafarà, ne il Vicario del Luogo possa dare di queste licenze ad alcun, sotto pena di Lire dieci per ciascun volta, e ciascun licenza, dovendosi in tali giorni da ogn'uno attendere al Culto Divino, e santi officij, come si conviene a boni Christiani, e di ciò possa essere ogn'uno Accusatore, et habbia il quarto della pena, e nel rimanente come nel preced.te Cap.o.

Di chi tiene Animali Calcitrosi, ò che danno di Cozzo Cap.o LXXXV.

Ancora Statuimo, et ordiniamo che ogni persona di d.to Marchesato, ò habitante si debba guardare quanto può di tenere Animali soliti tirare Calci, dar di Cozzo, ò di Morso, come Buoj, Cavalli, Muli, Asini, ò Bestie simili, e se quelli terrà, guardisi il Pirone, ò di altri l'averà in Cura di non tenerli sciolti, ò legati dinanzi alla Casa sua, ò in altri luoghi publici, dove dano le persone solite passare, e contravenendo cada in per ciasc. volta

volta in pena di soldi venti, e se tale Animale restera con Corni, Calci, ò Morsi qualche persona caschi in pena il Prone di Lire Cinque per ciasche volta, e ciasch. percossione, e sia tenuto rifare al percosso tutte le spese, che farà per curarsi, e medicarsi, e se per tale percossione il percosso morirà, caschi il Prone in pena di Lire Cento d'applicarsi per la metà alla Camera del Sig.re Marse, e per l'altra metà all' Eredi del Morto, e se non morirà, ma resterà stroppiato di qualche Membro, caschi nella metà di d.ta pena, di cui s'applichi la metà allo stroppiato come di sopra, e così anche sia tenuto rifarli le spese fatte in curarsi, e se d.to Animale stroppiarà, ò ammazzerà qualch'altra Bestia, s'osservi quanto è disposto per la ragione Comune.

Della pena delle Donne, che filano in Luoghi prohibiti, ò vero Scigliano
Cap.o LXXXVI.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna Donna di d.to Marchesato, ò habitante, ardisca di filare intorno a Fonti, Macelli, al Forno, ò in Taverne, ò in Chiesa, sotto pena di soldi Cinq. per ciasch. volta che sarà trovata ciò fare in alcuno de d.ti Luoghi, ne parim.te alcuno possa Scigliare Lino, ò Canipo in strade publiche del Monte, ò di Lippiano, sotto la med.ma pena.

Della pena di chi butta Bestie morte

nelle

Nelle Strade, ò ne fossi del Castello Capo. LXXVII.

Ancora Statuirno, et ordinorno, che nessuno ardisca buttare, ò far buttare Bestie Morte dentro alcuno luogo murato di detto Marchesato, ò ne fossi di quelli ò portarvi altra bruttura, sotto pena di soldi venti per ciascuna Bestia, ò bruttura, e nondimeno sia tenuto detta Bestia Morta, ò bruttura portarla discosto dalli Fossi, e dalle Porte di detti Luoghi almeno Cento Braccia, e di questo ognuno possa essere Accusatore, e guadagni la quarta parte della pena, e se li Creda con il suo Giuramento, et un Testimonio degnio di Fede.

Della Pena di Chi butta Acqua, e sporditie dalle Fenestre Capo. LXXXVIII.

Ancora Statuirno, et ordinorno, che Nessuna persona ardisca buttare sporditie, ò Acqua dalle Fenestre delle sue Case nelle Strade Publiche, sotto pena di soldi Cinque per ciascuna volta, alla quale sia tenuto il Padrone della Casa, ò habitante in quella. Ma possa bene ciascuno dal uscio di sua habitatione buttar l'Acqua nella Strada, ancorche turbida, senza pena alcuna, e se nel buttar l'Acqua, ò altra sporditia dalla Fenestra, verrà imbrattato, ò bagniato alcuno si dupplichi la detta pena, e emendi ogni danno ne panni per ciò fatto del bagniato, ò imbrattato, e di questo ognuno ne possa

essere

essere Accusatore, e guadagni la parte della pena, e se li creda come di sopra.

Che ognuno spazzi il sabato dinanzi la sua Casa Cap.° LXXXIX.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che ogni habitante del Castello del Monte, ò di Lippiano, sia tenuto spazzare ogni sabato dinanzi alla Casa della sua habitatione, e portar via la spazzatura, sotto pena di sol. di cinq. per ciascuna volta, che mancherà, et ognuno possa accusare, e se li dia credenza, e parte della pena come nel preced.te Cap.°

Che ognuno tenga li Necessarj, e Chiaviche coperte, e serrate Cap.° LXXXX.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che ogni persona habitante in d.ti Luoghi del Monte, ò di Lippiano, et altri Castelli del Marchesato, sia tenuto tener serrati bene tutti li Necessarj, e Chiaviche d'Acqua, e sporcitie in modo tale che la bruttura non si vegga, massime dalle strade publiche, ne si faccia puzza nel Luogo, sotto pena di soldi venti per ciascuno, che contraverrà, e di questo ognuno possa essere Accusatore, e guadagni il quarto della pena come di sopra.

Delli Orticelli, e Testi da non tenersi in certi Luoghi atti a nuocere ad altri

Cap.° LXXXXI.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuno di d.ti Luoghi ardisca tenere Orticelli, Testi da viole, ò Basilico

silico, ò cose simili nella Casa della sua habitatione, in luogo però, che cadendo pos:sa offendere di sopra le strade, sotto pena di soldi venti per ciasc.° e ciasc.a volta, che con:trauerrà, et ogn'uno possa essere Accusatore e guadagni il quarto della pena come di sopra.

De Porci Panicati Cap.° LXXXXII.

Ancora Statuirno, et ordinorno, che se alcuno di d.o Marchesato, ò habitante venderà qualche Porco il quale poi si trouj essere panicato, ò infetto, sia tenuto, et obligato repigliarlo dal Compratore e renderli in dietro il prezzo che harà pagato, e questo possa essere astretto dal Vicario di Luogo ad Instanza della parte, de fatto, senza forma alcuna di giuditio.

Che Nessuno possa vendere Carne di Be:stie Panicate ò stramazzate: Cap.° LXXXXIII.

Ancora Statuirno, et ordinorno, che Nessuno Macellaro, ò altri in d.o Marchesato ardisca in modo alcuno vendere, ne in publico, ne in segreto Carne di Porci Panicati, et infetti, sotto pena di Lire venticinque per ciasc.a, e ciasc.a volta, che contrauenirà, anchi si deuino d.e Carni così trouate infette abbrucia:re in luogo publico, et il Padrone non pos:sa mancare di darle sotto la med.a pena

così

e così parim.te nessuno possa vendere Carni di Bestiami strapazzate, ò morte da loro, p qualche percussione, ò p caduta, senza licenza del Vicg.o del luogo, sotto pena di Lire dieci p ciascheduno e ciascheduna volta, che contrafarà, e di queste cose possa ogn'uno essere accusat.re, il quale si tenga segreto e guadagni la quarta parte della pena, e se le dia credenza col suo Giuram.to et un Testimonio degnio di fede, et il Vicg.o p il debito del suo offitio sia in ciò diligente, e punisca li trasgressori senza rispetto alc.o

Della pena di chi vendemia inanzi tempo, e del tempo di vendemiare Cap.o LXXXXIIII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna psona di d.to Marchesato, ò habitante, ardisca di vendemiare innanzi alla Festa di S. Agniolo di Sett.e ma passata d.ta Festa sia lecito ad ogn'uno ciò fare, se già dal Sig.re Marse p tempo governante, p qualche giusta causa, et utilità publica e non propria, e priuata non paresse altram.te nel qual caso s'abbia doverssi stare alla sua determinazione, e chi contraverrà all'ordine sopradetto vendemmiando p.ma caschi in pena, intendendo sempre del Padrone della vignia, ò di lavorat.re ò lavoratore, di Lire dieci p ciascheduno e ciascheduna volta, e se sarà d'accordo il Padrone, e lavorat.re

paghi

pag.li ogn'uno di loro la metà di d.ta pena. Ag=
giungendo, che chi haverà vignie contigue alle
vignie d'alcun Sig.re, sia tenuto avanti vendem=
mi dimandare licentia al Sig.re suo vicino,
sotto la med.ma pena. Sia nondimeno lecito a ciasc.o
coglier l'Uva in mandi tempo per fare Agresto,
e per mangiare per casa, pur che colga nel suo,
e per uso suo proprio, e non per vendere, ò dona=
re ad altri, sotto la sud.ta pena in quantità
notabile, et in questo ogn'uno possa essere
accusatore, e sia tenuto segreto, e se le prove
ti fiedenza con un testimonio degnio di
fede, e guadagni il quarto della pena, e ques=
to Cap.o si debba dal Sig.re del Luogo far Ban=
dire, e ritornare a memoria ogn'Anno il
p.mo giorno di settembre.

Della Pena di chi butta cose brutte in
Fonti, Pozzi, ò Citerne Cap.o LXXXXV.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuno ar=
disca fare, ò buttare alcuna bruttura in Fon=
ti, Pozzi, ò Citerne poste in d.to Mardesano
e luogo di quello, ne mandò appresso quello
per quattro piedi, ne lavarci panni, herbe, ò met=
terci Barili Bigonci a stagniare, sotto
pena per ciasc.o che contraverrà, e ciasc.a
volta di soldi venticinq: et altre pene

ad arbitrio del Sig.re Marse governante, secondo la qualità de Casi, e delle persone, e Ciasc.o ne possa essere Accusatore, e se le creda, et habbi la parte della pena come di sopra.

Che li Magniai debbino pigliare la molenda con Mesure giuste, e sigillate Cap.o LXXXXVI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che ciasc.o Magniaio di d.to Marchesato debba havere, e tenere nel suo Mulino la Mina, e Coppa, con che hanno da pigliare la Molenda giusta, e sigillata, e se non sigillata per non usarsi, almanco giusta, ne possino, ò debbino con altre misure pigliare la Molenda, ne vendere, ò Comprare Grano, ò Biade, ò altra cosa, ne pigliare per loro Molenda più del solito, sotto pena di Lire quattro per ciasc.o e ciasc.a volta, che contraverrà, e pigliando la Molenda per peso, non pigli più del giusto sotto la med.ma pena, e sia sempre in ciasc.o di d.ti Casi obligato rifare quel più che haverà preso al Pròne del Grano, ò d'altri, con di haverà contrattato, e Ciasc.o di q.ti possa essere Accusatore, e se le creda con uno Testimonio, e guadagni la parte della pena come di sopra.

Delli Cani da tenersi ligati à certi tempi Cap.o LXXXXVII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che Ciasc.o di d.to Marchesato, ò habitante, che haverà Cane, sia

tenuto

tenuto da mezzo Agosto, fino che sarà fatta la Vendemia tenerlo legato, e bene custodito in Casa, di modo che non possa andare a fare danno alle Vignie d'alcuno, e questo s'intenda in tempo di notte, ma di giorno li debba tenere un Bastone con Uncino legato al Collo, e trouandosi sciolto, ò senza Uncino, caschi in pena il Pron̄e di soldi venti per ciascun Cane, e ciascuna volta, che così l'haverà trouato, e se negassi esser suo, trouandosi poi, pagi la detta pena duppliicatamente, e chi trouerà alcun Cane nella sua Vignia, ò possessione, e da luj condotto doue siano Uve di notte, ò senza Uncino di giorno, possa offenderlo fino alla Morte inclusiuamente, ò pigliarlo e Consegniarlo alla Corte, et il Pron̄e del Cane sia sempre tenuto all'emenda del danno, e questo s'intenda anco gli Cani de Forastieri, tanto habitanti come no. Eccettuando nondimeno dalle Cose predette li Cani Leurieri, ò Bracchi, massime quando sono in caccia, e basti sempre la proua del Accusatore con suo Giuramento et un Testimonio degnio di Fede.

Della Pena di chi guasta li Cogliai.
Capitolo LXXXXVIII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi maliziosamente

ziosam.te guasterà qualche Pogliaio di Castagnie, ò di
Marroni di qualsivoglia persona, dentro alle pertinen=
ze di d.to Marchesato, caschi in pena d'un Fiorino per
ciasc. e ciasc. volta, che ciò haverà fatto, e sia sem=
pre tenuto emendare il danno al Padrone nel doppio,
e ciasc. di q.ti possa essere l'Accusatore, e se le creda
con un Testimonio come di sopra, et in d.ti casi sia
tenuto il Padre per il Garzone, il Padre per il Figlio,
et altri di sua Famiglia, come in cause di danni
dati.

Che ognuno del Marchesato possidente cose stabili faccia l'orto Cap.o LXXXXVIIII.

Ancora statuirno, et ordinorno, che ciasc. di d.to Mar=
chesato, ò habitante, che possede, e lavora in quello
ò vero lavorerà, e possederà cose stabili, cioè Ter=
re arative, sia tenuto fare ad horto almeno due
tavole di Terra per il servitio di sua Famiglia, sotto
pena di soldi venti per ogni volta, che mancherà di
ciò fare d'Anno in Anno, e questo per togliere via
l'occasione di far danno ad altri, e per l'abondanza
delle cose.

Che nessuno uccelli col Bucero, ò Reti a Starne Cap.o C.

Ancora statuirno, et ordinorno, che nessuno ardisca
d'uccellare a Starne in alcun luogo di d.to Marchesa=
to col Bucero, ò altra sorte di rete, sotto pena
della rete se sarà trovato con esse, e di soldi quaranta

ranta p ciasc.° e ciasc.ª volta, che contraverrà, e ciasc.° di questo possa essere accusatore, e se li creda con il suo Giuram.to, et un Testimonio solo, e se sarà forastiero se dupliche la pena.

Che Nessuno faccia Capanna, ò Copra tetto dentro ne Castelli con Paglia, ò Cose simili Cap.° CI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che Nessuno di d.to Marchesato, ò habitante ardisca di fare dentro alcun Castello di d.to Marchesato Capanna alcu.ª ò Coprire case con Paglia, Saginati, ò Canicali, ò Cose simili; sotto pena di soldi quaranta p ciasc.° e ciasc.ª volta, che contrafarà, e nondimeno sia tenuto tal Capanna in tutto levarla, o levar la paglia, o saginali di d.ti, a petitione di qualsivoglia di quel luogo, et ogn'uno ne possa essere accusatore.

Della pena di chi occupa le vie publ.che Cap.° CII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che Nessuno di d.to Marchesato, ò habitante, ardisca d'occupare, ò restringere in modo alcu.° le vie publiche, ò Comuni, et anco vicinali, sotto pena di soldi quaranta p ciasc.° e ciasc.ª volta, che contraverrà, e nondimeno sia tenuto d.ta via, ò strada, a petitione di qualsivoglia

glia di quel Comune dove sarà, rimettere nei Termini di p.ma, e ciò non facendo nel termine asegniatoli dal Sig.r del Luogo, se li da gli di la d.ta pena, e di nuovo s'astringa a rimetterli, tante volte, quanto sarà necessario, se già non volesse rimettere la strada p altro luogo fra le sue Terre, come la p.ma il che le sia lecito fare, se haverà il consenso, ò licenza della maggior parte de Convicini, e di quella Comunanza, e non altramente; e di questo ogn'uno possa essere Accusatore.

Delle Vie guaste da rasettarsi dalli Vicini Cap.o C.III.

Ancora statuimo, et ordinamo, che li Vicini con le loro possessioni alle vie guaste, siano tenuti sempre che ne saranno ricercati dal Sig.r, ad Instanza di qualsivoglia persona di Mardesano, quelle rassettare, ò fare rasettare da loro Lavorat.ri; in modo, che la Via si possa habitare, e usare secondo il solito suo. Intendendo, che Ciasc.o ciò far debba p quanto tiene la sua possessione, e dal suo Canto, e tutti insieme come saranno da Cordo. E di ricercato fra il termine asegniatoli non obedirà, caschi in pena di soldi venti p ciasc.o e ciasc.a volta e nondimeno sia tenuto ciò fare, et omninam.te essequire, sempre che le sarà Comandato.

Delle Reparate da non farsi ne Fiumi a danno dei Molini Cap.o C.IV.

Ancora

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che nessuno di d.to Marchesato, ò habitante, faccia alcun Riparo nelli Fiumi d'esso Marchesato, a danno d'alcun Molino esistente in essi Fiumi, e facendolo sia tenuto guastarlo, e rifare tutti li danni per ciò patiti al Mugnaio, ò Padrone del Mulino, secondo la stima da farsi per due Huomini convicini, e mancando di guastarlo fra il tempo, che sarà assegniato, caschi in pena di soldi quaranta per ciascuno dolore, che contraverrà, e non ubidirà per ciascun riparo fatto.

Che Nessuno Scarchi il Fossato d'altri, ò Comune senza licenza. Cap.o C.V.

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che Nessuno di d.to Marchesato, ò habitante, ardischa di scaricare il Fossato d'altri, ò Comune senza licenza del Padrone, ò del Compagnio, sotto pena di soldi dieci per ciascuno e ciascuna volta, che contraverrà.

Che chi butta bruttura, ò Terracci fra Mura, ò fossi de Castelli sia tenuto levarli Cap.o C.VI.

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che chi butta terracci ò Cose simili ne Fossi de Castelli del Marchesato, ò dentro fra Muri, sia tenuto ad instanza di qualsivoglia del Popolo, sempre, che li sarà domandato dal Sig.r del Luogo, fra il termine, che li assegnierà a levarlo via, sotto pena

pena di soldi venti per ciascuno, e ciascuna volta, che recusera-
to non obedirà.

Che Nessuno di Luglio, ò d'Agosto metta il Fuoco in
Siepe, ò Seccie Cap.° C.VII.

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che Nessuno di detto
Marchesato, ò habitante ardisca nel Mese di Luglio, ò
d'Agosto metter fuoco in seccie, Siepi, ò Selue, sotto
pena di soldi venti per ciascuno, e ciascuna volta, che con-
trauerrà, et in oltre sia tenuto emendare il danno,
a chi per tal fuoco sarà dannificato, secondo la stima
da farsi per due Huomini da bene conuicini, da chiamar-
si comunemente, se saranno da Corde, se non dal Signore
del Luogo.

Che Nessuno vada al Pozzo, ò Fonti d'Altri
senza licenza del Padrone Cap.° C.VIII.

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che Nessuno vada alle
Fonti, ò Pozzi d'altri, senza licenza del Padrone, e par-
ticolarmente a Fonti, ò Pozzi Comuni, facendo la Strada per
l'altrui Beni, se già non fosse tale Strada per
ticamente per andare a simili pozzi, ò Fonti, per spatio
almanco d'Anni venti, e minore prescrizione non
basti, se già tal viante non s'hauesse qualche par-
ticolare ragione di poterui andare, e di essendoli
contradetto dal Padrone contrauerrà, cadda in pena
di soldi venti per ciascuna volta, e questo s'intenda
delli Pozzi, ò fonti, che sono dentro li Castelli del Mar-
chesato

chesato, ò non di quelli che sono di fuora per le Ville, ò Contadi, nelli quali non s'intenda mutato cosa alcuna, ma s'osservi quanto è stato, et è solito, senza divieto alcuno.

Che nessuno del Marchesato contra l'altro ceda ragione, ò attione a Forastieri.
Cap.° CVIV.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuno di detto Marchesato, ardisca cedere, ò vendere attione, ò ragione alcuna a qualsiavoglia Forastiero non habitante, che tal Cedente havesse contro qualunque persona del Marchesato per potere in questo modo tal persona far inquietare, ò molestare fuora della sua Iurisditione, e contravenendo per ciascuna volta caschi in pena di Lire venti, e nondimeno tal Cessione, ò venditione sia nulla ipso facto, e tal Cedente sia tenuto rifare all'Inquietato, ò molestato di fuora per vigore della Cessione, tutte le spese, danni, et interessi però patiti.

Della Gabella del passo Cap.° CX.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che ciascuno Forastiero habbia il passo libero con sua persona, Bestie, et robbe di qualsivoglia sorte per il detto Marchesato, ne solo possa vietare in

modo

modo alcuno, se non fosse in tempo di Guerra, ò di Peste: Ma si possa bene dimandarli delle Robbe, con che paserà la solita Gabella a passi soliti, ne si possa pigliare più del solito delle altre Robbe, e de Grani, Biade un soldo per soma solam.te, si come anco era disposto per lo Statuto Vecchio del Monte, e chi farà pagar più, caschi in pena di soldi venti per ciascuno, e ciascuna volta, e rimetta quel più, che haverà tolto al Passegiante, e chi froderà tal Gabella andando per vie insolite, e non pagandola essendoli domandata, caschi in pena di soldi venti per ciascuna volta, e non di meno pagli la solita Gabella e la pena si parta per metà fra il Coltore di essa Gabella, et il Vicario del Luogo.

Delle Monete Cap.o C.XI.

Ancora Statuiamo, et Ordiniamo, che in tutti li Capitoli del pnte Statuto, doue si fà mentione di sorte alcuna di Monete, s'intendino, e pigliano come seguita Cioè lo Scudo di grossi venti, e non s'intenda d'oro, se non s'esprime, il Fiorino di grossi tredici, e quattrini sette, la Lira di grossi tre, il Giulio di grossi dua, il Carlino di grossi uno, e mezzo, il Grosso di quattrini dieci di Moneta Nuova, ò Fiorentina, ò Papale, che sia il soldo quattrini tre di d.ta Moneta, et il quattrino di quattro Denari.

Delle

Delle Mercede delle Scritture dell' Offitiali, e Notari del Marchesato.

Ancora per reprimere l'avidità delli Vicarij, et Offitiali del Marchesato, et anco delli Notarij habitanti in quello, statuimo, et ordiniamo, che per l'avvenire nessuno di detti Vicarij, Offitiali, ò Notarij ardisca sotto alcun colore, etiam da donativo per mercede delle loro Scritture, Copie, Rogiti, Atti, Sentenze, ò cose simili del loro bando, et esercitio, pigliare più di quello, che si contiene nell'infrascritta Tassa, ò Tariffa delle loro Mercedi; et in quello, che man: casse si proceda da simile, a simile, e chi contravenirà, se sarà Offitiale, caschi in pena per ciascheduna volta di Lire venticinque, e sia tenuto rimettere quello, che haverà preso di più incontinente alla persona, da chi se sarà fatto pagare nel doppio, e se ne possa sindicare nel fine dell'offitio, e si creda all'Accusatore, ò querelante con suo Giuramento, et un Testimonio solo, e se non sarà Offitiale, ma Nodaro del Marchesato caschi in pena di Lire quindici per ciascheduna volta, e sia tenuto rimettere quel più che haverà pigliato, e si creda all'Accusatore con un Testimonio come di sopra, e ciò non habbia luogo, quando si fusse preso più per errore, purche conosciutolo s'emendi subbito.

Tassa del Civile

Imprima per copi soldi, il solito fin qui è stato di pagare un quattrino per Grosso, et un Grosso per scudo fino qualsivoglia somma, per di questo ne Statuti vecchi non si troua fatta mentione alcuna, è però respetto all'uso dell'altri Luoghi Conuicini, pare in vero, che questa sia troppo rigorosa Gabella, saria bene di moderarla, e fare anco differenza fra l'Huomini del Marchesato, e delli Forastieri, il che tutto si rimette al giuditioso Riuisore de presenti Statuti, e così anco quanto al salario dell'Offitiali, in euento che paia bene di fare anco prouisione in questo.

Per sentenza difinitiua d'Importanza fino a dieci Lire soldi Cinque, e da dieci fino a venticinque un Giulio, e da venticinque in su fino in qualsiuoglia somma due Carlini, cioè soldi Vinti.

Per ogni Decreto da Interporsi sopra Instrumenti de Minori, di Donne, ò d'altri, che ne habbia bisognio nel Monte, ò Lippiano un Grosso, e Intorno al Monte, ò Lippiano da un Miglio un Carlino, e da Indi in sù lontano quanto si voglia due Carlini, e questo s'intende

sendo, se il Sig.r p.o interporre tali Decreti anderà in d.ti Luoghi: Ma interponendoli nel Monte, ò Lippiano sempre l'abbia un Grosso.

Per Visita di qualche luogo dove sia differenza, se dentro a d.ti Luoghi l'abbia un Giulio per sua Mercede, essendo ricercato dalle parti, se fuora di d.ti Luoghi non più discosto d'un Miglio, l'abbia due Carlini, e da indi in sù discosto quanto si voglia l'abbia tre Giulij, e se gli occorrerà alloggiare fuora l'abbia in tutto mezzo Scudo, e le Spese dalle Parti comunem.te e se v'anderà seco il Balio, se le dia dentro nel Luogo due soldi; e fuora di d.ti Luoghi a un Miglio il doppio, e da indi in su un Carlino.

Delle Sentenze Interlocutorie non si possa pigliar Mercede.

Per l'Atto, et exibito insieme di qualche Scrittura quattro soldi.

Per l'exibita sola due soldi, e per l'atto solo due soldi;

Per ogni semplice petitione scritta al Libro due soldi,

Per Ciasch.a p.te un soldo,

Per negatione senza Scrittura, cioè per l'Atto due soldi;

Per Confessione cioè Atto come di sopra due soldi.

Per Accusatione di Contumacia un soldo.

Per Contestatione di Lite due soldi per parte.

Per Esamine di Ciasch.o Testimonio, senza Capitoli, Interrogatorij delle Parte mezzo Grosso, computato sempre il Giuram.to, con Capitoli solam.te un Grosso, con

con Capitoli, et Interrogatorij della parte un Carlino.

Per publicatione di Processo un soldo per parte.

Per ciascuna Lettera, dimissoria, ò esaminatoria un Grosso

Per risposta alla positione un soldo per positione da farsi le negata, paghi il ponente, la Confessata il Confitente.

Per Giuram.to decisorio offerto dalla parte, ò di purgatione mezzo Grosso, e di far giurare lo paghi, ò quello in fauore di chi si dà.

Per suspetto di fuga dentro in d.ti Luoghi un Carlino di fuori dentro d'un Miglio un Giulio, e da indi in sù due Carlini, auuertendo l'Offitiali a non volere ammettere li suspetti per poca cosa debitori, acciò non sia maggiore la spesa del debbito.

Per sequestro, ò Instaggino rapportato, ò registrato al Libro mezzo Grosso.

Per Precetto fatto ad Instanza della parte registrato, e rapportato come di sopra mezzo Grosso.

Per ogni protesto fatto al Libro paghi la parte due soldi per l'Intimatione se la parte sarà stata assente altri due soldi, purche si faccia in circuitis, e cosi per ogn'altra Intimatione fatta con Cedula due altri soldi, se la parte vorrà che si registri al Libro.

Per ogni Citatione con Cedula, due soldi.

Per Copia di Scritture, ò Bando non publicato sei soldi p faccia, et ogni faccia habbia a contenere tredici versi quanto è largo il Foglio, dalla prima pie=gatura là, et ogni verso debba contenere ventitrè lettere, ò vero Caratteri di lettere, e di detta tal Copia paghi il quarto più di quello, che importa tutta la Copia semplice.

Per Inventario dentro in d.ti Luoghi, di Tutele, ò Cose simi=li due Carlini, e fuora di d.ti Luoghi p un Miglio due Giuli, e da indi in sù discosto quanto si voglia quattro Giuli.

Per ciasc.o Pegnio dentro in d.ti Luoghi tre soldi, cioè due p il Vicar.o, e l'altro p il Balio. Et fuora dentro d'un Miglio Cinq. soldi, mezzo Grosso p il Vicar.o, et il resto p il Balio, e da un Miglio in sù discosto quan=to si voglia un Grosso in tutto, cioè quattro soldi e mezzo p il Vicar.o il resto p il Balio.

Per tenuta di Cose Mobili, il doppio di quello, che s'è det=to di sopra ne Pegni. Eccetto che dentro nel Monte, e Lippiano si possa pigliare fino a un Grosso, e si divida fra il Balio, e Vicar.o come di sopra.

Per tenuta di Cose stabili, p il primo Decreto, il dop=pio di quello, che s'è detto di sopra nelle tenute di Cose mobili.

Per Adiudicatione, ò Possesso per il secondo Decreto il doppio di quello, che si è detto nel primo Decreto, distinguendo sempre fra le Cose mobili, e le stabili come di sopra.

Per Agiti, che si faranno dal Sig.r al Bando, cioè

Per Tregua un Grosso per parte,

Per Pace il med.mo,

Per Compromesso altrettanto,

Per Mandato di Sescura un Grosso,

Per securtà di stare a ragione, ò rappresentarsi altrettanto, e così per ogn'altro Agito simile.

Al Balio per Citazioni dentro in d.ti Luoghi due quattrini per persona Citato con Cedula, ò senza, fuori di d.ti Luoghi fino a un Miglio il doppio, e da un Miglio in sù otto quatrini di scosto quanto si voglia, e più oltre non possa addimandare.

Tasso

Tassa del Criminale

In primo quanto all'Atti, exibito di Scritture, e Copie di Processi publicati, e non publicati possa pigliarsi il doppio di quello che s'è detto nelle Cause Civili, cioè per esempio, se per causa Civile si dovesse pigliare per un Atto un Grosso, nelle Criminali si possa pigliare un Giulio, e così in altri casi simili.

Per la prima risposta all'Inquisitione con la sicurtà un Grosso.

Per Esamine di Testimoni da farsi ad Istanza dell'Inquisito, se senza Capitoli sei soldi per Testimonio, e con Capitoli il doppio.

Per ogni sicurtà, ò di tuto Carcere, ò di non partirsi di Palazzo, ò di rappresentarsi, ò altra simile, un Grosso.

Per Capatura d'ogni Scrittura detta mezzo Grosso.

Per Capatura di Tregue mezzo Grosso per parte.

Per Sententie Interlocutorie non si possa pigliar niente.

Per Cattura di qualche persona per causa Criminale pecuniaria, dentro in detti Luoghi due Carlini, e se ci sarà pena afflittiva del Corpo il doppio, e se sarà per causa Capitale quattro Lire, e fuora di detti Luoghi discosto almanco un tiro di Balestra sempre il doppio; Non si dovendo mettere per cattura, quando qualche Inquisito, ò Imputato di qualsivoglia delitto

delitto, essendo citato comparisse spontaneam.te sebene poi si mettesse prigione. E se alcuno sarà catturato senza legittimi inditij, da poter ciò fare, non si possa per tal cattura pigliare niente, ne parim.te per prigionia in alcun caso, ne per relassarlo ancora, se non come di sotto.

Per relasso quando alcuno sarà stato in prigione messo per legittime cause, e inditij, in causa leggiere si possa pigliare un grosso, in cause gravi un Carlino, in cause Capitali un Giulio.

Per portule di senten.za absolutoria criminale pecuniaria sola fino a venticinq. Lire si possa pigliare un Carlino, da venticinq. fino a cinquanta due Carlini, da cinquanta fino a cento due Giulij, e da cento in sù fino in qualsivoglia somma tre Giulij, e se sarà causa pecuniaria, et insieme afflittiva del corpo, senza mutilatione di membro, cinque Giulij, e con mutilatione di membro otto Giulij, e se capitale scudi due per ciascuno absoluto.

Per inventario dentro in d.ti luoghi tre Giuli, se fuora dentro ad un miglio cinque Giuli, e da indi in sù discosto quanto si piglia set=
te

te Lire.

Per Copia di sentenza Capitale in publica forma uno scudo, e se non sarà Capitale, ma afflittiva di Corpo mezzo scudo, e per l'altre solo pecuniarie due Giuli, e senza publ.ne si piglino a uso di Copia

Per Cassatura in Cause Criminali leggieri un Carlino, e non importando la Causa più di Cinquanta Lire, e da Cinquanta fino a Cento un Giulio, e da Cento in sù fino a qualsivoglia somma due Carlini, e se insieme sarà Causa afflittiva di Corpo due Giuli, e in Causa Capitale quattro Giuli.

Per registratura di suppliche, o lettere un Grosso per ciascuna

Per rogito di sentenze Capitali assolutorie, oltre le sportule due Carlini, per sentenza afflittiva di Corpo, ma non Capitale un Giulio, et in altre Cause pecuniarie un Grosso.

Tassa

Tassa delle Scritture de Notarij

Per Rogito di venditioni, donationi, permute, Cessioni ò simili un Grosso per Rogito fra tutte due le parti.

Per Rogito di Censo perpetuo un Giulio, cioè un Grosso per parte.

Per Rogito di Testamento un Giulio dentro in detti Luoghi, ma di fuora possino pigliare il doppio, intendendo di Rogiti, e non delle Copie.

Per donatione Causa mortis un Carlino.

Per Rogito de Codicilli un Carlino.

Per Rogito di Tutela, ò vero Cura un Carlino.

Per Rogito di divisione un Grosso per parte.

Per Inventario, quanto s'è detto di sopra nella Tassa del Civile.

Per Rogito di Compromesso cinque soldi per parte, e così per il Lodo.

Per Tregue, e Paci un Grosso per parte.

Per Rogito di Mandato di Procura un Grosso

Per Copia di Mandato di Procura in publica forma, se sarà speciale due Carlini, se Generale il doppio.

Per Copia de Compromessi, e Lodi, ò vero decisioni in

in publ.ca forma due Giulii per ciasched.o di d.ti Instr.ti

Per Copia di qualsivoglia altro Instr.o in publ.ca forma, se

l'Instr.o importerà da Venti Fiorini indietro, si prenda

due Carlini, e da Venti fino a Cinquanta il doppio,

e fino a Cento quattro Lire, e da Cento in sù fino

in qualsivoglia somma mezzo Fiorino per centina-

ro, stante sempre fermo il Fiorino del primo Centi-

naro, e contandosi da indi in sù; Auuertendo, che

fino a Cento Fiorini s'attenda sempre la maggior som-

ma, e secondo quella si paghi, cassate l'altre Mino-

ri, acciò non si venisse a fare Confusioni, come per

esempio in Cinquanta Fiorini c'entrano li Venti an-

cora, ma non però s'hà da pagare delli Venti, e poi di

Cinquanta, ma delli Cinquanta solam.te Dichia-

rando in oltre, che il Centinaro doppo passato il pri-

mo si metta per sano, ogni volta che passerà li Cin-

quanta Fiorini, ma fino a Cinquanta si paghi

come è tassato dentro al p.mo Centinaro.

Fni 70 = corrispondono a £ 13.70 =

Fni: 100 Son pari a £ 68.30 –

Fni 50 Sono £ 34.15 –

Il Fno: contiene B.ni 66.12 =

Per ogni legalità che occorresse mettersi in qualsivoglia

Copia di d.ti Instr.ti non si possa pigliare più d'un

Carlino, computatovi il Sigillo.

Che li Notarij siano tenuti mostrare, e leggere vulgarm.te

alla parte che ci haverà qualche Interesse, ò loro Pro-

curatori li d.ti Instr.ti, sempre che ne saranno recer-

cati, ne per ciò possino pigliare più di quello, che si pa-

ga per il Rogito di tale Instr.o, sotto la pena che si

contiene

contiene nel Cap.° della Tassa, e volendo la parte che lo senta leggere qual de Notari, paghi il doppio, e non ne dando Copia: Ma producendosi innanzi al Giudice, ò Arbitri il Protocollo, si paghi la metà manco di quello, che si pagheria per la Copia. Ne per che siano Inst.i detti Notari morti si possino alterare d.te Mercedi in modo alcuno, e siano tenuti d.ti Notari registrare fedelm.te li loro Rogiti, ò loro Libri, con le Clausole solite, e consuete, e tenerne fedel Cura sotto la d.ta pena, e rifacim.to de danni, et Interessi delle Parti.

Item statuendo prohibiamo, che il Vic.o per tempo non possi, ne deva per sententie absolutorie Capitali passare la pena di scudi dieci, eccetto quando la Causa si facesse duplicata, che in quel Caso non possa passare la sua Mercede scudi quindici, moderando però la pnte Mercede, che s'intenda Confusa nella rata, che venisse Incorporata nella pena applicata al Fisco per la qual rata dovesse applicarsene al Vic.o per tempo, Che in quel Caso non vogliamo, che possi pretendere, se non il semplice Rogito, conforme alle Tasse ordinate per Rogiti di sentenze Criminali; e se pigliasse più d'esso incorra in pena di Lire dintiring: oltre alla restitutione alla parte di quel più, che ha-

auesse

uesse preso, ò d'altre pene ad arbitrio del Sig.re Mar=
chese Gouernante &c.

Statuti sopra il Danno Dato

Del Modo di procedere in Cause di Danni dati Cap.° p.mo

Imprima Statuimo, et ordiniamo, che li Vicarij di Mon-
te, e di Lippiano, ciascuno nella sua Iurisditione
debbino nelle Cause di Danni dati, tanto perso-
nali, come con Bestie, procedere nel modo, e
forma infratto, e procedendo altrim.te, li Pro-
cessi di tal Cause siano nulli, e non habbino
esecutione alcuna. Prima dunque fatta l'Accusa
da chi haverà facultà di farla, secondo il dis-
posto per li presenti Statuti, se sarà Accusa parti-
colare, si citi l'Accusato, uno, ò più che siano,
et il Padrone delle Bestie Accusate, con cedula
in persona se si potrà, se no a Casa della sua
solita habitatione, e se sarà Forastiero alle
Porte di d.ti Luoghi, con termine di tre Giorni
a Comparire, e difendersi da una Accusa data-
li da un Tale, esprimendo il Nome dell'Accu-
satore, e se il danno sarà dato con Bestie, ò in
persona, secondo si conterrà nell'Accusa dataeli;
e non comparendo fra il termine, e non fa-
cendo altra difesa, si condannij nella pena per
tal danno imposta, e nell'emenda di danno al
Danneggiato senza altra Citatione, secondo
la forma de presenti Statuti, e poi s'eseguisca

personalm.te, ò realm.te come sarà più espediente, sec-
do si costuma nelle Cause Civili: Ma comparendo
nel termine, se confessa liberam.te havere dato il dan-
no, se li assegni un Termine onesto à pagare la
pena, ò concordare il Pròne delle Cose dannificate,
purche tal termine non passi otto giorni, e non pa-
gando la pena, ò non concordando il Prone danni-
ficato se gravi come di sopra, ma accordando l'uno,
e l'altro, cioè la Corte, et il Prone se le cassi l'Ac-
cusa, e paghi per la Cassatura d'ogni Accusa con
Bestie due quattrini, e tre se l'Accusa sarà persona-
le, e così quando sarà condannato in Contumacia.
Ma se comparendo negarà, ò piglierà alcuna difesa
se li assegni termine cinque giorni à difendersi, e
poi fatta la difesa, ò non fatta, s'assolvi, ò condan-
ni, secondo sarà di Giustitia per il disposto de' pnti
Statuti, e li Vicarij sud.ti in tali Cose siano solle-
citi, e vigilanti per reprimere li molti danni, che
hoggi si fanno, e si guardino dalle fraudi, et habbino
Arbitrio largo, et amplio di potere procedere serva-
ta la d.ta forma, nel resto sommariam.te, senza
strepito, ò figura alcuna di Giuditio, in tutti li tem-
pi, e giorni, eccetto li giorni delle Feste Comandate
da S. Chiesa, ne per tali Accuse possino pigliare
dall'Accusatore mercede alcuna, e la pena si ap-
plichi alla Camera del Sig.re Marse Governatore
per due terzi, et un terzo al Vicario del Luogo, che
riscuoterà d.ta pena.

delle

Delle Persone che possono Accusare in Cau=
se de Danni dati Cap.o 11.

Ancora Statuimo, et ordiniamo, che di ciascu.i dan=
no dato, ò in persona, ò con Bestie, possino Accu=
sare, e denunziare solam.te l'infratte persone,
cioè li Pni delle Cose, nelle quali si dicesse es=
ser dato il danno, li loro Figlioli, seco habitan=
ti, li loro garzoni attendenti alle cose di fuora
li Lavorat.ri de med.mi Beni, li Tutori, e Curato=
ri de Pupilli, e Minori, Padroni de Beni dan=
nificati, li Procuratori degl'assenti, et ogni
altra persona, che havesse attione, ò ragione
alcuna sopra essi beni, e frutti di quelli, le quali
persone tutte possino Accusare per causa di dan=
ni dati in loro Beni, e de loro Padri, ò né
sotto posti alla loro Cura, e l'Accuse per loro
fatte vaglino, e tenghino di piena ragione,
purche non accusino li minori d'Anni dieci, e
le Donne Gravide, che per voglia pigliassero
qualche frutto d'altrui possessione, nel passar=
ci a canto, purche nel pigliarne non eccedi=
no il termine dell'honesto, e se l'accuseranno
tall'accusa non vaglia, ne habbi esecutione
alc.a, e quanto alli maggiori d'Anni dieci, fi=
no a quatordici, e saranno accusati, siano
tenuti solo pagare la metà della pena Im=
posta alli Magg.ri Ma il danno debbino emen=
darlo Intieram.te, secondo sarà dall'Accusa=
tore

tore giustificato; e così parim.te volsero l'Accusa esser
nulla, e di nessun valore, quando sarà fatta con-
tro la volontà di Prone de Beni dannificati; e l'
Accusante sia sempre tenuto Giurare in ogni ac-
cusa, d'hauere veram.te riceuto il danno, di che si
dole, altrim.te non s'ammetta l'Accusa, et in ogni
Accusa si debba inserire il nome di chi la fà, e della
persona contro chi si fà, il vocabulo della Possessione
doue si è dato il danno, con suoi Confini del danno
dato, e se fia bisognio, anco il Giorno, e la Notte.

Infra quanto tempo si possa Accusare, e leua:
re l'Accuse Cap.o 11.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi vorrà Accusare
di qualche danno dato ne suoi Beni, come nel pre-
cedente Cap.o, debba ciò fare fra un mese, dal dì
che il danno sarà stato dato, e passato il Mese non sia
più udito, ne tale Accusa ammessa in modo alcuno, e
possa l'Accusatore, con licenza di Prone delle cose
dannificate, leuar l'Accusa all'Accusato fra il ter-
mine d'otto giorni, dal dì dell'Accusa fatta, e per le-
uarla sia tenuto pagare due soldi per ciascun Accusato
al Vicario del Luogo, se l'Accusa sarà con Bestie, ma
se personale debba pagare il doppio.

Delle Guardie Celate Cap.o 12.

Ancora statuimo, et ordinamo, che ciascun di d.ti Vicarij
nella sua Giurisditione sia tenuto nel principio
del suo offitio eleggere, e deputare almanco due
guardie

guardie celate, li nomi de quali si debbino tene:
re segreti, e cosi eletti li faccia Giurare d'eser:
citare l'officio loro fedelm.te, senza frande alcuna
e questi tali possino, e debbino rapportare,
e denuntiare tutti quelli, che dentro al Com:
partim.to loro assegniato daranno danno in per:
sona, ò con Bestie, ne i Beni altrui, col me:
se, Giorno, et hora del danno dato, e col nome
del danno dante, e del Padrone della possessione
dannificata, e se le dia piena credenza
con il suo Giuram.to, et un Testimonio di
verità, e si possa levare tall' Accusa come
di sopra nel precedente Cap.o, concordata
la Guardia della sua parte, e quanto alla
pena, se ne applichi la metà alla Camera
del Sig.re March.e pro tempore governante, un quar:
to al Vic.o de la piesteria, e l'altro quarto alla
Guardia, ch'l haverà Accusato, ò altro secreto
Accusatore, e così s'osservi sempre, dove
sarà l'Accusatore secreto, ò palese, purchè non
sia il proprio dannificato, Avvertendo simili
Guardie non si mettino minori d'Anni venti:
cinq.e, ne alcun Forastiero, ne Balio di Corte,
ne Garzone di qualsivoglia persona, e facen:
do tal Guardie frande alcuna nell' off.o suo
sia punito secondo la qualità de Casi, ad
arbitrio del Vic.o del Luogo.

In fra quanto tempo si debbino spedi:
re

Delle Cause de Danni dati Cap.° V.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che ciascheduno Processo di qualsivoglia Causa di danno dato, si debba spedire per Sententia assolutoria, ò Condennatoria, se sarà necessaria fra termine di giorni venti continui, da incominciare il giorno, che si citerà l'Accusato a fare la sua difesa, non computando in quelli li giorni Comandati da S.ta Chiesa, e passato d.to termine, l'Instantia di Cause tali s'intenda perempta, e finita, et il Vic.° che in ciò sarà negligente caschi in pena di Lire Cinque per ciascheduna Accusa, ne si possa di tal Causa più trattare, e quanto alle Mercedi del Bando, non possa d.to Vic.° cognitor della Causa pigliare per Atti, scritture, Copie, exhibite, examine de Testimonij, et altri Atti, se non la metà di quello, che si può pigliare nelle Cause Civili, secondo la Tassa inserita nelli pnti Statuti, ma nel fare d.te Accuse, l'Accusatore non sia tenuto pagare al Vic.° del Luogo mercede alcuna, e le Sententie, che occorreranno darsi in Cause tali, non faccino, ne far possino pregiuditio alcuno ad alcuna delle Cause Civili, ò vero giuditio ordinario, sopra la proprietà, ò possesso delle Cose, nelle quali fosse stato dato il Danno.

Che nessuna Donna per causa di danno dato possa essere Retenuta Cap.° VI.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che per causa di danni dati nessuna Donna possa essere Retenuta in prigione

Inprigione, ò in altro modo, ma essendo trouata à dar danno, pigliato il suo Nome si proceda contro di lei, secondo la forma de presenti Statuti, e se il Vicario ò altri contrauerrà, caschi in pena di Lire quattro per ciascheduna volta, d'applicarsi in tutto alla Camera dell'Ill.mo Sig.re Marchese.

Dell'Animali trouati à far Danno.
Cap.o VII.

Ancora statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona di quelli, che possono Accusare, ò di loro Famiglia, trouerà alcuna Bestia à dar danno ne suoi Beni, ò da lui lauorati, ò posseduti, habbia autorità di potere pigliare dette Bestie dannificanti, una, ò più che siano, e condurle, e consegniarle al Vicario di detto Luogo, ò sua Corte per che le ritenghi fin tanto, che sarà satisfatto del suo danno, purche non si faccia male alcuno del danno dato, e che la Bestia sia dell'Accusato, e che li Beni doue è stata trouata siano dell'Accusante come di sopra, e che sia stata trouata in detti Beni si creda al Giuramento dell'Accusante, ò altri di sua Famiglia, che l'hauesse trouato nel danno, fino alla somma di dieci soldi, quanto alla stima del danno, e in quanto alla pena come si dirà nel Cap.o XXXIII. e da indi in sù si debba procurare per Testimonij, come si dirà ne seguenti Cap.i

Delli Danti danno in Vignie, e Pergole

gole, e loro Pene Cap.° VIII

Ancora Statuimo, et Ordiniamo, che s'alcuno personalmente darà
danno nelle Vignie altrui, dalle Calende del mese di
Giugnio, fino alle Calende del Mese di Novembre, fin
che la Vignia non sarà vendemmiata, caschi in
pena per ciascuna volta di Lire Cinque di Moneta Fioren-
tina, ò nuova, e se haverà seco anco la Bestia per
portar via l'Uve, ò Frutti, ò altre Cose d'essa Vignia,
si punisca nel doppio, purche habbia con effetto dato
il danno, ma se solamente fusse entrato, e non havesse
dato danno alcuno, si punisca per ciascuna volta in soldi
dieci, e nel doppio se haverà la Bestia come di sopra,
e sempre nel suo Caso sia tenuto emendare il dan-
no al Padrone di giorno semplice, e di Notte raddoppia-
to, Ma se il danno sarà stato dato solamente con Be-
stie pure in Vignie, dalle Calende d'Aprile, fino
che saranno l'Uve, ò Frutti in esse Vignie, ò vero fino
che non sarà fatta la Vendemia, se la Bestia sarà
Bove, Vacca, Asino, Asina, Cavallo, Cavalla, Mu-
lo, Mula, Capra, Becco, Bufolo, Bufola, si punis-
ca il Custode, ò vero Padrone di tale Animale in
pena di soldi quindici per ciascuna Bestia, e nell'emen-
da del danno al Padrone della Vignia, Ma se con Por-
co, ò Troja dalle Calende d'Agosto, fin che la Vi-
gnia non sarà vendemiata, caschi in pena per ciascuna
volta, e ciascun Porco, ò Troia d'una Lira e dalle
Calende d'Aprile, fino alle dette Calende d'Agosto nella
metà di detta pena, e se sarà Bestia minuta, si puni-

sca

ca fra d.ti tempi, cioè dalle Calende d'Agosto, fin fatta la vendemja in pena di soldi quattro p ciasc.na Bestia, e se sarà Oca, Gallo, Galina ò Paupne, un soldo p ciasc.no d'esse. Ma se il danno sarà stato dato in altri tempi, e sarà stato con Bestie grosse, caschi in pena p ciasc.na di soldi quattro, e se sarà Porco, ò Troia di soldi due, e se con Bestia menuta in soldi due p ciasc.na; se il danno sarà stato dato in Pergole fuori di Vignie, ò con Bestie si punisca nella metà della pena specificata di sopra in ciasc.no suo Caso, e se il danno sarà stato in Vigna si punisca della med.ma pena, come se fusse stato dato in Vignie.

Quali s'intendino esser Bestie Minute, ò Grosse Cap.o XIX.

Ancora Statuirno, et ordinorno, che in tutti, e singoli Cap.i de pnti Statuti di danno dato ne quali si facesse mentione di Bestie Grosse, ò Minute, Bestie Grosse esser s'intendino Boue, Vacca, Vitello, Vitella, Asino, Asina, Mulo, Mula, Cauallo, Caualla, Bufalo, Bufala, Becco, Capra, Porco, Troja, ma li minuti siano, et esser s'intendino, Pecora, Castrato, Montone, e li med.mi infra sei Mesi, di d.ti Animali grossi, menuti, quelli che arriuano a tre Mesi, e così di Porci, e Capre, ma li minuti

menuti lattanti non siano tenuti a pena alcuna, e così parimente fra le Bestie menute s'intendino essere l'Ode, Galine, Galli, Pauoni, Conigli, e simili Animali domestici, e questo non s'intenda procedere, quando per alcuno de' sudetti statuti il danno dato fosse provisto altrimente.

Dei danti danno, in Orti, Canneti, Saleeti, Arboreti, Guardate Capitolo X.

Ancora statuimo, et ordinamo, che se alcuno darà danno personalmente in Canneti, Saleeti, Arboreti, ò veramente Orti d'altri, si punisca per ciascuna volta nell'infrascritte pene cioè.

Per ogni Arbore, ò Salcj tagliato dal piede pagherà mezzo scudo. per ogni Ramo di grossezza di Ramo ordinario un Grosso, purche fra tutti non passino mezzo scudo. Per ogni fascina d'altri Rami mezzo Grosso, e chi a detti Arbori haverà colti Vinchi, ò farà Olmegnia, ò Salcegnia, caschi in pena di soldi quindici per ciascuna volta, e chi monderà alcuno di detti Arbori in modo tale, che resti disutile, pagherà la pena di soldi quaranta, e se non resterà per ciò disutile la metà manco.

Chi taglia Canne d'alcuno Canneto, ò le porterà via essendo tagliate, pagherà la pena per ciascuna volta di soldi venti, e chi ci farà la Canna foglia un Carlino.

Chi darà danno in orti di Coponi, ò d'altre Cose dove siano Herbe diverse, ò Agrumi per uso degl'Abitanti

mini paghi di pena un Fiorino per ciascuna volta.

Chi darà danno tagliando qualche Siepe di Vigna, ò di Chiusura, cavandone Pozzi, ò Spini, ò aprendo il Varco, ò il portello, caschi in pena di mezzo scudo per ciascuna volta.

Chi darà danno in Selva di Veride, ò Celeuato, ò bandito di Castagni, quercioli, purche non tagli da piede, caschi in pena di soldi quaranta per ciascuna volta, dovendosi intendere per Celeuato, ò bandito, la selva, che non passerà di tre Anni, da che fu cominciato a guardare, ò Celeuare.

Se alcuno darà danno tagliando Rami di Castagni, querce ò altri Arbori Silvestri, caschi in pena di soldi vinti per ciascun Ramo, purche in tutto non passi il mezzo scudo, e tagliando alcuno di detti Arbori Silvestri dal Piede, paghi di pena mezzo scudo per ciascun Arbore, non intendendo fra questi essere compresi li quercioli, ò altri Arbori Silvestri piccoli, ne quali tagliandosi da piede, volsero si pagasse di pena tre Carlini per ciascuno.

Se alcuno rubberà qualche Innesto d'Arbore domestica, si punisca come ne seguenti Capitoli, in ciascuno di detti danni personali, chi non potrà pagare la pena in danari per essere povero la paghi con la persona.

De danni danti in Terre seminate di Grani, Biade, Legumi, et in Prati
Cap. XI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che se alcuno darà danno personalmente in Terre seminate a Grano, Biade, Legumi, Lino, o Canape, metendo, ò calpestando essi Grani, Biade, et altre cose sudette, dalle Calende d'Aprile, fino che saranno separati dalla Terra, caschi in pena di soldi venti per ciascuno, e ciascuna volta, e così parimente se si daranno danno con Bestie grosse caschino nella detta pena di soldi venti per ciascuna Bestia, e con Bestie Menute nella metà della detta pena, d'applicarsi come è statuito.

Delli danti danno nell'Albori domestici, e Fruttiferi, e loro Frutti Capitolo XII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che se alcuno darà danno personalmente in alcuna sorte d'Albori domestici da frutto, come olivi, Amandoli, Ceregi, Succini, Peschi, Peri, Meli, Noci, Nespoli, Ficare, ò altri simili, ò Inneste di quelli, se ne caverà, ò taglierà alcuno dal piede, caschi in pena di Lire dieci per ciascheduno Albore, ò Innesto, e se lo monderà in modo, che resti disutile, caschi in pena d'uno scudo, ma se di tal mondatura non resterà al tutto inutile, caschi in pena tal mondante di soldi quaranta per ciascuno Albore, ò Innesto monda, ò mondo, e se ne taglierà alcuno ramo di considerazione, caschi in pena di tre Giuli per ramo, pur che fra tutti non passino uno scudo, e se taglierà altri

rami

rami da fascine, caschi in pena di soldi venti=
cinq: per ciasc.a volta, siano quanti si voglino, e se
taglierà, ò vero romperà qual. Innesto, cioè il
domestico di quello, ò in altro modo guasterà
caschi in pena di mezzo Fiorino per ciasc.a vol=
ta, e per ciasc.o Innesto guasto, e si creda nelle
cose pred.te al Giuram.to dll Accusatore, quanto
al danno fino in dieci soldi; e così nell'altri
danni personali dati in Albori silvestri, ò in
selve, e Canneti, come nel decimo Cap.o; e se
di darà danno con Bestie grosse, ò mondandoli,
ò rompendo li rami, ò Inneste, caschi in pena
di soldi venti per ciasc.a Bestia, e ciasc.o Albo=
ro, ò Innesto guasto, e se li d.ti Albori saran=
no in seminato, paghi anco la pena di q.to come
nel precedente Cap.o; non si dovendo una pe=
na confondere con l'altra, ma se alc.o darà
danno nel frutto di d.ti Albori, salendovi su a
coglierli, e facendoli cadere con sassi, ò Bas=
toni, caschi in pena di Lire Cinque per ciasc.o
e ciasc.a volta, ò darà danno in quelli che
saran caduti sotto da per se, caschi nella metà
di d.ta pena, e questo habbia ancor luogo ne
danni dati a Castagni, Marroni, e Ghiande
e se darà danno a d.ti frutti con Bestie gros=
se, paghi di pena soldi Cinque per Bestia, e
se con altre Bestie due soldi per ciasc.a ol=
tre

re la pena della Calpestatura, ò entratura in tal Posessione, e ne danni dati con Bestie come di sopra si creda al Giuram.to dell'Accusatore, ò Patrone fino in Cinque soldi.

Delli danti danno in Selue, e Boschi, e loro pene Cap.o XIII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi darà danno personalm.te in Selue, ò Boschi, tagliando, ò facendo legnie menute, ò grosse, caschi in pena di soldi venti per ciasc.a volta, e chi darà danno con Bestie grosse pasturando, caschi in pena per ciasc.a Bestia grossa di due soldi per volta, e per Bestia minuta quattro denarj.

Delli danti danno in Stoppie, Magiatiche, e sodi Cap.o XIV.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi personalm.te darà danno in Terre Magiatiche, ò vero Stoppie, ò sodi per ogni volta caschi in pena di soldi quattro, e se con Bestie grosse, in soldi uno per Bestia, e se con Bestia Minuta quattro denarj per Bestia.

Delli danti danno in Mete, Covi, e Biade fattute Cap.o XV.

Ancora statuimo, et ordinamo, che se qualche.o darà danno personalm.te in Mete raccolte, e covi di Granj, Biade, e legumj, lini, ò Canape, se il danno passarà cinque Lire, si proceda come in Cause di Furto, ma non passando si Condanni tal danno dante in due

due Lire per ciascuna volta, e se darà danno in Grano, Biade, e Legumi battuti, mentre sono nell'Aia dentro alla detta Somma di Lire Cinque, si punisca nel doppio di detta pena, e qualunque di darà danno con Bestie grosse, paghi di pena un Grosso per Bestia, e se sarà menuta due soldi. E qualunque darà danno personalmente a Pagliai, ò mucchi di Strame, e Fieni, paghi di pena soldi venti per volta, e se con Bestie grosse mezzo Grosso per Bestia, e se Bestia menuta sei denari.

Delli danti danno in Vignie, e Chiusure, togliendo pali Viti, e Sciomenti, e loro Pene Cap.° XVI.

Ancora Statuimo, et Ordiniamo, che se qualunque darà danno in Vignie, ò Chiusure con Viti, togliendo pali, Viti morte, e Sciomenti, Colonne, ò altri legniami, caschi in pena per ciascuna volta di Lire quattro di Giorno, e di Notte si dupli di la pena; e se emendi il danno nel doppio al Padrone.

Della Pena di Chi taglia Viti, ò Pergole Cap.° XVII.

Ancora Statuimo, et Ordiniamo, che se alcuno con temerario ardire, ardirà tagliare, ò incezzare Viti, ò Pergole da Uva, di qualsivoglia sorte, caschi per ogni Vite, e Pergola morta

in

in pena di Lire dieci, insino a dieci Viti, ma da dieci in su si punisca in pena di Scudi Cinquanta, e se li Cavasse un occhio, ò se le mozzi una mano ad Arbitrio del Vicario del Luogo, e si conosca come Causa Criminale, e grave, e non potendo pagare la pena pecuniaria, si punisca in Corporale e di più si Confini fuora del Marchesato per Anni Cinque.

Della Pena di Chi guasta Pezzuoli, ò Cancelli Cap.° XVIII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi malitiosam.te guasterà, ò romperà, ò di suo Luogo moverà alc.o pezzuolo, ò Cancello d'altrui possessione, caschi in pena di Lire quattro per ciasc.a volta, e per ciasc.o che di sarà intervenuto, e se lo porterà via in tutto, ò in parte, casca in pena del doppio, e se ne Caverà Femminella, ò guasterà la serratura di q.llo, casca in pena di due Giuli, e di notte si dupplichi la pena, e s'emendi il danno nel doppio al Padrone.

Che li Padroni tenghino ben serrate le loro Vignie, e Possessioni Cap.° XIX.

Ancora statuimo, et ordinamo per togliere l'occasione del far danno, che tutti li Padroni debbino tenere le loro Vignie, Horti, e Case proprie, e condotte ben serrate, e chiuse, in modo che non si possa così comodam.te entrare, e andare, sotto pena di soldi vinti per ciasc.o che mancherà.

Delle

Delle Persone trouate à far danno Cap.° XX.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi trouerà alcuna persona à dar danno ne suoj Beni, cogliendo frutti, ò tagliando Arbori, ò facendo altra sorte di danno manuale, possa torli il Mantello, ò altri panni, e consegniarli alla Corte, acciò siano recognosciuti, e tale recognitione sia piena proua del danno dato ne la Corte possa renderli, fin che non sarà concordato il Padrone del danno.

Che chi và ad opera non possa portare Cosa alcuna dalle Possessioni doue hà lauorato Cap.° XXI.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi và ad opera à lauorare l'altruj Possessioni, non possa da quelle partendo portar Frutti, ò altra Cosa ancora con licenza del Padrone, sotto pena di soldi dieci per ciascuno, e ciascuna uolta.

121
201

Delli Neganti, ò Mutanti il Nome Cap.° XXII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che chi trouato à far danno malitiosamente essendone ricercato muterà il Nome proprio, ò del Padrone delle Bestie, ò lo negarà, caschi in pena di soldi venti per ciascuno uolta.

Delle Bestie trouate senza Pastore
Cap.° XXIII.

Ancora statuimo, et ordinomo, che se sarà trouata Bestia alcuna fuora alla Campagnia senza Pastore a dar danno, ò fuora di danno, Caschi il Prone di quella, ò di quelle se saran più in pena di soldi quinti per ciascuna volta, oltre la pena del danno quando ci sarà.

Delle Bestie da non lasciarsi fuora la Notte sciolte Cap.o XXIIII.

Ancora statuimo, et ordinomo, che nessuno ardisca lassare le sue Bestie andare la Notte sciolte in Campagnia per l'altrui Possessioni, sotto pena di soldi venti per ciascuna Bestia, e ciascuna volta, che così sarà trouato, et in oltre pagli la pena del danno se dato l'hauerà.

Delli Cacciatori, et Vccellatori Cap.o XXV.

Ancora statuimo, et ordinomo, che nessuno per causa di Vccellare, ò Cacciare a piedi, ò a Cauallo possa entrare nell'altrui Vignie, Chiusure, Orti, ò terre seminate, sotto la medesima pena imposta all'altri, che v'entrano per altri effetti, e questo s'intenda quando v'entrano senza licenza del Prone.

Dichiaratione della qualità delle Cose Cap.o XXVI.

Ancora statuimo, e dichiaramo, per togliere le dispute, e Controuersie, che Orto s'intenda esser quello, doue saranno diuerse sorti di Herbe ordinate per il viuere humano, ò vero Agrumi, come Cipolle Aglio ò vero Sucche, Poponi, Citroni, ò vero Cose simili, e

Vignia

Vignia esser s'intenda, dove son poste e nate assai Viti insieme, Chiusure dove saran Pergole con Viti, ò Arbori domestici da frutti, almanco fino a quattro inclusivam.te; se bene d.te Cose di sotto fussero solo seminate, et ancora non nate, e le Pergole, ò Viti, ò arbori esistenti in d.te Chiusure, ò Vignie, non rendessero ancora il Frutto. Terre biadate s'intendino essere le seminate a Grano, ò altre Biade, ò Legumi p. Industria dl Huomo.

Dell'Arbori pendenti sopra l'altrui Possessioni

Cap.° XXVII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che li Pati.ni ò Lavo:rat.ri dlle possessioni, sopra le quali pendono arbori esistenti nella possessione dl Vicino, possino dlli frutti, che da loro posta cascheno di d.ti Arbori nelle loro possessioni pigliare, ò raccorre quanto le pare senza pena alc.a, purche non li faccino da loro stessi cadere, ne li Pad.ni dll Arbori possino andare a raccoglierli senza licenza dl Pad.ne dlla possessione, sotto pena di venti soldi p. ciasc.a volta, che contravenirà.

Che ogn'uno possa andare alla sua Possessio:ne, ò Vignia, ò menarvi di li pare

Cap.° XXVIII.

Ancora statuimo et ordinamo, che ad ognuno sia lecito andare alla sua Vignia, ò posses:sione

sione, senza pena alcuna, o menarci, o mandarci sui servitori, ò fantesche, et altri secondo a loro pare, a pigliare delle uve, e frutti, purche moderatamente. e così ancora possino li Patroni dar licentia a chi li pare, d'andare à pasturare, e fare herba nelle sue possessioni, e tale licentia scusi sempre dalla pena.

Che li Patroni, e Padri di Famiglia sian tenuti per li loro Garzoni, e Figli nelle Cause di Danni dati Cap.° XXIX

Ancora statuimo, et ordinamo, che li Patroni, Padri, e Capi di Famiglia nelle Cause di danni dati siano tenuti tanto per la pena, come per il danno, per i loro Garzoni danti danno, Figlioli, Nepoti, et altri di loro Famiglia, sì Maschio come Femina, tanto delli danni manuali, come d'altra sorte, e quelli, che pagheranno per il Garzone, possino poi metterlo a conto del suo salario.

Della duplicatione delle pene Cap.° XXX

Ancora statuimo, et ordinamo, che in tutti li danni dati di Notte, cioè dal suono dell'Ave Maria fino al levare di sole, ò in persona, ò con Bestie si duplichi la pena ordinaria imposta per li presenti Statuti per tal danno, e così anco si dupplichi ne Forastieri danti danno, e Forastiero non s'intenda quello quanto alle Cose predette, che habita in detto Mardesato familiarmente.

Che si proceda da Simile a Simile Cap.° XXXI

Ancora statuimo, et ordinamo, che nelle Cause de danni

danni dati, doue non è la pena espressa p(er) li p(rese)nti Statuti, si proceda sempre da simile, a simile

Che il Mascolino Comprenda il Feminino Cap.° XXXII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che nelle Cause di danno dato, doue è la materia indifferente, e la pena, tanto conuiene all'uno sesso, come all'altro, il genere mascolino concepisca il Feminino p(er)ò sempre la Femina trouata in danno manuale si punisca in pena più piaceuole, e minore, che il Maschio, ad arbitrio del Vicg.° di Chasgo.

Del Modo di prouare l'Accuse in Causa di danni dati, e di sia tenuto, quando non si troua il danno dante Cap.° XXXIII.

Ancora statuimo, et ordinamo, che in tutti, e singoli Capitoli sopradetti de danni dati, doue non è fatta particolare prouisione, si debba Credere, e con effetto si Creda, quanto all'Ingresso alla possessione a far danno, al danno dato, e che la Cosa sia di Colui del quale si dice, e quanto alla pena p(er)la metà, al Giuram.to dell'Accusante senz'altra proua, e quanto al danno, ò stima di quello, se li Creda insino alla somma di Cinque soldi, doue non è prouisto altram.te, ma se insieme hauerà la proua d'un Testimonio degnio di Fede, se li Creda, e basti p(er) tutta la somma, e p(er) tutto il danno, e

stima

stima di quello, e s'alcuno Accusato dicesse tal Causa
esser dolosa, e non vera, et esso non hauere dato il
danno, e ciò legittimamente prouerà, s'assolua, e con-
danni l'Accusante nella medesima pena, nella quale
si saria Condennato l'Accusato, se la Causa fosse
stata verificata, e nelle spese legittime, e se dicesse
non esser danno, si mandi dal Vicario a vedere il Luogo
e secondo si trouerà, così s'assolua, e Condanni. E
se non sarà notitia del danno dante, il Comune di
quel Luogo, doue è stato dato il danno, sia tenuto
emendarlo al Padrone dannificato, secondo la stima
da farsi per due Huomini da bene più vicini al dan-
no, e luogo del danno. E ogn'uno di detto Comune
sia tenuto per la sua rata contribuire, più, ò
meno, secondo la qualità, e possibilità delle persone
e quest'ultimo s'intenda, e proceda quanto a danni
manuali solamente.

Finis

108

D'ordine dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Fabio Camillo de' Borboni Regg. del Mte S. Ma Sipiano, et annessi.

Desiderando noi di rendere sempre più sicuro, e cauto d'ogni frau de questo nostro Marchesato acciò più facilmente e con maggio avantaggio le sue annue rendite venghino a Benef.o di esso accresciute; quindi è, che in confermazione de gl'altri Bandi da nostri Antecessori fatti publicare novamente reiterati a giuste istanze a noi fatte dall' Appaltatore della nostra salara del Marchesato, con il presente publ.co Bando et Editto, comandiamo, et espressamente ordiniamo a tutte e singule persone di qualsivo glia stato, grado, dignità, e conditione a noi in qualunque modo soggette, che non habbino ardire, ne presumino di fare incetta, condotta, e compra di sale benche fosse in minima quantità volendo che tutti indifferentemente siano tenuti, et obligati pigliarlo secondo il bisogno che ne anno, dalli nostri Appaltatori, sotto pena all'Inobbedienti non solo della perdita de med.mi sali, Bestie et Arnesi, che lo condurranno ma di più anche d'uno scudo per qualsivoglia libbra di sale sino alla somma di libbre venticinque e da dd. libbre 25: in su per qualsivoglia somma di scudi dieci per ogni libbra, delle quali si troveranno essere in fraude, oltre ad altre pene afflittive, e pecuniarie a nostro arbitrio secondo i Casi, che occorreranno, e per remediare et ovviare al Danno, che li nostri Appaltatori ricevono dalle Persone straniere, Contrabandieri, o altri abitanti nel Marchesato per la condotta, che talvolta fanno de sali, vogliamo, et ordiniamo, che tali Persone prima di entrare nel nostro Marchesato con tali devino dar parte alli nostri med.mi Appaltatori, di tutta quella quantità de sali, che si ritroveranno avere, e quando dd.

nostri Appaltatori non siano Concordi di riceverli, e Comprarli siano in tal caso tenuti darli licenza in scriptis, e facoltà di transitarli altrove, e volendo darli l'accompagniatura a spese di d.o Conduttore al fine del nostro marchesato acciò restino sicuri che non venghi esitato, o venduto dentro all'lor Dominio e non facendo le dd. Persone stramiere, contrabandieri, ed abitanti in d.o marchesato tal' diligenza siano incorsi in pena della perdita delle Bestie, e robba che condurranno, ma anche cadino nelle dd. pene come sopra imposte subbito entrati nel nostro Marchesato, siccome se andassero vendendo, o distribuendo il med.mo Avvertendo ciascheduno come sopra di non incorrere nelle sudd.e pene, perche si esigeranno rigorosam.te et il terzo di esse, eccettuato il sale, che sarà tolto in frode, che sarà tutto dell'Appaltatore, s'applicherà alla Camera marchesale l'altro terzo all'Appaltatore con il sale sud.o, e l'altro terzo fra il Vicario, e sua Corte, ed essendovi l'accusatore, d. terzo si deve repartire fra il Vicario e sua Corte, e d.o Accusatore, promettendo, che questo sarà tenuto segreto, e si crederà al di lui detto, e giurando di un solo testimonio degno di fede, e si agitarà anche per inq.ne contro i Trasgressori dichiarando che il pred.o Bando affisso nelli luoghi soliti habbia forza, come fosse a tutti personalm.te intimato e presentato in fede di che Dato dalla Cancelleria di Sisiano questo di Ottobre 1703

Bonaventura Arrighi Vic.

Adi 23 Ottobre 1703 fu publicato il sud.o Bando, et affisso alla Porta di q.sto Castello del m.te Loco solito, e Consueto

109

L'Ill.mo del Sig.r M.r Cosimo Regg.te del M.te S. M.a havendo
inteso, che molti si faccino leciti fare Comme
strada per i Beni della Ch.a che principiano dalle
Case del Colle verso l'Osteria di Marzana che
però con il presente publ.o editto si fa intendere
a qualsivoglia persona, che di ciò si sono fatti leci=
ti, e si faranno non ardischino per l'avenire
dal presente publ.o editto passare per d.i Beni
ne farvi in conto alcuno alcuno Viottolo, ne
strada sotto pena di lire venticinque per la p.ma volta
e per la 2.da volta il raddoppio, e la 3.a con
l'Arbitrio della Ch.a S.; e si darà fede all'
accusatore segreto, ò Palese che sarà, sen=
za, che l'accusato speri gratia alcuna, e
riceverà il referitore la metà della pena
e tutto a chiara notitia
Dat. dalla Canc.ria questo 7: 7bre 1630

D'ordine dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig. March.e Cosimo di Borbon Regg.te del M.te S. M.a, Lippiano, et annessi.

Desiderando noi sempre più sicuro, e cauto da ogni frode questo nostro marchesato, acciò più facilmente e con maggior vantaggio le sue annue rendite venghino à benef.o di esso accresciute: Quindi è, che in confirmatione degl'altri bandi da nostri Antecessori fatti publicare, non ammettendo reiterati à giuste istanze à noi fatte dall'Appaltatore del Tabacco di questo marchesato, col presente publico Bando comandiamo, et espressamente ordiniamo à tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione à noi in qualunque modo soggette, che non abbino ardire, nè presumino far incetta, condotta, ò compra di Tabacco, benchè fosse in minima quantità, volendo, che tutti indifferentemente siano tenuti, et obligati pigliarlo secondo il bisogno, che ne averanno, dal nostro Appaltatore, ò suoi Spacciatori, sotto pena agl'inobedienti non solo della perdita de med.i tabacchi, bestie, et arnesi, che lo condurranno, mà di più un scudo per qualsivoglia libbra di tabacco sino alla somma di libbre 25., e da libbre 25. in su insin' à qualsivoglia somma, di scudi dieci ogni libbra, delle quali si troveranno essere in frode, oltre altre pene afflittive, e pecuniarie à nostro arb.o secondo i casi, che occoreranno, e per rimediare, et ovviare al danno, che il nostro

Appaltatore

110

Appre riceve dalle persone straniere, contrabandieri, ò altri abitanti nel Marchesato per la condotta, che tal volta fanno de' tabacchi, vogliamo, et ordiniamo, che tali persone prima di entrare nel nostro marchesato con tabacchi devino dar parte al nro Appre di tutto q.ta quantità di tabacco, che si ritroveranno avere, e q.do d.o nro Appre non sia commodo di comprarli, debba in tal caso darli licenza in scriptis di transitarli altrove, e volendo l'appaltatore dar l'accompagnatura à dd. conduttori di tabacco, possa farlo à spese loro sin al confine di q.to nro marchesato, acciò l'Appre sia sicuro, che non l'esitino, ò vendino dentro il suo appalto, e non facendo le dd. persone straniere, contrabandieri, et abitanti del Marchesato tal diligenze, incorrino nella pena della perdita delle bestie, e robba, che condurranno, mà anche cadino nelle dd. pene sopra imposte, subbito, che saranno entrati nel nro Marchesato, siccome se andassero vendendo, ò distribuendo per il med.o nro Marchesato, e caschi in pena tanto chi venderà, quanto chi comprerà. Averta per tanto ciascuno di puntualmte obedire, altrimte contro li trasgressori si procederà irremissibilmte alle pene

sud.e

sudette, quali si applicaranno in questo modo, cioè il tabacco per l'appaltatore, e la pena pecuniaria per un terzo alla Camera Marchegiale, per l'altro terzo al d.o Appaltatore, e per l'altro terzo fra il Vic.o, sua Corte, e l'accusatore, che sarà tenuto segreto, e si crederà al di lui detto, con un solo testimonio degno di fede, e si procederà anche per Inquisizione Dichiarando, che il presente Bando affisso nei luoghi soliti, averà forza, come se fosse stato à tutti personalmente intimato. In fede Dato dal Palazzo della Reggenza del med.o Luogo q.o dì 20. Aprile 1740.

Mattia Bianchi Vic.o

Adì 3. Xbre 1743

Antonio di Gio: Batta Negroni Bolognese abit.e in Arezzo af=
fidato di S.E. Sig.e ... ... d'archibug.re

Giovanni da Foligno affidato di S.E. sud.e

Adì 4. Xbre 1743

Bartolomeo Guidi da M.te Marciano del Valdarno affidato da S.E. sud.e

Adì 27. Marzo 1744.

Isac Bemporat ebreo d'Urbino affidato di S.E. Sig.r ... Verginio.

111

182

...

Clas
Nu
Stan
Scal
8